

OGGETTO

**VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ ALLA PROCEDURA
DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE (VIA)**

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

IMPIANTO PER LO STOCCAGGIO E IL RECUPERO DI RIFIUTI

ELABORATO

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

IL PROPONENTE

ITALSVET ECOLOGIA Srl

Sede legale : Via Aia, n.54

Sede impianto: Corso Lenne, snc
74019 PALAGIANO (TA)

C.F. e P.IVA: 02248270734

Tel. / Fax: 099 8885567

I TECNICI

DATA	REVISIONE N.	CAUSALE	CODICE DOCUMENTO
30/12/2009	00	PRIMA EMISSIONE	-

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

INDICE GENERALE

0. PREMESSA.....	8
0.1 Introduzione.....	23
0.2 Informazioni di carattere generale relative al Proponente.....	25
0.3 Lista dei principali acronimi ed abbreviazioni utilizzati nel testo.....	26
0.4 Normativa di riferimento.....	29
0.4.1 Riferimenti normativi comunitari riguardanti la VIA.....	40
0.4.2 Riferimenti normativi nazionali riguardanti la VIA.....	41
0.4.3 Riferimenti normativi riguardanti la VIA nella Regione Puglia.....	45
0.4.4 Norme tecniche riguardanti la VIA.....	45
1. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA.....	47
1.1 Inquadramento del sito con riferimento allo strumento urbanistico vigente (classificazione del PRG).....	47
1.2 Situazione vincolistica del sito.....	50
1.2.1 Piano Urbanistico Tematico Territoriale per il Paesaggio (PUTT/P).....	50
1.2.2 Vincoli ex lege 1497.....	50
1.2.3 Decreti Galasso.....	50
1.2.4 Vincoli idrogeologici.....	51
1.2.5 Boschi – Macchia – Biotipi – Parchi.....	51
1.2.6 Catasto Delle Grotte.....	51
1.2.7 Vincoli e segnalazioni architettonici – archeologici.....	51
1.2.8 Idrologia superficiale.....	51
1.2.9 Usi civici.....	52
1.2.10 Strumentazione urbanistica.....	52
1.2.11 Vincoli faunistici.....	52
1.2.12 Geomorfologia.....	52

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.2.13 Riepilogo della situazione vincolistica esistente e cartografia tematica di riferimento	53
1.3 Ambiti Territoriali Distinti (ATD)	61
1.3.1 Componenti geo-morfo-idrogeologiche (Capo II)	61
1.3.2 Componenti botanico-vegetazionali (Capo III)	62
1.3.3 Componenti Storico-Culturali (Capo IV).....	62
1.4 Ambiti Territoriali Estesi (ATE).....	63
1.5 Piano di fabbricazione (PdF).....	64
1.6 Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)	64
1.7 Piano regionale di gestione dei rifiuti	67
1.8 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGRU).....	71
1.8.1 Contenuti del documento di Piano del PPGRU	73
1.9 Zone sottoposte a vincolo paesaggistico.....	75
1.10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Puglia.....	76
1.10.1 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) nella Provincia di Taranto	80
1.11 Aree protette nazionali, regionali e provinciali.....	86
1.11.1 Aree protette nella Provincia di Taranto.....	86
1.12 Zonizzazione territoriale e classificazione acustica del sito	90
1.13 Descrizione di massima dello stato del sito di ubicazione dell'impianto.....	90
1.14 Inquadramento geologico, geomorfologico e sismico.....	91
1.14.1 Caratteri geologici e geomorfologici della Provincia di Taranto e dell'area dell'impianto	91
1.14.2 Idrografia ed idrogeologia del territorio	104
1.14.3 Condizioni meteo climatiche	109
1.15 Vegetazione, flora e fauna	130

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.15.1	Territorio.....	130
1.15.2	Clima e vegetazione	132
1.15.3	Fauna e avifauna	134
1.16	Indicazione della presenza, nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto, di strutture produttive, civili ed abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali	136
1.17	Indicazione dei piani regionali, provinciali o di risanamento ambientale in cui è inserito il Comune di ubicazione dell'impianto	137
1.17.1	Piano Operativo Nazionale (PON), Piano Operativo Regionale (POR), Progetti Integrati Territoriali (PIT).....	137
1.17.2	Piano Generale dei Trasporti (PGT) e Piano Regionale dei Trasporti (PRT) ..	138
1.17.3	Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)	139
1.17.4	Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG).....	142
1.17.5	Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).....	143
2.	DESCRIZIONE DEI CICLI PRODUTTIVI.....	145
2.1	Caratteristiche dei processi produttivi.....	145
2.2	Modalità di conferimento	151
2.3	Caratteristiche costruttive e impianti.....	154
2.3.1	Struttura del capannone prefabbricato	154
2.3.2	Ufficio e locali per il personale	155
2.3.3	Servizi tecnologici.....	155
2.3.4	Sistemazione delle aree esterne.....	157
2.4	Opere in progetto	160
2.5	Calcolo e verifica delle superfici e dei volumi con gli standard urbanistici ed edilizi	164
2.6	Situazione di fatto	165
2.7	Dati minimi normativi	166
2.8	Situazione stato di progetto.....	167
2.9	Verifica dei parametri urbanistici di progetto.....	169
2.10	Verifica della conformità agli standard urbanistici ed edilizi	171

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.11	Descrizione dei sistemi di controllo e misura	173
2.11.1	Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone.....	174
2.12	Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente e alla pubblica incolumità.....	175
2.12.1	Gestione dei rifiuti solidi e liquidi prodotti in impianto	175
2.12.2	Misure di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento atmosferico.....	176
2.12.3	Piano di monitoraggio e controllo	177
2.12.4	Metodologie di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.....	186
2.12.5	Metodologie di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e docce.....	190
2.12.6	Misure di prevenzione incendi	190
2.12.7	Sicurezza nei luoghi di lavoro	191
2.12.8	Sistemi adottati per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto e ripristino del sito	192
2.13	Modalità e cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio delle attrezzature e dei macchinari impiegati	193
3.	IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI	195
3.1	Emissioni in atmosfera.....	195
3.2	Emissioni idriche.....	196
3.3	Impatti su suolo e sottosuolo	196
3.4	Impatti su vegetazione, flora e fauna.....	197
3.5	Emissioni sonore e vibrazioni.....	197
3.6	Produzione di rifiuti	197
3.7	Traffico indotto.....	198
3.8	Matrice riassuntiva degli impatti attesi	199
4.	PIANO DI LAVORO PER LA EVENTUALE REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE	203
4.1	Criteri adottati nella redazione dello SIA	203

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

4.2	Finalità di uno SIA	204
4.3	Scopo e campo di applicazione di uno SIA	204
4.4	Applicabilità di uno SIA	204
4.5	Requisiti di uno SIA	205
4.5.1	Riferimenti programmatici	206
4.5.2	Descrizione del progetto.....	206
4.5.3	Descrizione del sistema ambientale.....	207
4.5.4	Descrizione degli impatti ambientali	207
4.5.5	Misure di mitigazione e monitoraggio	207
4.5.6	Sintesi non tecnica.....	208
5.	BIBLIOGRAFIA.....	209

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

INDICE DELLE FIGURE

Figura 1.1 – Stralcio Foglio n.202 della Carta d'Italia – Tavoleta IV SO "PALAGIANO" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).....	48
Figura 1.2 – Stralcio PUTT/P - Titolo 00 – Cartografia di base.....	54
Figura 1.3 – Stralcio PUTT/P - Titolo 0 – Quadri catastali.....	54
Figura 1.4 – Stralcio PUTT/P - Titolo 01 – Vincoli ex L. n.1497/39.....	55
Figura 1.5 – Stralcio PUTT/P - Titolo 02 – Decreti Galasso (Galassini).....	55
Figura 1.6 – Stralcio PUTT/P - Titolo 03 – Vincoli idrogeologici.....	56
Figura 1.7 – Stralcio PUTT/P - Titolo 04 – Boschi – Macchie – Biotipi – Parchi.....	56
Figura 1.8 – Stralcio PUTT/P - Titolo 04 bis – Catasto Grotte.....	57
Figura 1.9 – Stralcio PUTT/P - Titolo 05 – Vincoli e segnalazioni architettonico-archeologiche.....	57
Figura 1.10 – Stralcio PUTT/P - Titolo 06 – Idrogeologia superficiale.....	58
Figura 1.11 – Stralcio PUTT/P - Titolo 07 – Usi civici su carta I.G.M.....	58
Figura 1.12 – Stralcio PUTT/P - Titolo 07 bis – Usi civici su quadri catastali.....	59
Figura 1.13 – Stralcio PUTT/P - Titolo 09 – Vincoli faunistici.....	59
Figura 1.14 – Stralcio PUTT/P - Titolo 10 – Geomorfologia.....	60
Figura 1.15 – Stralcio PUTT/P - Titolo 11 – Ambiti Territoriali Estesi (ATE).....	60
Figura 1.16 – Perimetrazione aree esondabili – Stralcio PAI – Autorità di Bacino della Puglia.....	66
Figura 1.17 – Individuazione delle ZPS, dei SIC e dei SIC Mare – Cartografia aggiornata al 07/09/2009 con WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali.....	80
Figura 1.18 – Siti di Interesse Comunitario (SIC) e Zone di Protezione Speciale individuate nel territorio Provinciale di Taranto. – Cartografia aggiornata al 20/12/2007 con WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali: "SIC, ZPS e Aree Protette".....	84
Figura 1.19 – Individuazione di ZPS, SIC, SIC Mare presenti nel territorio comunale di Palagiano – Cartografia aggiornata al 07/09/2009 con WebGis a cura della Regione Puglia – Assessorato all'Ecologia – Ufficio Parchi e Riserve Naturali.....	85
Figura 1.20 – Aree protette nell'area prossima all'impianto.....	89
Figura 1.21 – Stralcio della tavola geologica con l'indicazione dell'area in cui è ubicato l'impianto.....	93
Figura 1.22 – Schema tettonico dell'area di Taranto.....	95
Figura 1.23 – Puglia, mappa del livello delle soglie di danno. Im < 6 danni pressoché inesistenti, Im > 10 danni elevati alle costruzioni.....	99

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Figura 1.24 – Carta d'intensità macrosismica: valori corrispondenti al IX grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Fonte: Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti.....	100
Figura 1.25 – Fonte: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.....	101
Figura 1.26 – Contenuto idrico unitario.....	107
Figura 1.27 – Deflusso superficiale annuo.....	107
Figura 1.28 – Idrografia superficiale.....	108
Figura 1.29 – Pendenze.....	108
Figura 1.30 – Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature minime.....	112
Figura 1.31 – Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature medie.....	112
Figura 1.32 – Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature massime.....	113
Figura 1.33 – Mappa delle temperature annue medio – massime in Puglia.....	113
Figura 1.34 – Mappa delle temperature annue medie in Puglia.....	114
Figura 1.35 – Mappa delle temperature annue medio – minime in Puglia.....	114
Figura 1.36 – Zone climatiche omogenee.....	115
Figura 1.37 – Misurazioni delle stazioni pluviometriche – Evapotraspirazione potenziale.....	120
Figura 1.38 – Misurazioni delle stazioni pluviometriche – Evapotraspirazione annua.....	120
Figura 1.39 – Carta dell'evapotraspirazione (ET _o) annua misurata in mm/anno.....	121
Figura 1.40 – La rosa dei venti.....	125
Figura 1.41 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità del vento a 10 m.....	126
Figura 1.42 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (1/2,5 m/s) del vento a 10 m.....	126
Figura 1.43 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (2,5/4,0 m/s) del vento a 10 m.....	127
Figura 1.44 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (4,0/6,5 m/s) del vento a 10 m.....	127
Figura 1.45 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (6,5/12,0 m/s) del vento a 10 m.....	128
Figura 1.46 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (>12,0 m/s) del vento a 10 m.....	128
Figura 1.47 – Esposizioni ai venti.....	129
Figura 1.48 – Aree climatiche omogenee.....	133

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

0. PREMESSA

Il presente Studio Preliminare Ambientale è stato redatto con i contenuti di cui all'articolo 17 «*Criteri per la procedura di Verifica*» della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001 «*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.*» e all'Allegato 5 «*Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20*» del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.*», ai fini della Pronuncia di esclusione/assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Puglia, ai sensi dell' articolo 16 «*Procedura di Verifica*» della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001 e dell'articolo 20 «*Verifica di assoggettabilità*» del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 «*Norme in materia ambientale.*» e sue successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione dell'impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti della ITALSVET ECOLOGIA Srl sito in Palagianò (TA) al Corso "Lenne", snc.

La ITALSVET ECOLOGIA Srl nasce nel 1999 come società operante prevalentemente nel settore ambientale per le seguenti tipologie di attività:

- ✓ raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero o allo smaltimento finale;
- ✓ lavori di pulizia sia civile che industriale.

Il 18/05/1999 la società è stata iscritta al numero 02248270734 presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) di Taranto, mentre la data di inizio attività risale al 24/03/2000.

Nel tempo, la ITALSVET ECOLOGIA Srl ha costantemente ampliato le tipologie di rifiuti trasportate, adeguando man mano le risorse umane e materiali alle crescenti richieste del mercato.

Inoltre, la società, trovandosi in un territorio a forte vocazione agricola, si è preoccupata di rispondere alle esigenze di smaltimento delle numerose aziende agricole ivi presenti, come ad

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

esempio la necessità di disfarsi dei teli agricoli, ecc., raggiungendo anche in poco tempo traguardi davvero soddisfacenti.

La ITALSVET ECOLOGIA Srl è ad oggi iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio ai sensi dell'articolo 212 «*Albo Nazionale Gestori Ambientali*» del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 con il numero di iscrizione BA/000614 per le seguenti categorie di raccolta e trasporto rifiuti di cui all'articolo 8 «*Attività di gestione dei rifiuti per le quali è richiesta l'iscrizione all'Albo*», comma 1, del Decreto del Ministero dell'Ambiente n.406 del 28/04/1998: «*Regolamento recante norme di attuazione di direttive dell'Unione Europea, avente ad oggetto la disciplina dell'Albo nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.*»:

- ✓ **Categoria 1, Classe E** (popolazione complessivamente servita inferiore a 20.000 abitanti e superiore o uguale a 5.000 abitanti): raccolta e trasporto di rifiuti urbani e assimilati; la data di scadenza dell'iscrizione per tale categoria è fissata all'**11/10/2012**;
- ✓ **Categoria 2, Classe F** (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate): raccolta e trasporto di rifiuti non pericolosi individuati ai sensi dell'articolo 216 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 avviati al recupero in modo effettivo ed oggettivo; la data di scadenza dell'iscrizione per tale categoria è fissata al **18/12/2013**;
- ✓ **Categoria 5, Classe F** (quantità annua complessivamente trattata inferiore a 3.000 tonnellate): raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi; la data di scadenza dell'iscrizione per tale categoria è fissata al **03/09/2014**.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

La società intende integrare e completare le proprie attività attraverso l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti presso il quale prevede di effettuare le seguenti operazioni:

1. stoccaggio (deposito preliminare D15 o messa in riserva R13);
2. trattamento dei rifiuti mediante selezione e cernita R12;
3. riduzione volumetrica tramite triturazione R12;
4. pressatura e imballaggio finale in balle;
5. produzione di materia prima secondaria (MPS) per l'industria cartaria R3.

Le operazioni di smaltimento di cui all'Allegato B «Operazioni di smaltimento» alla Parte Quarta del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni **che si intendono svolgere in impianto sono identificate come [D15]:** *“Deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”*, mentre **le operazioni di recupero** di cui all'Allegato C «Operazioni di recupero» dello stesso decreto legislativo **che si intendono svolgere sono identificate come [R13]:** *“Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti)”*, **[R12]:** *“Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11”* ed **[R3]:** *“Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)”*.

All'operazione di messa in riserva [R13] saranno associate attività di disimballaggio, selezione e cernita, triturazione, pressatura e imballaggio in balle finalizzate alla separazione e al recupero esclusivamente della plastica, della carta e del cartone.

Quest'ultima tipologia, una volta selezionata, verrà separata da eventuali impurezze e materiali contaminati, verrà compattata in balle, diventando una materia prima secondaria (MPS) per l'industria cartaria.

Per quanto attiene, invece, i restanti rifiuti non pericolosi previsti in ingresso all'impianto (quali ad esempio frazioni di legno, vetro, metallo, lattine, ecc. provenienti principalmente dalla raccolta differenziata), così come tutti gli scarti di lavorazione

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

(derivanti soprattutto dalla selezione e cernita), si specifica che questi saranno stoccati temporaneamente senza essere sottoposti alle successive fasi di lavorazione, in attesa del loro riciclo/recupero o smaltimento finale presso altri idonei impianti terzi autorizzati.

Nella seguente tabella sono riportati i rifiuti che potranno conferirsi in impianto, distinti secondo il relativo codice CER (Catasto Europeo Rifiuti) e le corrispondenti operazioni di smaltimento o recupero alle quali saranno sottoposti:

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R3	D15
02	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE IN ALIMENTI				
020104	rifiuti di plastica (esclusi imballaggi)	SI	SI	NO	NO
020108*	rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose	NO	NO	NO	SI
03	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE				
030101	scarti di corteccia e sughero	SI	NO	NO	NO
030105	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truc. e piallacci div. di quelli di cui alla voce 030104	SI	NO	NO	NO
030199	rifiuti non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO
07	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI				
070213	rifiuti plastici	SI	SI	NO	NO
070299	rifiuti non specificati altrimenti	SI	SI	NO	NO
10	RIFIUTI PRODOTTI DA PROCESSI TERMICI				
100210	scaglie di laminazione	SI	NO	NO	NO
100299	cascami di lavorazione non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO
100899	cascami di lavorazione non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO
101112	rifiuti di vetro diversi da quelli di cui alla voce 101111*	SI	NO	NO	NO

continua alla pagina successiva...

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

...segue dalla pagina precedente

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R3	D15
11	RIFIUTI PRODOTTI DAL TRATTAMENTO CHIMICO SUPERFICIALE E DAL TRATTAMENTO DI METALLI ED ALTRI MATERIALI; IDROMETALLURGIA NON FERROSA				
110114	rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 110113	SI	NO	NO	NO
110206	rifiuti della lavorazione idrometallurgica del rame, diversi da quelli della voce 110205* e 110207*	SI	NO	NO	NO
110299	rifiuti non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO
110401		SI	NO	NO	NO
110501	zinco solido	SI	NO	NO	NO
110599	rifiuti non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO
12	RIFIUTI PRODOTTI DALLA LAVORAZIONE E DAL TRATTAMENTO FISICO E MECCANICO SUPERFICIALE DI METALLI E PLASTICA				
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	SI	NO	NO	NO
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	SI	NO	NO	NO
120103	limatura a trucioli di materiali non ferrosi	SI	NO	NO	NO
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	SI	NO	NO	NO
120105	limatura e trucioli di materiali plastici	SI	SI	NO	NO
120199	cascami di lavorazione non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO
13	OLI ESAURITI E RESIDUI DI COMBUSTIBILI LIQUIDI (TRANNE OLI COMESTIBILI ED OLI DI CUI AI CAPITOLI 05, 12 E 19)				
130204*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, clorurati	NO	NO	NO	SI
130205*	scarti di olio minerale per motori, ingranaggi e lubrificazione, non clorurati	NO	NO	NO	SI
130206*	scarti di olio sintetico per motori, ingranaggi e lubrificazione	NO	NO	NO	SI
130207*	olio per motori, ingranaggi e lubrificazione, facilmente biodegradabile	NO	NO	NO	SI

continua alla pagina successiva...

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

...segue dalla pagina precedente

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R3	D15
130208*	altri oli per motori, ingranaggi e lubrificazione	NO	NO	NO	SI
130701*	olio combustibile e carburante diesel	NO	NO	NO	SI
130702*	Petrolio	NO	NO	NO	SI
130703*	altri carburanti (comprese le miscele)	NO	NO	NO	SI
15	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)				
150101	imballaggi in carta e cartone	SI	SI	NO	NO
150102	imballaggi in plastica	SI	SI	NO	NO
150103	imballaggi in legno	SI	NO	NO	NO
150104	imballaggi metallici	SI	NO	NO	NO
150105	imballaggi in materiali compositi	SI	NO	NO	NO
150106	imballaggi in materiali misti	SI	NO	NO	NO
150107	imballaggi in vetro	SI	NO	NO	NO
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	NO	NO	NO	SI
150202*	assorbenti, materiali filtranti (inclusi filtri dell'olio non specificati altrimenti), stracci, indumenti protettivi, contaminati da sostanze pericolose	NO	NO	NO	SI
150203	assorbenti, materiali filtranti, stracci, indumenti protettivi, diversi da quelli di cui alla voce 150202*	SI	NO	NO	NO
16	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO				
160103	pneumatici fuori uso	SI	NO	NO	NO
160106	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	SI	NO	NO	NO
160107*	filtri dell'olio	NO	NO	NO	SI
160116	serbatoi per gas liquido	SI	NO	NO	NO
160117	metalli ferrosi	SI	NO	NO	NO
160118	metalli non ferrosi	SI	NO	NO	NO
160119	Plastica	SI	SI	NO	NO
160120	vetro	SI	NO	NO	NO
160122	componenti non specificati altrimenti	SI	NO	NO	NO

continua alla pagina successiva...

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

...segue dalla pagina precedente

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R3	D15
160214	apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209* a 160213*	SI	NO	NO	NO
160216	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelle di cui alla voci da 160215*	SI	NO	NO	NO
160306	rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05	SI	NO	NO	NO
160601*	batterie al piombo	NO	NO	NO	SI
17	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)				
170201	legno	SI	NO	NO	NO
170202	Vetro	SI	NO	NO	NO
170203	Plastica	SI	SI	NO	NO
170401	rame, bronzo, ottone	SI	NO	NO	NO
170402	Alluminio	SI	NO	NO	NO
170403	Piombo	SI	NO	NO	NO
170404	Zinco	SI	NO	NO	NO
170405	ferro e acciaio	SI	NO	NO	NO
170406	Stagno	SI	NO	NO	NO
170407	metalli misti	SI	NO	NO	NO
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 170410*	SI	NO	NO	NO
19	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHE' DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE				
190102	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	SI	NO	NO	NO
190118	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 190117*	SI	NO	NO	NO
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	SI	NO	NO	NO
191202	metalli ferrosi	SI	NO	NO	NO
191203	metalli non ferrosi	SI	NO	NO	NO
191204	plastica e gomma	SI	SI	NO	NO
191205	Vetro	SI	NO	NO	NO

continua alla pagina successiva...

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

...segue dalla pagina precedente

Codice CER	Descrizione del rifiuto	Operazioni di recupero			
		R13	R12	R3	D15
191207	legno diverso da quello di cui alla voce 191206*	SI	NO	NO	NO
20	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITA' COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHE' DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA				
200101	carta e cartone	SI	SI	SI	NO
200102	Vetro	SI	NO	NO	NO
200117*	prodotti fitochimici	NO	NO	NO	SI
200119*	Pesticidi	NO	NO	NO	SI
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 200125	NO	NO	NO	SI
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602 e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	NO	NO	NO	SI
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolosi (°)	NO	NO	NO	SI
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	SI	NO	NO	NO
200138	legno diverso da quello di cui alla voce 200137*	SI	NO	NO	NO
200139	Plastica	SI	SI	NO	NO
200140	Metallo	SI	NO	NO	NO
200301	rifiuti urbani non differenziati	SI	NO	NO	NO

(°): Possono rientrare fra i componenti pericolosi di apparecchiature elettriche ed elettroniche gli accumulatori e le batterie di cui alle voci 1606 contrassegnati come pericolosi, i commutatori a mercurio, i vetri di tubi a raggi catodici ed altri vetri radioattivi, ecc.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

La verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'articolo 20 «*Verifica di assoggettabilità*» del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, così come modificato dal Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008, e all'articolo 16 «*Procedura di verifica*» della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001, così come modificato ed integrato dall'articolo 2 «*Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza*» della Legge Regionale (Puglia) n.17 del 14/06/2007, **è necessaria in quanto l'impianto in questione è ricompreso nell'elenco di cui all'Allegato 4 «Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano» del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008.**

In particolare, esso è ricompreso alla voce z.b) «*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*» e alla voce z.a) «*Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, e all'allegato C, lettere R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152*» del punto 7 «*Progetti di infrastrutture*» del su menzionato Allegato 4 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008, in quanto **il quantitativo giornaliero di rifiuti non pericolosi che si prevede gestire mediante le operazioni specificate innanzi è pari a 22,4 tonnellate mentre il quantitativo giornaliero di rifiuti pericolosi è pari a 1,6 tonnellate.**

Si specifica che l'impianto, per i quantitativi di rifiuti trattati ed indicati nel seguito, non è ricompreso in alcuna delle voci di cui agli Allegati A, B e C della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001, così come modificati ed integrati dalla Legge Regionale (Puglia) n.17 del 14/06/2007; tuttavia, la Regione Puglia, non avendo recepito, ai sensi dell'articolo 35 «*Disposizioni transitorie e finali*» del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, così come modificato dall'articolo 1 «*Modifiche alle parti prima e seconda del decreto legislativo e aprile 2006, n.152*» del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008, le modifiche apportate al Testo Unico Ambientale dallo stesso decreto correttivo entro dodici mesi dalla sua entrata in vigore, osserva le disposizioni della norma nazionale.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Pertanto, ai sensi della normativa vigente, l'intervento in oggetto è sottoposto alla Verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA di competenza regionale; avendo, però, la Regione Puglia recepito, mediante la Legge Regionale (Puglia) n.17 del 14/06/2007, le disposizioni e gli indirizzi comunitari e nazionali in ordine al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale, delegando di fatto alle Province le funzioni concernenti i procedimenti amministrativi analoghi a quello di cui all'oggetto, si ritiene che l'autorità competente sia la Provincia di Taranto.

Inoltre, le attività previste in impianto saranno effettuate per le tipologie di recupero di cui all'Allegato 1, Suballegato 1, al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 05/02/1998: «*Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli artt.31 e 33 del Decreto Legislativo n.22 del 05/02/1997.*», così come modificato dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006: «*Regolamento recante modifiche al Decreto Ministeriale 5 febbraio 1998.*».

Nella seguente tabella, per ogni tipologia di recupero, sono indicati la corrispondente capacità di recupero da autorizzare (espressa in tonnellate/anno) e lo stoccaggio istantaneo che sarà possibile effettuare in impianto (espresso in m³):

Tipologie di recupero	Descrizione dei rifiuti e codici CER	Operazioni di Recupero da autorizzare	Capacità di recupero da autorizzare [tonnellate/anno]	Stoccaggio istantaneo (volumetria disponibile) [m ³]
1.1	Rifiuti di carta, cartone e cartoncino, inclusi poliaccoppiati, anche di imballaggi [150101] [150105] [150106] [200101]	R13	1.500	60
		R12	1.500	
		R3	1.500	

continua alla pagina successiva...

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

...segue dalla pagina precedente

Tipologie di recupero	Descrizione dei rifiuti e codici CER	Operazioni di Recupero da autorizzare	Capacità di recupero da autorizzare [tonnellate/anno]	Stoccaggio istantaneo (volumetria disponibile) [m ³]
2.1	Imballaggi, vetro di scarto ed altri rifiuti e frammenti di vetro; rottami di vetro [170202] [200102] [150107] [191205] [160120] [101112]	R13	100	10
3.1	Rifiuti di ferro, acciaio e ghisa [120102] [120101] [100210] [160117] [150104] [170405] [190118] [190102] [200140] [191202] e, limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti identificati dai codici [100299] e [120199]	R13	200	10
3.2	Rifiuti di metalli non ferrosi o loro leghe [110599] [110501] [150104] [200140] [191203] [120103] [120104] [170401] [191002] [170402] [170403] [170404] [170406] [170407] e limitatamente ai cascami di lavorazione, i rifiuti individuati dai seguenti codici [100899] [120199]	R13	200	10

continua alla pagina successiva...

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

...segue dalla pagina precedente

Tipologie di recupero	Descrizione dei rifiuti e codici CER	Operazioni di Recupero da autorizzare	Capacità di recupero da autorizzare [tonnellate/anno]	Stoccaggio istantaneo (volumetria disponibile) [m ³]
3.3	Sfridi o scarti di imballaggio in alluminio, e di accoppiati carta, plastica e metallo [150104] [150105] [191203] [150106]	R13	100	10
3.5	Rifiuti costituiti da imballaggi, fusti, latte, vuoti, lattine di materiali ferrosi e non ferrosi e acciaio anche stagnato [150104] [200140]	R13	150	10
5.6	Rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160216] [160214] [200136] [200140]	R13	50	10
5.7	Spezzoni di cavo con il conduttore di alluminio ricoperto [160216] [170402] [170411]	R13	50	1
5.8	Spezzoni di cavo di rame ricoperto [170401] [170411] [160122] [160118] [160216]	R13	60	1
5.9	Spezzoni di cavo in fibra ottica ricoperta di tipo dielettrico (a), semidielettrico (b) e metallico (c) [170411] [160216]	R13	10	1

continua alla pagina successiva...

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

...segue dalla pagina precedente

Tipologie di recupero	Descrizione dei rifiuti e codici CER	Operazioni di Recupero da autorizzare	Capacità di recupero da autorizzare [tonnellate/anno]	Stoccaggio istantaneo (volumetria disponibile) [m ³]
5.16	Apparati, apparecchi elettrici, elettrotecnici ed elettronici; rottami elettrici ed elettronici contenenti e non metalli preziosi [160214] [160216] [200136] [110114] [110299] [110206]	R13	50	10
6.1	Rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici [020104] [150102] [170203] [200139] [191204]	R13	2.500	220
		R12	2.500	
6.2	Sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche [070213] [120105] [160119] [160216] [160306]	R13	100	1
		R12	100	
6.5	Paraurti e plance di autoveicoli in materie plastiche [070213] [160119] [120105]	R13	50	20
6.6	Imbottiture sedili in poliuretano espanso [070213] [160119] [120105]	R13	40	10

continua alla pagina successiva...

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

...segue dalla pagina precedente

Tipologie di recupero	Descrizione dei rifiuti e codici CER	Operazioni di Recupero da autorizzare	Capacità di recupero da autorizzare [tonnellate/anno]	Stoccaggio istantaneo (volumetria disponibile) [m ³]
6.11	Pannelli sportelli auto [070299] [070213] [160119] [120105]	R13	50	10
9.1	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105] [150103] [030199] [170201] [200138] [191207] [200301]	R13	230	10
9.2	Scarti di legno e sughero, imballaggi di legno [030101] [030105]	R13	50	5
10.1	Cascami e scarti di produzione, rifiuti di polvere e granuli [070299] [160306]	R13	10	1
10.2	Pneumatici non ricostruibili, camere d'aria non riparabili e altri scarti di gomma [160103]	R13	100	10
TOTALE RIFIUTI NON PERICOLOSI			5.600	420

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Rifiuti pericolosi che sarà possibile gestire in impianto (esclusivamente in deposito preliminare D15)	Capacità di smaltimento da autorizzare [tonnellate/anno]	Stoccaggio istantaneo (volumetria disponibile) [m ³]
Rifiuti pericolosi provenienti da attività agricole: principalmente vuoti di fitofarmaci, accumulatori e batterie al piombo, oli esausti [020108*] [130204*] [130205*] [130206*] [130207*] [130208*] [130701*] [130702*][130703*] [150110*] [150202*] [160107*] [160601*] [200117*] [200119*] [200126*] [200131*] [200133*] [200135*]	400	15

Alla luce di quanto sopra la capacità complessiva giornaliera di stoccaggio di rifiuti (deposito preliminare e messa in riserva) non supererà i 540 m³, mentre il quantitativo massimo annuo sarà di 6.000 tonnellate, di cui 5.600 tonnellate/anno di rifiuti non pericolosi e 400 tonnellate/anno di rifiuti pericolosi.

Considerando mediamente 250 giorni lavorativi all'anno, saranno gestite in impianto circa 1,6 tonnellate/giorno di rifiuti pericolosi e circa 22,4 tonnellate/giorno di rifiuti non pericolosi.

Gli elaborati tecnici, su diretto incarico della ITALSVET ECOLOGIA Srl, sono timbrati e firmati da parte della CONSEA Srl, con sede in Martina Franca (TA) alla Via Mottola, km 2,200 - ZI, Codice fiscale e Partita IVA 02188170738, società di consulenza in materia ambientale, da professionisti abilitati a norma di legge ed iscritti nei rispettivi Albi Professionali.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

0.1 Introduzione

La ITALSVET ECOLOGIA Srl, come già precedentemente detto, nasce nel 1999 come società operante prevalentemente nel settore ambientale e inizia le sue attività di raccolta e trasporto di rifiuti pericolosi e non pericolosi destinati al recupero o allo smaltimento finale e lavori di pulizia sia civile che industriale nel 2000.

Nel tempo, la ITALSVET ECOLOGIA Srl ha ampliato le tipologie di rifiuti trasportate adeguandosi alle crescenti richieste del mercato e, trovandosi in un territorio a forte vocazione agricola, si è anche preoccupata di rispondere alle esigenze di smaltimento delle numerose aziende agricole ivi presenti.

Inoltre, la ITALSVET ECOLOGIA Srl è iscritta all'Albo Gestori Ambientali costituito presso il Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio.

Come già detto innanzi, la società intende integrare e completare le proprie attività attraverso l'esercizio di un impianto di gestione rifiuti presso il quale prevede di effettuare le operazioni di stoccaggio (D15 o R13), trattamento dei rifiuti mediante selezione e cernita R12, riduzione volumetrica tramite triturazione R12, pressatura e imballaggio finale in balle e produzione di MPS per l'industria cartaria R3.

L'impianto in progetto si inserisce perfettamente nel contesto territoriale del comune di Palagiano ove l'attività agricola è predominante e in particolare nel territorio occidentale della Provincia di Taranto le coltivazioni di agrumeti, vigneti e oliveti occupano la quasi totalità dei terreni coltivabili.

Le tipologie di rifiuti prodotte dalle piccole e medie imprese agricole che gestiscono tali attività sono quelle legate soprattutto alle metodologie di lavorazione e trattamento delle coltivazioni: tendoni per la copertura dei vigneti, tubazioni per l'irrigazione, sacchetti di concimi, vuoti di fitofarmaci, ecc.

L'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl sarà predisposto principalmente al ricevimento di tali tipologie di rifiuti, collocandosi in una posizione strategica nel contesto agricolo del territorio comunale di Palagiano.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

Il presente Studio Preliminare Ambientale è stato redatto, come già detto in precedenza, ai fini della Pronuncia di esclusione/assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Puglia, per la realizzazione dell'impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti della ITALSVET ECOLOGIA Srl sito in Palagiano (TA) al Corso "Lenne", snc.

Si sottolinea che l'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti che la ITALSVET ECOLOGIA Srl intende avviare si inserisce perfettamente nel contesto territoriale del comune di Palagiano.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

0.2 Informazioni di carattere generale relative al Proponente

Qui di seguito, si riportano le informazioni di carattere generale relative alla società ITALSVET ECOLOGIA Srl indicate nel Certificato di Iscrizione nella Sezione Ordinaria della CCIAA di Taranto:

- Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione del Registro delle Imprese di Taranto: 02248270734;
- data di iscrizione: 18/05/1999 (iscritta nella sezione ordinaria il 18/05/1999 con il numero Repertorio Economico Amministrativo: 133356);
- denominazione: ITALSVET ECOLOGIA Srl;
- forma giuridica: società a responsabilità limitata;
- sede: Via Aia, n.54 – 74019 Palagiano (TA);
- costituita con atto del 31/03/1999;
- durata della società (data termine): 31/12/2050;
- oggetto sociale (esclusivamente a titolo esemplificativo): realizzazione, costruzione e gestione di impianti di trattamento dei rifiuti; raccolta, trasporto, trattamento e stoccaggio provvisorio e definitivo di rifiuti solidi urbani, speciali, tossici e nocivi; pulizie di ogni tipo e genere, di sanificazione, di disinfestazione, disinfezione; pulizie civili ed industriali; autotrasporto merci in conto terzi; raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, ospedalieri trattati e assimilabili; servizi di spazzamento meccanico; raccolta e trasporto di rifiuti ingombranti, di rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, delle materie seconde e rifiuti raccolti in maniera differenziata; attività di riciclaggio di rifiuti in genere per il recupero di materiali di qualsiasi tipo (vetro, ferro, carta, plastica, legno, ecc.).

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

0.3 Lista dei principali acronimi ed abbreviazioni utilizzati nel testo

Acronimi e Abbreviazioni	
ADR	Accord international des marchandises Dangereuses par Route
AIA	Autorizzazione Integrata Ambientale
All.	Allegato
ANPA	Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente
APAT	Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici
art.	Articolo
artt.	Articoli
ATD	Ambiti Territoriali Distinti
ATE	Ambiti Territoriali Estesi
BAT	Best Available Technique
Bref	Reference Document on Best Available Techniques
CCIAA	Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
CE	Comunità Europea
CEE	Comunità Economica Europea
C.E.R. o CER	Catalogo Europeo Rifiuti
C.F.	Codice Fiscale
Cfr.	Confronta
co.	Comma
COBAT	Consorzio Obbligatorio Batterie al piombo esauste e rifiuti piombosi
Cod.	Codice
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto Legislativo
D.M.	Decreto Ministeriale
D.P.C.M.	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DPI	Dispositivi di Protezione Individuale

segue alla pagina successiva...

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

...continua dalla pagina precedente

D.P.R.	Decreto del Presidente della Repubblica
DVR	Valutazione dei Rischi
ecc.	Eccetera
EN	European Normation
FIR	Formulario di Identificazione Rifiuto
GdL	Gruppo di Lavoro
GNDT	Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control (Prevenzione e Riduzione Integrate dell'Inquinamento)
IPTS Seville	Institute for Prospective Technological Studies of Seville
ISO	International Organization for Standardization
IGMI	Istituto Geografico Militare Italiano
L.	Legge
lett.	Lettera o lettere
L.R.	Legge Regionale
Max	Massimo
MCS	Mercalli-Cancani-Sieberg
Min	Minimo
TD	Migliori Tecnologie Disponibili
n.	Numero
NTA	Norme Tecniche di Attuazione
ONR	Osservatorio Nazionale sui Rifiuti
OPCM	Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri
PAI	Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico
PCB	PoliCloroBifenili
PIP	Piano per gli Insediamenti Produttivi
PIT	Progetti Integrati Territoriali
P.IVA	Partita Imposta sul Valore Aggiunto

segue alla pagina successiva...

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

...continua dalla pagina precedente

PMeC	Piano di Monitoraggio e Controllo
PMI	Piccola o Media Impresa
PON	Piano Operativo Nazionale
POR	Piano Operativo Regionale
P.R.G.	Piano Regolatore Generale
prot.	Protocollo
pS.I.C. o pSIC	Proposti Siti di Importanza Comunitaria
PUTT/P	Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio
PRUSST	Programmi di Riqualificazione Urbana e Sviluppo Sostenibile del Territorio
RAEE	Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
R.D.	Regio Decreto
RSU	Rifiuti Solidi Urbani
S.I.C. o SIC	Siti di Importanza Comunitaria
SIT	Sistema Informativo Territoriale
s.l.m.	Sul livello del mare
s.l.t.	Sul livello della terra
s.n.c.	Società in nome collettivo
S.O.	Sezione Ordinaria
SpA	Società per azioni
Srl	Società a responsabilità limitata
U.E.	Unione Europea
UNI	Ente Nazionale Italiano di Unificazione
V.D.R.	Valutazione Dei Rischi
ZI	Zona Industriale
Z.P.S. o ZPS	Zone di Protezione Speciale o Zone a Protezione Speciale

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

0.4 Normativa di riferimento

Per la redazione del presente Studio Preliminare Ambientale, si è fatto riferimento alle disposizioni riportate nelle seguenti normative di carattere comunitario, nazionale, regionale, compresi regolamenti e disposizioni comunali, norme tecniche, e in quanto intervenuto nelle loro successive modifiche ed integrazioni, di seguito elencate in maniera non esaustiva e del tutto esemplificativa.

Innanzitutto, bisogna evidenziare che il Testo Unico in materia edilizia, il Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.*», così come modificato dal successivo Decreto Legislativo n.301 del 27/12/2002 «*Modifiche ed integrazioni al D.P.R. n.380 del 06/06/2001, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia.*», effettivamente operativo dall'01/07/2003, ha precisato e sottolineato con forza che «*(...) restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali ed ambientali contenute nel Decreto Legislativo n.490 del 29/10/1999 e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.*».

Pertanto, sebbene il Testo Unico sui vincoli paesaggistico-ambientali è oggi completamente cambiato, è del tutto evidente come l'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 continua a incidere, in modo trasversale, rispetto alla normativa collegata, integrandosi in modo assolutamente complementare alla stessa e, in taluni casi, addirittura sovrapponendosi.

L'intera normativa di settore, quindi, avente incidenza diretta e indiretta sulla disciplina edilizia e urbanistica continua anch'essa ad avere un collegamento diretto con la nuova disciplina del Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001.

In particolare, le norme relative alla tutela ambientale esercitata attraverso gli strumenti di valutazione ambientale delle scelte di trasformazione territoriale, incidono, operativamente ed amministrativamente, sul rilascio formale degli atti abilitativi introdotti, in modo innovativo, dal Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001.

Tra questi nulla osta, condizionanti il rilascio formale degli atti abilitativi previsti dal Testo Unico dell'edilizia, certamente i più importanti sono quelli relativi agli strumenti di valutazione

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

ambientale dei progetti e dei programmi edilizi, urbanistici e, in particolare, delle infrastrutture che risultano particolarmente importanti nell'incastro normativo tra il Testo Unico dell'edilizia e questa normativa di settore con incidenza, indiretta, sull'attività edilizia.

Il giudizio di compatibilità ambientale, relativo ad un progetto in grado di generare impatti potenzialmente negativi sull'ambiente, costituisce l'esito finale, di tipo amministrativo, della VIA e, quindi, la condizione preliminare e condizionante il rilascio di un atto abilitativo previsto all'interno del Testo Unico dell'edilizia.

La VIA costituisce uno degli strumenti operativi più validi, collaudati e affidabili per tendere ad una qualificazione ambientale delle attività in atto in un territorio, non nel senso della mitigazione a posteriori degli eventuali impatti ambientali ma nel senso di modellare fin dall'inizio, cioè a priori, gli interventi di trasformazione secondo criteri di tipo ambientale.

Il primo riferimento normativo comunitario per la VIA è la Direttiva n.85/337/CEE del 27/06/1985, concernente la VIA di determinati progetti pubblici e privati, che individua e descrive gli elementi fondamentali da prendere in considerazione nella valutazione degli effetti diretti e indiretti di un progetto sulle componenti ambientali coinvolte.

I suoi fondamenti giuridico-procedurali sono ancora attualmente validi, anche se la stessa è stata modificata, seppure parzialmente, dalla successiva Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997.

Questa ultima direttiva integra la precedente direttiva comunitaria del 1985 estendendo, di fatto, le categorie dei progetti contenuti nell'Allegato 1 e Allegato 2 e inserendo un nuovo allegato relativo ai criteri da impiegare nella selezione dei progetti contenuti all'interno dell'Allegato 2.

L'Allegato 1 alla Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997 definisce l'elenco dei progetti per i quali, indipendentemente dalla normativa nazionale e regionale di recepimento, risulta obbligatoria la VIA.

Gli Stati membri, tra i quali è compresa anche l'Italia, hanno dovuto obbligatoriamente includere tali progetti nella normativa generale di recepimento, iscrivendoli nell'elenco complessivo delle opere per le quali prevedere l'obbligo della VIA o al massimo essere più restrittivi rispetto a tale elenco complessivo, abbassando, ad esempio, i limiti dimensionali o di estensione relativi a tali progetti.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Inoltre, le categorie di progetti per i quali gli Stati membri determinano, mediante un esame del progetto caso per caso ovvero attraverso soglie o criteri da loro fissati, l'obbligatorietà alla VIA (progetti di cui all'articolo 4, paragrafo 2), sono inclusi nell'Allegato 2 alla Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997.

Un altro importante elemento di novità introdotto attraverso la Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997, di sicura incidenza operativa relativamente ai nuovi aspetti procedurali della disciplina edilizia e urbanistica che entreranno in vigore nel 2005, è stato quello di aver legato la direttiva comunitaria sulla VIA alla Direttiva CE n.61/96 comunemente definita "*Direttiva IPPC*".

Viene in questo modo affermato che la VIA dovrà essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione dei progetti e che gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997 e quelli della Direttiva n.96/61/CE del 24/09/1996 sulla prevenzione e il controllo integrati dell'inquinamento.

Infatti, la Direttiva n.61/96/CE (IPPC) ha introdotto un approccio integrato nella procedura di autorizzazione all'esercizio di numerosi impianti industriali (attività energetiche, produzione e trasformazione di metalli, industria chimica e gestione dei rifiuti) con la finalità prioritaria di conseguire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso il coordinamento di tutte le procedure di autorizzazione di tali impianti.

Pertanto, gli obblighi derivanti dal recepimento della cosiddetta "*Direttiva IPPC*", nel caso di nuovi impianti con tali caratteristiche, si considereranno soddisfatti nell'ambito della stessa procedura di VIA e, pertanto, in un'unica autorizzazione formale.

Infatti, con l'emanazione del Decreto Legislativo n.59 del 18/02/2005 «*Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento.*» è stata introdotta l'AIA.

In Italia, tuttavia, il completo recepimento della normativa comunitaria in materia di VIA non è mai avvenuto in maniera compiuta ed esaustiva, anche se, nel corso degli anni, è stata emanata una cospicua normativa di riferimento tuttora vigente.

La Legge n.349 dell'08/07/1986 «*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.*», relativa all'istituzione del Ministero dell'Ambiente e alle norme in materia di danno ambientale, ha rappresentato la prima norma secondo la quale viene prevista la pronuncia di

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

compatibilità ambientale come procedura di prima applicazione della Direttiva n.85/337/CEE del 27/06/1985.

Successivamente all'approvazione della Legge n.349 dell'08/07/1986 sono stati emanati due decreti di prioritaria importanza per i progetti delle opere di rilevanza nazionale, cioè per quelle opere le cui caratteristiche tecnico-procedurali sono di tale importanza da individuare, quale autorità competente al procedimento complessivo di autorizzazione, l'attuale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e i suoi relativi uffici tecnici.

Il primo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.377 del 10/08/1988 «Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.», concernente la regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986, individua ed elenca le categorie di opere, incluse nell'Allegato 1 della Direttiva n.85/337/CEE del 27/06/1985, che devono essere sottoposte obbligatoriamente alla VIA.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inoltre, contiene la formulazione di norme tecniche integrative concernenti la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione dei giudizi di compatibilità da emanare con apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio di concerto con i Ministri competenti per materia e sentito il comitato scientifico di cui all'articolo 11 «Comitato scientifico» della stessa Legge n.349 dell'08/07/1986.

Questo decreto, il secondo, emanato successivamente, è il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988 «Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n.349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n.377.», concernente le norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità ambientale.

Pertanto, la Legge n.349 dell'08/07/1986, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.377 del 10/08/1988 e il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988,

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

costituiscono ancora il riferimento normativo, operativo e procedurale per il processo complessivo di VIA per i progetti di rilevanza nazionale.

Per tali opere l'Autorità competente è individuata nel Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, salvo per quelle indicate nell'elenco previsto dalla cosiddetta "*Legge Obiettivo*".

Infatti, nella Legge n.443 del 21/12/2001 «*Delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti industriali strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive.*» esiste una parte, assai significativa, che riguarda la VIA.

In questa parte viene stabilito che il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) deve valutare ed approvare il progetto preliminare e definitivo anche in relazione alla VIA.

Tale procedura, in questi casi, viene soltanto "*istruita*" dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c).

Le Regioni italiane, al contrario, attraverso il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996, atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n.146 del 22/02/1994 «*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.*», concernente disposizioni in materia di VIA, hanno un riferimento normativo e procedurale fondamentale per il recepimento effettivo della normativa comunitaria e nazionale in materia di VIA.

Infatti, l'atto di indirizzo e coordinamento riguarda i progetti di rilevanza regionale e attribuisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano la competenza per l'applicazione della procedura di VIA, obbligandole, successivamente all'emanazione del decreto, all'emanazione di un'apposita legge regionale in materia.

Fondamentalmente, il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996, suddivide ed elenca i progetti di rilevanza regionale secondo due allegati fondamentali, ripercorrendo il solco procedurale e metodologico introdotto con le direttive comunitarie in materia di VIA.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

L'Allegato A, contenente l'elenco delle categorie di progetti di opere da sottoporre obbligatoriamente alla procedura di VIA e l'Allegato B, che invece contiene l'elenco delle categorie di opere per le quali decidono le Regioni italiane se sottoporle o meno alla procedura di VIA.

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996 ha introdotto anche numerosi elementi che hanno contribuito in modo significativo alla costruzione di un impianto legislativo assai preciso, moderno e rispondente alle prescrizioni delle direttive comunitarie in materia di VIA.

Tra i principali elementi di novità spicca certamente il principio dell'autorizzazione unica integrata, mutuato dai principi espressi nel procedimento complessivo relativo alla IPPC, per le materie di pertinenza regionale, da attuare anche attraverso la procedura della Conferenza di Servizi (CdS) come anche l'implementazione della partecipazione del pubblico interessato al procedimento, da realizzare attraverso il ricorso, ad esempio, all'inchiesta pubblica.

Nel solco ideologico e concettuale della procedura relativa alla VIA, si innestano anche altri strumenti di valutazione ambientale dei progetti edilizi e urbanistici di trasformazione territoriale i quali, pertanto, risultano anch'essi direttamente collegati alla disciplina edilizia ed urbanistica complessiva.

La Legge Quadro in materia di lavori pubblici, Legge n.109 dell'11/02/1994 «*Legge quadro in materia di lavori pubblici.*» e il successivo Decreto del Presidente della Repubblica n.554 del 21/12/1999 «*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'art.3 della L. n.109 dell'11/02/1994 e successive modificazioni.*», nonché il Codice degli Appalti Pubblici (Decreto Legislativo n.163 del 12/04/2006 «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive n.2004/17/CE e n.2004/18/CE.*»), hanno previsto, per l'attività di progettazione di un'opera pubblica, un approfondimento tecnico e procedurale articolato secondo tre livelli successivi e consequenziali, cui vengono associati altrettanti strumenti di valutazione ambientale delle scelte progettuali.

Il progetto preliminare, primo livello di approfondimento, dovrà essere in grado di definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori articolandosi, sostanzialmente, in una relazione che illustra le ragioni della scelta progettuale adottata, anche con riferimento ai profili ambientali e alla

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

fattibilità amministrativa e tecnica, e in una serie di schemi grafici relativi alle dimensioni, ai volumi, alla tipologia ed alle caratteristiche funzionali e tecnologiche del progetto.

Il successivo grado di approfondimento progettuale è il progetto definitivo in grado di individuare, in maniera compiuta, i lavori da realizzare relativamente alle indicazioni contenute nel progetto preliminare, contenendo, quindi, tutti gli elementi necessari per il rilascio delle autorizzazioni e delle approvazioni conseguenti.

Il progetto definitivo contiene, infatti, una relazione tecnica che descrive i criteri impiegati nella scelta progettuale e dei materiali impiegati e in una serie di disegni relativi alle caratteristiche principali delle opere e dei volumi da realizzare, comprensivi di computo metrico estimativo e degli studi e delle indagini occorrenti ad un grado di approfondimento tale da consentire i calcoli preliminari delle strutture e degli impianti (geognostico, idrologico, sismico, agronomico, biologico e chimico).

Infine, il progetto esecutivo dovrà determinare i dettagli dei lavori da eseguire e il loro relativo costo, consentendo, in tal modo, che ogni elemento sia caratterizzabile in forma, tipologia, qualità, dimensioni e prezzo.

Il Decreto del Presidente della Repubblica n.554 del 21/12/1999 «*Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3 della Legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni.*», attuativo della cosiddetta “*Legge Merloni*”, ha confermato la ripartizione secondo i tre livelli progettuali previsti dalla Legge n.109 dell'11/02/1994, specificandone compiutamente i contenuti e gli elaborati, anche di tipo ambientale, che il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo devono contenere.

Il progetto preliminare, descritto nello specifico dall'articolo 18 «*Documenti componenti il progetto preliminare*» del decreto di attuazione, prevede, infatti, oltre agli elaborati di tipo tradizionale come la relazione illustrativa del progetto, la relazione tecnica, le indagini geologiche, idrogeologiche e archeologiche preliminari, la planimetria generale e gli schemi grafici relativi, le prime indicazioni e le disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza e il calcolo sommario della spesa, anche uno studio di prefattibilità ambientale.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Tale studio, quindi, fa parte integrante della documentazione complessiva del progetto preliminare di un'opera pubblica, condizionandone, pertanto, anche i passi successivi del suo iter complessivo di autorizzazione.

Un altro strumento di valutazione ambientale, legato alle trasformazioni edilizie ed urbanistiche del territorio, è la Valutazione di Incidenza Ambientale ormai obbligatoria per piani e progetti ricadenti all'interno dei proposti Siti di Importanza Comunitaria, dei Siti di Importanza Comunitaria e delle Zone di Protezione Speciale.

In ambito nazionale, la valutazione d'incidenza viene disciplinata dall'articolo 6 «*Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357*» del Decreto del Presidente della Repubblica n.120 del 12/03/2003 «*Regolamento recante modifiche ed integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n.357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.*», che ha sostituito l'articolo 5 del Decreto del Presidente della Repubblica n.357 del 8/09/1997, che trasferiva nella normativa italiana i paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat".

Il Decreto del Presidente della Repubblica 357/97 è stato, infatti, oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione Europea che ha portato alla sua modifica ed integrazione da parte del Decreto del Presidente della Repubblica 120/2003.

Inoltre, anche questa procedura trova il suo incastro procedurale e abilitativo nella nuova disciplina edilizia introdotta con il Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001.

Altre norme italiane contenenti specifici riferimenti alla Valutazione d'Incidenza sono il Decreto Ministeriale del 03/04/2000 «*Elenco dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciali, individuati ai sensi delle Direttive n.92/43/CEE e n.79/409/CEE.*», ed il Decreto Ministeriale n.224 del 03/09/2002 «*Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000.*».

In base all'articolo 6 del nuovo Decreto del Presidente della Repubblica 120/2003, comma 1, nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso articolo 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Sono altresì da sottoporre a valutazione di incidenza (comma 3), tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti in un sito Natura 2000, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso, singolarmente o congiuntamente ad altri interventi.

Se tali progetti, poi, sono riferiti a interventi per i quali è previsto l'obbligo della procedura di VIA, si deve procedere secondo la normativa vigente in materia di VIA, affermando implicitamente che la relazione di incidenza ambientale costituisce parte integrante della documentazione necessaria per lo svolgimento della procedura complessiva.

Tuttavia, la Valutazione di Incidenza Ambientale, pur contenuta nella documentazione complessiva della procedura di VIA, deve essere chiaramente distinguibile e identificabile all'interno di uno SIA oppure riportata separatamente da questo.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al Decreto del Presidente della Repubblica 357/97, considerando che tale allegato non è stato modificato dal nuovo decreto.

Tali indirizzi riguardano la descrizione dettagliata del progetto o del piano, l'inquadramento generale del contesto ambientale di riferimento con una particolare attenzione agli aspetti rilevanti per gli obiettivi di conservazione del sito della rete "Natura 2000", come, ad esempio, il suolo, l'acqua, la flora, la fauna, il clima e soprattutto l'interazione complessiva tra la totalità di questi fattori ambientali, l'identificazione degli impatti e la valutazione della loro rilevanza e il rapporto sulle conclusioni finali della valutazione complessiva.

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

Il più recente strumento di valutazione ambientale delle scelte di trasformazione territoriale, in grado di avere un'incidenza diretta sulla normativa del Testo Unico dell'edilizia, è la VAS che rappresenta la nuova frontiera per la valutazione degli effetti ambientali legati all'attuazione di piani e programmi.

Tale strumento di valutazione ambientale estende, di fatto, i principi metodologici e operativi della procedura di VIA, confermando, in questo modo, l'importanza di valutare, a priori, i probabili effetti di piani e programmi sull'ambiente.

Questo strumento innovativo di valutazione ambientale, delineato dalla Direttiva n.2001/42/CE del 27/06/2001, ha introdotto una normativa tecnico-procedurale generale che consentirà agli Stati membri la più ampia possibilità di recepirla in tempi successivi.

Infatti, le nuove disposizioni comunitarie sulla valutazione ambientale di piani e programmi, da recepire compiutamente da parte degli Stati membri entro il 21/07/2004, potranno essere integrate nelle procedure già esistenti di adozione e approvazione definitiva di piani e programmi ovvero costituire il riferimento normativo obbligato per nuove specifiche procedure.

Anche questo strumento di valutazione ambientale, quindi, è strettamente connesso alla disciplina edilizia e soprattutto urbanistica.

La VAS costituisce un innovativo strumento di valutazione degli effetti ambientali relativi all'attuazione di determinati piani e programmi in quanto identifica, descrive e valuta i possibili significativi effetti ambientali tenendo conto degli obiettivi e dell'ambito territoriale di riferimento del piano e/o del programma.

La VAS persegue, infatti, il duplice obiettivo di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente negli atti di programmazione e pianificazione delle trasformazioni del territorio e di contribuire all'integrazione delle considerazioni di carattere ambientale durante l'elaborazione di un piano e/o di un programma che può avere effetti significativi sull'ambiente.

L'obiettivo fondamentale e prioritario di tale valutazione ambientale è, pertanto, quello di garantire che gli effetti legati all'attuazione complessiva di un piano e/o di un programma siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e comunque prima della loro adozione, in modo tale da fornire un utile supporto per la decisione finale di approvazione degli stessi.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

La VAS, infatti, deve consentire di acquisire informazioni, ulteriori rispetto alla conformità agli standard di legge, considerate utili e in alcuni casi indispensabili, per poter procedere alla decisione finale di approvazione del piano o del programma.

Deve essere, inoltre, sottolineato che la VAS non consiste nella semplice verifica della conformità di un intervento di trasformazione territoriale a soglie stabilite e a standard di legge, ma costituisce, contrariamente, una simulazione e una previsione di quello che accadrebbe all'ambiente coinvolto una volta attuate tutte le prefigurazioni di trasformazione del territorio previste dal piano o dal programma.

Infatti, la VAS ha la finalità principale di mettere in evidenza la compatibilità degli obiettivi e delle strategie operative di un piano o di un programma con gli obiettivi e gli standard di mantenimento e valorizzazione della qualità ambientale complessiva del territorio interessato dalla pianificazione e dalla programmazione prevista, relativamente a quelli che possono essere i livelli di sensibilità o vulnerabilità precedentemente individuati.

La VAS rappresenta, quindi, un supporto tecnico fondamentale al percorso di elaborazione di un piano o di un programma e pone anche le basi per una futura implementazione degli stessi consentendo di metabolizzare, all'interno degli interventi di trasformazione previsti, i concetti e i principi propri dello sviluppo sostenibile come, ad esempio, la progettazione eco-compatibile delle strutture, l'uso razionale delle risorse naturali, il risparmio di suolo e la certificazione ambientale (ISO 14000 e EMAS) della gestione territoriale.

Si può certamente affermare che la VAS costituisce, sia concettualmente sia tecnicamente, un'implementazione alla logica della VIA in quanto, facendo riferimento a determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente, garantisce la possibilità di analizzare tutti gli aspetti ambientali contemporaneamente, attraverso una visione complessiva e unitaria, tenendo in considerazione anche le eventuali implicazioni cumulative e diffuse nel tempo di tali effetti negativi sull'ambiente.

In sostanza la VAS dilata "concettualmente" il tradizionale e consolidato campo di applicazione della VIA, in quanto il riferimento è costituito dai piani e dai programmi che generalmente contengono l'insieme degli interventi di trasformazione del territorio, mentre la VIA si riferisce,

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

molto più limitatamente, ad uno solo di questi, trascurando inevitabilmente le implicazioni legate alla realizzazione di altri interventi di trasformazione del territorio e, quindi, i conseguenti impatti cumulabili.

La VAS, a differenza della VIA che si applica esclusivamente a determinati progetti di opere pubbliche o private, si applica ai piani e ai programmi che possono avere effetti rilevanti sull'ambiente interessato dalle trasformazioni previste in seguito alla loro attuazione.

Inoltre il legislatore comunitario ha ribadito, in modo assolutamente analogo alla VIA, la facoltà discrezionale di fissare delle soglie dimensionali da parte degli Stati membri, rispetto alle quali l'autorità ambientale decide se sottoporre o meno il piano o il programma alla valutazione ambientale strategica.

La quasi totalità delle leggi regionali e provinciali, attualmente vigenti ed operanti in materia di VAS dovrà essere adeguata secondo le nuove disposizioni comunitarie contenute nella direttiva sulla VAS, in quanto la loro entrata in vigore è avvenuta prima dell'emanazione della Direttiva n.2001/42/CE del 27/06/2001.

0.4.1 Riferimenti normativi comunitari riguardanti la VIA

- Direttiva n.85/337/CEE del 27/06/1985 «*Direttiva n.85/337/CEE del Consiglio, del 27/06/1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.*» (GUCE 20/7/85 serie L, n.175 del 05/07/1985);
- Direttiva n.96/61/CE del 24/09/1996 «*Direttiva n.96/61/CE del Consiglio, del 24/09/1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.*» (GUCE serie L, n.257 del 10/10/1996);
- Direttiva n.97/11/CE del 03/03/1997 «*Direttiva n.97/11/CE del Consiglio, del 03/03/1997, che modifica la Direttiva n.85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.*» (GUCE serie L, n.73 del 14/03/1997);
- Direttiva n.2001/42/CE del 27/06/2001 «*Direttiva n.2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27/06/2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.*» (GUCE serie L, n.197 del 21/07/2001);

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

- Direttiva n.35/2003/CE del 26/05/2003 «*Direttiva n.2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26/05/2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e modifica le Direttive del Consiglio n.85/337/CEE e n.96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso alla giustizia.*» (GUCE serie L, n.156 del 25/06/2003).

0.4.2 Riferimenti normativi nazionali riguardanti la VIA

- Legge n.349 dell'08/07/1986 «*Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.377 del 10/08/1988 «*Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale.*»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988 «*Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986, adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n.377 del 10/08/1988.*»;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente dell'11/08/1989 «*Pubblicità degli atti riguardanti al richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986, adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM n.377 del 10/08/1988.*»;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente n.1092/VIA/A.O.13.1 del 23/02/1990 «*Integrazione della circolare dell'11/08/1989 del Ministero dell'Ambiente, concernente: "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986; modalità dell'annuncio su quotidiani.*»
- Circolare Ministeriale del 30/03/1990 «*Assoggettabilità alla procedura dell'impatto ambientale dei progetti riguardanti i porti di seconda categoria classi II, III e IV ed in particolare i "porti turistici"; articolo 6, comma 2, della Legge n.349 dell'08/07/1986 e Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n.377 del 10/08/1988.*»;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 27/04/1992 «*Regolamentazione delle pronunce di compatibilità ambientale e norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986 per gli elettrodotti aerei esterni.*»;

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

- Circolare Ministeriale dell'01/12/1992 «Assoggettabilità alla procedura d'impatto ambientale dei progetti riguardanti le vie di rapida comunicazione. Articolo 6, comma 2, della Legge n.349 dell'08/07/1986 e successivi DPCM attuativi.»;
- Articolo 40 della Legge n.146 del 22/02/1994 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea. (L'articolo 40 concerne disposizioni in materia di valutazione di impatto relative ai progetti dell'Allegato II della Direttiva 85/337/CEE).»;
- Legge n.640 del 03/11/1994 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25/02/1991.»;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.526 del 18/04/1994 «Regolamento recante norme per disciplinare la valutazione dell'impatto ambientale relativa alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi.»;
- Legge n.146 del 22/02/1994 «Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1993.»;
- Circolare del Ministero dell'Ambiente del 15/02/1996 «Integrazione delle circolari 11/08/1989 e 23/02/1990 n.1092/VIA/A.O.13.1 del Ministero dell'Ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986; modalità dell'annuncio sui quotidiani.»;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996 «Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n.146 del 22/02/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.»;
- Circolare Ministeriale n.GAB/96/15208 del 07/10/1996 «Procedure di valutazione di impatto ambientale.»;
- Circolare Ministeriale n.GAB/96/15326 dell'08/10/1996 «Principi e criteri di massima della valutazione di impatto ambientale.»;
- Legge n.189 dell'01/07/1989 «Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n.115 dell'01/05/1997, recante disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva n.96/2/CE sulle comunicazioni mobili e personali.»;

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

- Decreto del Presidente della Repubblica dell'11/02/1998 *«Disposizioni integrative al DPCM n.377 del 10/08/1988, in materia di disciplina delle pronunce di compatibilità ambientale, di cui all'articolo 6 della Legge n.349 dell'08/07/1986.»;*
- Articolo 71 del Decreto Legislativo n.112 del 31/03/1998 *«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge n.59 del 15/03/1997. Testo coordinato ed aggiornato al D.L. n.343 del 07/09/2001.»;*
- Decreto del Presidente della Repubblica del 03/07/1998 *«Termini e modalità dello svolgimento della procedura di valutazione di impatto ambientale per gli interporti di rilevanza nazionale.»;*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 04/08/1999 *«Applicazione della procedura di valutazione di impatto ambientale alle dighe di ritenuta.»;*
- Decreto del Presidente della Repubblica n.348 del 02/09/1999 *«Regolamento recante norme tecniche concernenti gli studi di impatto ambientale per talune categorie di opere.»;*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999 *«Atto di indirizzo e coordinamento che modifica ed integra il precedente atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n.146 del 22/02/1994, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.»;*
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 01/09/2000 *«Modificazioni e integrazioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 03/09/1999, per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della Legge n.146 del 22/02/1994, in materia di valutazione dell'impatto ambientale.»;*
- Legge n.93 del 23/03/2001 *«Disposizioni in campo ambientale.»;*
- Decreto Legislativo n.190 del 20/08/2002 *«Attuazione della Legge n.443 del 21/12/2001, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. [Grandi Opere Infrastrutturali] .»;*
- Circolare del Ministero dell'Ambiente del 25/11/2002 *«Integrazione delle circolari 11/08/1989, 23/02/1990, n.1092/VIA/A.O.13.1 e 15/02/1996 del Ministero dell'ambiente, concernente "Pubblicità degli atti riguardanti la richiesta di pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'art.6 della L. n.349 dell'08/07/1986", modalità dell'annuncio sui quotidiani.»;*

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

- Decreto Legge n.315 del 14/11/2003 «Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.» (Convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della Legge n.5 del 16/01/2004);
- Decreto Legge n.25 del 18/02/2003 «Disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico.» (Convertito in legge, con modifiche, dall'articolo 1 della Legge n.83 del 17/04/2003);
- Decreto Ministeriale dell'01/04/2004 «Linee guida per l'utilizzo dei sistemi innovativi nelle valutazioni di impatto ambientale.»;
- Decreto Ministeriale dell'01/06/2004 «Regolamentazione delle modalità di versamento del contributo di cui al comma 5 dell'articolo 3 del Decreto Legge n.25 del 18/02/2003, convertito, con modificazioni, nella Legge n.83 del 17/04/2003.»;
- Legge n.308 del 15/12/2004 «Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.»;
- Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 «Norme in materia ambientale.»;
- Decreto Legge n.173 del 12/05/2006 «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare.»;
- Legge n.228 del 12/07/2006 «Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa.»;
- Decreto Legge n.300 del 28/12/2006 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»;
- Legge n.17 del 26/02/2007 «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.»;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 07/03/2007 «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999, recante: "Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n.146, concernente disposizioni in materia di valutazione dell'impatto ambientale.»;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.90 del 14/05/2007 «Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248»;
- Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 «Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale.».

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

0.4.3 Riferimenti normativi riguardanti la VIA nella Regione Puglia

- Decreto di Giunta Regionale Puglia n.4444 del 22/07/1997 «Recepimento da parte della Regione Puglia del Decreto del Presidente della Repubblica del 12/04/1996.»;
- Legge Regionale (Puglia) n.13 del 25/09/2000 «Procedure per l'attuazione del programma operativo della regione Puglia 2000-2006.»;
- Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001 «Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale.»;
- Legge Regionale (Puglia) n.17 del 14/06/2007 «Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale.»;
- Rettifica del Consiglio Regionale alla Legge Regionale (Puglia) n.17 del 14/06/2007 (pubblicata sul BURP n.111 del 02/08/2007);
- Articolo 10 della Legge Regionale (Puglia) n.25 del 03/08/2007 «Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007.»;
- Legge Regionale (Puglia) n.40 del 31/12/2007 «Disposizioni per la formazione del bilancio previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008 – 2010 della Regione Puglia.».

0.4.4 Norme tecniche riguardanti la VIA

- UNI 10742 «Impatto ambientale – Finalità e requisiti di uno studio di impatto ambientale).»;
- UNI 10743 «Impatto ambientale – Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di trattamento di rifiuti speciali (pericolosi e non).»;
- UNI 10744 «Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di termoutilizzazione o di incenerimento di rifiuti urbani ed assimilabili.»;
- UNI 10745 «Studi di impatto ambientale Terminologia.»;
- UNI 10908 «Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di impianti di depurazione delle acque reflue civili.»;
- UNI 10964 «Studi di impatto ambientale - Guida alla selezione dei modelli matematici per la previsione di impatto sulla qualità dell'aria.»;
- UNI 10974 «Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di discariche di rifiuti.»;
- UNI 10975 «Impatto ambientale - Linee guida per la redazione degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti di attività di cava.»;

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

- UNI EN ISO 14042 «*Gestione ambientale - Valutazione del ciclo di vita - Valutazione dell'impatto del ciclo di vita.*»;
- UNI 11109 «*Impatto ambientale. Linee guida per lo studio dell'impatto sul paesaggio nella redazione degli studi di impatto ambientale.*»;
- ISO 1996-1 «*Acoustics - Description and measurement of environmental noise - Basic quantities and procedures [Acustica - Descrizione e misurazione del rumore ambientale - Procedure e quantità base] .*»;
- ISO 1996-2 «*Acoustics - Description and measurement of environmental noise - Acquisition of data pertinent to land use [Acustica - Descrizione e misurazione del rumore ambientale - Acquisizione dei dati pertinenti all'uso del territorio] .*»;
- ISO 2631 «*Evaluation of human exposure to whole-body vibration [Valutazione dell'esposizione dell'uomo alle vibrazioni al corpo intero].*».

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1. CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA IN MATERIA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA, NONCHÉ AGLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E URBANISTICA

1.1 Inquadramento del sito con riferimento allo strumento urbanistico vigente (classificazione del PRG)

Il sito in cui sarà ubicato l'impianto ricade in agro di Palagiano (TA), precisamente in località "Lamoscella", lungo il Corso Lenne (il cui prolungamento diventa la Strada Provinciale 31), in un'area della superficie di 2.700 m², identificata al NCT/NCEU del Comune di Palagiano al foglio di mappa n.23 – particelle nn.79 e 606, sub.1, compresa nel Foglio n.202 della Carta d'Italia – Tavoletta IV SO "PALAGIANO" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI).

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.1 – Stralcio Foglio n.202 della Carta d'Italia – Tavoleta IV SO "PALAGIANO" – Edizione 1 – Serie M 891 redatta dall'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI)

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Le coordinate geografiche di ubicazione dell'impianto sono le seguenti nelle due rappresentazioni cartografiche:

- UTM: latitudine 40° 34' 12" N e longitudine 17° 02' 01" E (ricavate dalla consultazione della programma Google Earth);
- Gauss-Boaga: 2692132 E; 4492991 N.

L'impianto è ubicato in una zona che presenta un andamento plano-altimetrico pressoché pianeggiante con quote sul livello del mare pari a circa 27÷30 m ed è decisamente ben collegata sul piano della viabilità stradale.

Infatti, l'area in oggetto si trova, all'esterno del centro abitato, lungo il corso Lenne, il cui prolungamento (la Strada Provinciale 31) collega l'abitato di Palagiano con la Strada Statale 106 "Ionica", importante arteria attraverso la quale, in breve tempo, è possibile raggiungere il porto polisettoriale di Taranto.

L'impianto sarà ubicato in una zona dedicata, urbanisticamente, agli insediamenti agricoli (zona omogenea E – agricola, dal vigente Piano di Fabbricazione del comune di Palagiano); in particolare il fabbricato presente nell'area (che corrisponde alla particella catastale n.606 sub.1) è stato condonato a destinazione artigianale e realizzato con permesso di costruire n.25 del 14/10/2003, mentre per la parte rimanente (coincidente con la particella n.79) si richiede con la presente una attribuzione di destinazione d'uso di tipo industriale.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.2 Situazione vincolistica del sito

1.2.1 Piano Urbanistico Tematico Territoriale per il Paesaggio (PUTT/P)

Il Piano Urbanistico Tematico Territoriale per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia è stato approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Puglia n.1748 del 15/12/2000 «*PUTT Piano urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio. Approvazione definitiva.*» e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.6 dell'11/01/2001.

Come riscontrato dall'esatta ubicazione del sito (Stralcio della Tav. C.1 del PUTT, Serie n.11, Carta delle articolazioni territoriali della pianificazione paesistico-ambientale nella scala 1:25.000), l'area interessata appartiene all'ambito territoriale esteso di tipo "E" ovvero meglio indicato "laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico".

Segue una disamina del rapporto esistente tra l'area in cui è ubicato l'impianto e il regime vincolistico vigente.

1.2.2 Vincoli ex lege 1497

L'assoggettamento a tale norma concernente la protezione del paesaggio impone il rilascio di parere da parte del Ministero per i Beni Architettonici e Culturali, tramite la competente Soprintendenza per i Beni Ambientali, Architettonici, Artistico e Storici.

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "Vincoli ex lege 1497".

1.2.3 Decreti Galasso

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "Decreti Galasso".

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.2.4 Vincoli idrogeologici

L'assoggettabilità a tale norma impone il rilascio di nulla osta per movimenti di terra necessari da parte dell'ufficio competente.

L'area in cui è ubicato l'impianto è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Vincoli idrogeologici*", tuttavia non si intende assoggettata a tale vincolo, in quanto non sono previsti ampliamenti e/o modifiche sostanziali rispetto a quanto già autorizzato e non si hanno alterazioni dell'assetto idrogeologico.

1.2.5 Boschi – Macchia – Biotipi – Parchi

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Boschi – Macchia – Biotipi – Parchi*".

1.2.6 Catasto Delle Grotte

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Catasto Delle Grotte*".

1.2.7 Vincoli e segnalazioni architettonici – archeologici

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Vincoli e segnalazioni architettonici – archeologici*".

1.2.8 Idrologia superficiale

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Idrologia superficiale*".

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.2.9 Usi civici

L'area in cui è ubicato l'impianto è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Usi civici*", tuttavia non si intende assoggettato a tale vincolo, in quanto non sono previste realizzazioni di opere che provochino alterazioni delle visuali panoramiche o dell'assetto attuale.

1.2.10 Strumentazione urbanistica

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Strumentazione urbanistica*".

1.2.11 Vincoli faunistici

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Vincoli faunistici*".

1.2.12 Geomorfologia

L'area in cui è ubicato l'impianto non è sottoposta a tale vincolo come rilevabile dalla documentazione cartografica: "*Geomorfologia*".

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.2.13 Riepilogo della situazione vincolistica esistente e cartografia tematica di riferimento

Vincolo PUTT	Situazione vincolistica
Vincoli ex lege 1497	Non sottoposto
Decreti Galasso	Non sottoposto
Vincoli idrogeologici	Non sottoposto
Boschi - Macchia - Biotipi – Parchi	Non sottoposto
Catasto Delle Grotte	Non sottoposto
Vincoli e segnalazioni architettonici – archeologici	Non sottoposto
Idrologia superficiale	Non sottoposto
Usi civici	Sottoposto
Strumentazione urbanistica	Non sottoposto
Vincoli faunistici	Non sottoposto
Geomorfologia	Non sottoposto

Qui di seguito, in riferimento all'ubicazione dell'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl., si riportano gli stralci della cartografia tematica in riferimento a ciascun titolo vincolistico del PUTT/P.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.2 – Stralcio PUTT/P - Titolo 00 – Cartografia di base.




Figura 1.3 – Stralcio PUTT/P - Titolo 0 – Quadri catastali.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.4 – Stralcio PUTT/P - Titolo 01 – Vincoli ex L. n.1497/39.




Figura 1.5 – Stralcio PUTT/P - Titolo 02 – Decreti Galasso (Galassini).

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.6 – Stralcio PUTT/P - Titolo 03 – Vincoli idrogeologici.




Figura 1.7 – Stralcio PUTT/P - Titolo 04 – Boschi – Macchie – Biotipi – Parchi.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.8 – Stralcio PUTT/P - Titolo 04 bis – Catasto Grotte.




Figura 1.9 – Stralcio PUTT/P - Titolo 05 – Vincoli e segnalazioni architettonico-archeologiche.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.10 – Stralcio PUTT/P - Titolo 06 – Idrogeologia superficiale.




Figura 1.11 – Stralcio PUTT/P - Titolo 07 – Usi civici su carta I.G.M.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura I.12 – Stralcio PUTT/P. - Titolo 07 bis – Usi civici su quadri catastali.




Figura I.13 – Stralcio PUTT/P - Titolo 09 – Vincoli faunistici.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.14 – Stralcio PUTT/P - Titolo 10 – Geomorfologia.




Figura 1.15 – Stralcio PUTT/P - Titolo 11 – Ambiti Territoriali Estesi (ATE).

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.3 Ambiti Territoriali Distinti (ATD)

Gli elementi strutturanti il territorio si articolano nei sottosistemi:

- assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
- copertura botanico-vegetazionale, colturale e presenza faunistica;
- stratificazione storica dell'organizzazione insediativa.

Per ciascuno dei sottosistemi e delle relative componenti, le norme relative agli ambiti territoriali distinti specificano:

- la definizione che individua, con o senza riferimenti cartografici, l'ambito delle sue caratteristiche e nella sua entità minima strutturante;
- la individuazione dell'area di pertinenza (spazio fisico di presenza) e dell'area annessa (spazio fisico di contesto);
- i regimi di tutela;
- le prescrizioni di base.

L'area in cui è ubicato l'impianto non ricade in tale ambito come rilevabile dalla documentazione cartografica: *"Ambiti Territoriali Distinti"*.

La cartografia prodotta per lo studio della zona, dalle concordanze con gli elaborati del PUTT *"Paesaggio"*, in particolare la cartografia C.1, C.2, C.3 e C.4, ha permesso di eseguire le seguenti analisi per ogni singola componente.

1.3.1 Componenti geo-morfo-idrogeologiche (Capo II)

In prossimità dell'area in cui è ubicato l'impianto, non sono presenti emergenze geologiche di riconosciuto valore scientifico (e relative *"aree di pertinenza"* e/o *"aree annesse"*) come grotte, doline o puli, gravine e lame.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.3.2 Componenti botanico-vegetazionali (Capo III)

L'area in cui è ubicato l'impianto non è contigua a emergenze di questo ambito di riconosciuto valore scientifico né alle relative "aree di pertinenza" e/o "aree annesse" come boschi e macchie, beni naturalistici di riconosciuto rilevante valore scientifico sia faunistico sia floristico né a parchi regionali e/o comunali.

1.3.3 Componenti Storico-Culturali (Capo IV)

La precisa localizzazione del sito indica la totale assenza di "zone archeologiche" di "beni architettonici extraurbani" o di "punti panoramici" in zone interessate dall'impianto.

Il territorio di Palagiano in cui ricade l'area di cui trattasi non è caratterizzato dalla presenza di beni diffusi del paesaggio agrario:

- piante isolate o a gruppi, sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica;
- alberature stradali e poderali;

A conclusione di quanto sopra esposto e in merito alla "descrizione dei potenziali impatti ambientali con riferimento alle vigenti normative", si può affermare l'impianto e le attività di recupero di rifiuti non pericolosi ivi svolte non comportano modifiche sostanziali ai caratteri della zona in cui ricade l'impianto già esistente e, pertanto, rispettano le "direttive di tutela" dell'articolo 3.05 delle NTA del PUTT "Paesaggio", in particolare per quanto indicato ai punti sotto illustrati.

Punto 3.02 per il sistema "assetto geologico, geomorfologico ed idrogeologico": resta inalterato l'assetto geomorfologico d'insieme, si ha la conservazione e la difesa dell'assetto idrogeologico, si ha la riduzione delle condizioni di rischio.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Punto 3.03 per il sistema *“copertura botanico-vegetazionale e colturale”*: vi è la compatibilità con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico/vegetazionale, la sua ricostituzione, le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo.

Punto 3.04 per il sistema *“stratificazione storica dell'organizzazione insediativa”*: non essendoci elementi di importanza storico-insediativa, vi è la compatibilità con le finalità di salvaguardia e, di contro, non vi è necessità di individuare i modi per innescare processi di corretto riutilizzo e valorizzazione.

1.4 Ambiti Territoriali Estesi (ATE)

Il PUTT/P perimetra ambiti territoriali, con riferimento al livello dei valori paesaggistici, di:

- 1) valore eccezionale (*“A”*), laddove sussistano condizioni di rappresentatività di almeno un gene costitutivo di riconosciuta unicità e/o singolarità, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- 2) valore rilevante (*“B”*), laddove sussistano condizioni di compresenza di più beni costitutivi, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- 3) valore distinguibile (*“C”*), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo, con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- 4) valore relativo (*“D”*), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussiste la presenza di vincoli diffusi che ne individuino una significatività;
- 5) valore normale (*“E”*), laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico.

Per le aree inserite in ambiti estesi, il rilascio di autorizzazioni impone indirizzi di tutela atti a perseguire obiettivi di salvaguardia e valorizzazione paesaggistico-ambientale.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

L'area in cui è ubicato l'impianto, come già indicato innanzi e come rilevabile dalla documentazione cartografica "Ambiti Territoriali Estesi", ricade in ambiti territoriali estesi di tipo "E" e cioè "laddove non è direttamente dichiarabile un significativo valore paesaggistico".

1.5 Piano di fabbricazione (PdF)

L'impianto sarà ubicato in una zona dedicata, urbanisticamente, agli insediamenti agricoli (zona omogenea "E" – agricola, dal vigente PdF del comune di Palagiano); in particolare il fabbricato presente nell'area (che corrisponde alla particella catastale n.606 sub.1) è stato condonato con destinazione d'uso artigianale con permesso di costruire in sanatoria n.25 del 14/10/2003, mentre l'area di pertinenza (coincidente con la particella n.79) ha conservato la destinazione d'uso agricola.

Ai fini della presente richiesta di Assoggettabilità a VIA si è previsto il cambio di destinazione d'uso della particella n.79.

La variante risponde pienamente al punto 10.2 delle linee-guida dello "Sportello Unico per le Attività Produttive. Linee guida per l'applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n.447 e successive modificazioni" approvato con Delibera di Giunta della Regione Puglia n.2000 del 27/11/2007, in quanto attualmente il comune di Palagiano è caratterizzato dalla mancanza di un'area per la realizzazione di insediamenti produttivi.

Pertanto, in seguito alla Variante Urbanistica, l'area in oggetto rispetterà gli atti di indirizzo indicati nel "Piano regionale di gestione dei rifiuti. Aggiornamento, completamento e modifica." adottato con Decreto del Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.187 del 09/12/2005, in particolare al suo paragrafo 8.2 "Localizzazione degli impianti", laddove si prescrive che gli impianti di recupero devono essere ubicati in siti che lo strumento urbanistico destina attività industriale.

1.6 Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

Con riferimento alla Delibera n.25 del 15/12/2004 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia è stato adottato il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), inteso come primo atto di pianificazione dell'Autorità di Bacino, che non deve essere considerato

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

come un vincolo per lo sviluppo delle attività economiche e produttive del territorio di competenza dell'Autorità ma al contrario come uno strumento che possa garantire tale sviluppo in modo sostenibile e compatibile con le caratteristiche fisiche, sociali e ambientali dello stesso territorio.

Da un'attenta lettura della Delibera n.39 del 30/11/2005 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia di approvazione del PAI, emerge che se da un lato risultano soggette a misura di salvaguardia vaste aree del territorio che, in base allo stato attuale delle conoscenze, risultano esposte ad alto rischio idrogeologico, dall'altro lato, allo scopo di non costituire ostacolo al sopra citato sviluppo, è data la possibilità di realizzare sia infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico sia grandi insediamenti abitativi o produttivi nelle sopra citate aree a condizione che uno studio di compatibilità idrogeologica dimostri che le stesse aree non sono soggette a rischio previo anche realizzazione di opportuni interventi per la mitigazione dello stesso rischio.

In alcuni casi, gli interventi di mitigazione del rischio possono ridursi a semplici accorgimenti da adottare nella progettazione e nella realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti stessi.

Lo studio di compatibilità idrologica ed idrogeologica, laddove previsto dalla Delibera n.25 del 15/12/2004 e dalle Misure di salvaguardia, è soggetto al parere dell'Autorità di Bacino che ne verifica la rispondenza con le indicazioni già date a riguardo, soprattutto allo scopo di garantire la coerenza con la pianificazione di bacino in atto.


Tale Piano di Assetto Idrogeologico è soggetto a valutazioni e revisioni periodiche propositive da parte di Amministrazioni Comunali, o in base a studi specifici, in evoluzione parallela alle evoluzioni della realtà del territorio che vengono valutate dall'Autorità di Bacino.

Sono, pertanto, effettuate periodiche rivisitazioni delle perimetrazioni delle aree a rischio esondazioni (attualmente aggiornate al 07/08/2009) e delle aree a pericolosità idraulica per garantire un corretto sviluppo sostenibile del territorio.

In relazione alla perimetrazione attualmente aggiornata, l'area in cui è ubicato l'impianto non rientra in nessuna area soggetta a rischio esondazione o area a pericolosità idraulica.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.7 Piano regionale di gestione dei rifiuti

La Regione Puglia ha vissuto per anni una situazione critica, ossia una situazione socioeconomica-ambientale dichiarata di *“stato di emergenza”* conclusasi il 31 gennaio 2007.

L'attività di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti è stata regolata dal Decreto Ronchi sino al 29/04/2006, data di entrata in vigore del Testo Unico Ambientale.

Inoltre, con l'emanazione del Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti n.41 del 06/03/2001: *«Piano di gestione di rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate.»*, in attuazione dell'articolo 1, comma 5 dell'Ordinanza del Ministero dell'Interno n.3077 del 04/08/2000, è stato adottato il piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate della Regione Puglia, a cui è seguito, come suo completamento, integrazione e modificazione il Decreto del Commissario Delegato Emergenza Rifiuti n.296 del 30/09/2002: *«Ambiti territoriali ottimali – Autorità per la gestione rifiuti urbani - Personalità Giuridica.»*

Il Piano di gestione dei rifiuti e delle bonifiche delle aree inquinate prevede:

- la definizione di strategie per la riduzione dei volumi, della quantità e della pericolosità dei rifiuti;
- le linee di indirizzo generale per la gestione dei rifiuti urbani;
- l'organizzazione dei bacini per la gestione associata dei rifiuti urbani;
- la gestione dei rifiuti speciali;
- il piano di bonifica delle aree inquinate.

Gli obiettivi fissati dal Piano di gestione sono:

- la contrazione dei consumi;
- la modifica dei cicli produttivi attraverso lo sviluppo e la diffusione delle innovazioni di processo di prodotto;
- la sottrazione di maggiori quote di residui dal circuito dello smaltimento dei rifiuti attraverso lo sviluppo delle attività di riciclo e riutilizzo dei residui in cicli produttivi.

Il Piano invita le imprese a dotarsi delle certificazioni di qualità ambientale degli impianti produttivi (EMAS, ISO 14000 e il più recente sistema IPPC di prevenzione e controllo integrato

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

dell'ambiente), ad adottare le migliori tecnologie disponibili per la produzione (ECOLABEL), a far ricorso a sistemi di monitoraggio ambientale dei propri cicli produttivi (sistemi di Ecoaudit).

Per quanto riguarda l'azione complessiva, mirata alla sottrazione di quote di rifiuto urbano, il Piano prevede azioni organizzative, azioni infrastrutturali e azioni di sensibilizzazione e informazione/formazione.

Non emerge in esso, però, una chiara consapevolezza delle modificazioni che deriveranno dal (pur previsto) diffondersi ed incrementarsi delle raccolte differenziate e manca l'indispensabile coerenza tra gli obiettivi della raccolta differenziata e le prescrizioni/previsioni contenute negli atti emanati successivamente.

Alla luce di ciò, si è resa necessaria la revisione del "Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani" in Puglia per effetto dell'azione commissariale, rivalutando lo stesso in direzioni necessarie per far fronte ai suddetti effetti negativi.

Tale revisione è stata resa efficace dall'entrata in vigore del Decreto Commissario Delegato Emergenza Ambientale n.187 del 09/12/2005: «*Aggiornamento, completamento e modifica del piano regionale di gestione dei rifiuti adottato con decreto commissariale n.41/2001, così come completato, integrato e modificato con il decreto commissariale n.296/2002.*», con cui si è ritenuto di orientare lo sforzo di approfondimento e revisione dello stesso nelle seguenti direzioni:

- riprendere in considerazione la composizione merceologica dei rifiuti urbani, cercando di individuare alcune modifiche da apportare a quella sin qui utilizzata, al fine di impiegare una base che possa essere ritenuta il più vicina alla realtà;
- quantificare gli obiettivi di riduzione dei rifiuti e precisare quelli di raccolta differenziata per ciascuna filiera, ricalcolando quindi gli "indici di recupero-obiettivo" alla luce delle abbondanze relative delle diverse frazioni nei rifiuti "residuali";
- calcolare, quindi, le quantità di rifiuti residue e la relativa composizione merceologica, anche al fine di valutare l'utilità e il fabbisogno di un ipotetico utilizzo energetico;
- calcolare il fabbisogno impiantistico complessivo della Regione;
- estendere l'impostazione adottata ad un orizzonte temporale non eccessivamente ridotto, in modo da riscontrare il modificarsi del fabbisogno impiantistico man mano che le raccolte differenziate si consolidano.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Gli obiettivi del piano consistono nel procedere ad una raccolta differenziata (RD), che entro il 2010 raggiunga il 55% del rifiuto urbano prodotto, con incentivi per la riduzione del rifiuto e il riciclo dello stesso.

A tutt'oggi, nelle more della realizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti urbani attivati dal Commissario delegato e dell'ulteriore sviluppo dei risultati della raccolta differenziata, la maggiore quota di gestione dei rifiuti urbani continua ad essere sostenuta dagli impianti di discarica controllata preesistenti al piano regionale; man mano che tali impianti esauriscono le relative volumetrie, si determinano sul territorio situazioni di crisi ed emergenza.

Gli obiettivi e le finalità cui la gestione dei rifiuti deve tendere, secondo la legislazione comunitaria e nazionale, sono in primo luogo quelli della prevenzione della produzione dei rifiuti ed in secondo luogo della riduzione della destinazione allo smaltimento mediante la formazione e l'attivazione di sistemi, azioni e mezzi che consentano il massimo recupero di materiali e di energia.

La situazione che oggi si registra relativamente all'autonoma concreta capacità del sistema produttivo della Regione di destinare al riciclo oggetti qualificati come rifiuti ovvero di utilizzare prodotti e Materie Prime Secondarie (MPS) derivanti dal trattamento di rifiuti, può considerarsi oggettivamente di scarso significato e rilevanza in rapporto al complessivo fabbisogno rapportato alla produzione dei rifiuti stessi.

In realtà, il mercato dell'utilizzazione si dimostra scarsamente ricettivo e quasi assolutamente disinteressato, tanto da poterne dedurre una mancanza di interesse economico significativo.

Va detto che l'interesse economico del sistema produttivo a ricevere nei propri processi MPS derivanti da rifiuti e quindi a concretizzare la vera finale utilizzazione, che sola giustifica e rende proficue le attività intermedie di messa in riserva, trattamento e recupero, si fonda generalmente sui molteplici fattori ed elementi che compongono il mercato, ma viene altresì influenzato e condizionato dagli eventuali pesi ed oneri, anche economici, che direttamente derivano dall'applicazione delle leggi che regolano la materia.

In mancanza di un sufficiente interesse economico, il possibile incremento del recupero di materiali da rifiuto e del loro utilizzo può ottenersi solo mediante un sostegno finanziario adeguato da parte pubblica.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

Per quanto concerne i materiali derivanti dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani ed almeno per le quantità corrispondenti alle percentuali finora raggiunte, si può considerare di massima acquisita la certezza dell'utilizzo; tale acquisizione, infatti, si fonda su presidi normativi che in buona sostanza attribuiscono alla parte pubblica l'eventuale maggior onere finanziario del complessivo servizio, diminuito del prezzo di mercato della materia prima secondaria ottenuta.

L'utilizzazione dei relativi materiali (imballaggi primari di carta, legno, metalli, vetro e plastica, ovvero rifiuti di carta, legno, metalli, vetro e plastica) è allo stato concreta e verificata per i quantitativi che si raccolgono in modo differenziato, fatto salvo il residuo scarto dell'eventuale trattamento, non precisamente quantificabile, ma contenuto entro limiti percentualmente modesti.

Relativamente al recupero di materiali da rifiuti speciali (in massima parte residui e scarti dei processi produttivi), esso è fortemente condizionato da fattori di convenienza economica e quindi di mercato.

Per quanto sopra esposto, l'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl si inserisce perfettamente all'interno del bilancio economico ambientale, delle politiche comunitarie, in linea con la previsione di misure che favoriscano e promuovano la prevenzione, la raccolta differenziata, il riutilizzo e il riciclaggio e soprattutto con tutte le priorità individuate dal suddetto Piano.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.8 Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGRU)

Il Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PPGRU) si pone come strumento tecnico di supporto per le attività di pianificazione, programmazione ed organizzazione del ciclo integrato di gestione (raccolta, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti solidi urbani (RSU) da parte della Provincia di Taranto.

Tale strumento si propone da elemento di raccordo fra il *"Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani"* ed i singoli *"Piani d'Ambito"* che le autorità territoriali competenti hanno già predisposto o sono chiamate a predisporre nel breve tempo possibile.

Il PPGRU parte da un'ampia ricognizione dello stato attuale del territorio tesa ad approfondire la conoscenza dei diversi aspetti che influiscono la gestione dei rifiuti urbani nella provincia jonica nei prossimi anni.

Per quanto riguarda l'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti di trattamento rifiuti, con il presente piano si fornisce uno strumento operativo che tiene conto dei vincoli relativi all'uso del territorio previsti dai diversi strumenti di pianificazione che vanno ad integrare i criteri di ubicazione previsti dalle norme di settore relativamente alle diverse tipologie di impianti.

Con Delibera di Consiglio Provinciale n.80 del 19/12/2007 si è stabilito di procedere nella redazione del PPGRU, contenente anche l'individuazione delle zone idonee alla localizzazione di impianti di recupero di smaltimento dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti di cui alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 197 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, e di avvalersi per l'esecuzione, ai sensi del comma 2 dell'articolo 197 *«Competenze delle Provincie»* dello stesso Decreto Legislativo, mediante affidamento in convenzione, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Puglia, organismo pubblico istituito con Legge Regionale n.6 del 22/01/1999: *«Sistema regionale della prevenzione. Istituzione dell'agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA).»* e sue successive modifiche ed integrazioni.

La Convenzione tra Provincia di Taranto ed ARPA Puglia avente ad oggetto la redazione del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti Urbani è stata sottoscritta in data 14/02/2008 e recepita

71/212

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

con Deliberazione del Direttore Generale n.296 del 01/04/2008, mediante l'istituzione di un gruppo di lavoro (Deliberazione Direttore Generale n.478 del 23/05/2008) seguito e coordinato dall'ARPA Puglia.

Per ottemperare a tale compito, ARPA Puglia ha affidato con apposita Convenzione di Ricerca al Dipartimento di Ingegneria dell'Ambiente e per lo Sviluppo Sostenibile (DIASS) del Politecnico di Bari le attività di supporto tecnico-scientifico alla predisposizione del PPGRU.

Tale Convenzione è stata sottoscritta in data 17/04/2008 e recepita con atto deliberativo n.424 del 06/05/2008.

ARPA Puglia si avvale, inoltre, della collaborazione di ESPER Srl di Torino, una società esperta nella redazione di piani provinciali e regionali in materia di rifiuti e nelle procedure di Valutazione Ambientale Strategica (VAS).

Come già anticipato pubblicamente nella Conferenza Stampa del 28/03/2008 di presentazione ufficiale del progetto di predisposizione del PPGRU e secondo quanto riportato nel "Documento di Scoping", condiviso con le Autorità competenti in occasione della "Prima Conferenza Consultiva di Piano" del 30/06/2008, l'iter procedurale prevede di sviluppare la redazione del PPGRU in due fasi:

- Documento di Indirizzo (primo stralcio del Piano) contenente il quadro dell'attuale gestione dei rifiuti e l'illustrazione dei vari scenari ipotizzabili e dei criteri di localizzazione, accompagnato dal "Rapporto Ambientale Preliminare";
- Documento di Piano (versione definitiva), in cui verrà sviluppato lo scenario ritenuto più corretto ed idoneo per affrontare e risolvere le criticità individuate nella Provincia di Taranto e verranno individuate le aree non idonee e idonee alla localizzazione degli impianti corredato nel "Rapporto Ambientale Definitivo".

Durante la "Seconda Conferenza Consultiva di Piano", tenutasi il 27/01/2009, il Documento di Indirizzo ed il relativo Rapporto Ambientale Preliminare sono stati sottoposti a consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale, i quali hanno espresso considerazioni in merito alle scelte strategiche individuate ed alle prime valutazioni effettuate.

A seguito dell'analisi degli esiti delle consultazioni si è quindi proceduto alla redazione delle versioni definitive del presente Documento di Piano e del Rapporto Ambientale.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Durante la "Terza Conferenza Consultiva di Piano", tenutasi il 25/06/2009, i documenti costituenti la "Proposta di Piano" sono stati oggetto di consultazione da parte dei soggetti competenti in materia ambientale e del pubblico interessato, i quali hanno espresso ulteriori osservazioni e suggerimenti prima dell'approvazione definitiva da parte della Provincia.

1.8.1 Contenuti del documento di Piano del PPGRU

In questo documento viene riportata l'analisi conoscitiva della realtà provinciale, la definizione degli obiettivi di piano, la scelta dello scenario organizzativo ed impiantistico per la gestione del ciclo integrato, l'implementazione di una metodologia di localizzazione degli impianti, la definizione di indirizzi ed azioni per l'attuazione del Piano.

In particolare, il documento avrà i contenuti essenziali riportati qui di seguito:

- sintesi dell'attuale quadro normativo, pianificatorio e territoriale;
- ricognizione di dettaglio dello stato attuale della gestione dei rifiuti urbani in Provincia di Taranto mediante raccolta, sistematizzazione ed analisi dei dati disponibili reperiti presso gli enti interessati (Regione, Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale, ARPA, Provincia, CCIAA, ecc.);
- identificazione degli obiettivi da perseguire a livello provinciale in termini di prevenzione e riduzione della produzione, di raccolta differenziata, di recupero e smaltimento;
- organizzazione dei sistemi di raccolta differenziata ed indifferenziata al fine di personalizzare ed ottimizzare il servizio in funzione di aree territoriali omogenee;
- definizione degli scenari di trattamento dei rifiuti residuali dalla raccolta differenziata sulla scorta di tecnologie consolidate ed applicate in contesti territoriali simili a quello della provincia di Taranto, al fine di individuare le migliori soluzioni possibili per il territorio provinciale, da proporre alla Regione in fase di aggiornamento del vigente Piano Regionale dei rifiuti urbani;
- stima preliminare dei costi di riferimento della gestione integrata dei RSU sulla base di quanto previsto dal Piano;
- implementazione di una metodologia di localizzazione degli impianti di trattamento di rifiuti urbani mediante applicazione e sovrapposizione della vincolistica relativa agli strumenti urbanistici e territoriali e dedotta da norme e leggi generali di pianificazione e di

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

settore della gestione rifiuti, con individuazione e rappresentazione cartografica delle macroaree non idonee, potenzialmente non idonee ed idonee;

- esposizione delle azioni per l'attuazione del piano, comprendenti misure per la prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti, per l'incremento della raccolta differenziata, di informazione, comunicazione e sensibilizzazione, di supporto agli ATO e di monitoraggio del Piano.

Il Documento di Piano del PPGRU viene redatto congiuntamente alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) effettuata secondo i criteri della *“Direttiva 2001/42/CE del parlamento europeo e del consiglio del 27/06/2000 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente”*, al fine di garantire la compatibilità ambientale del PPGRU stesso, ed ai sensi della Parte II *“Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)”* del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 dedicata alla procedura di VAS.

Per quanto sopra detto, l'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl oltre ad inserirsi perfettamente nell'attuale quadro normativo, pianificatorio e territoriale valido anche per il Piano Regionale dei Rifiuti, mette in atto misure che favoriscono la raccolta differenziata ed inoltre non ricade in alcuna categoria vincolistica (PUTT, Aree Naturali protette, PRG comunali, ecc.) che regola la realizzazione e/o l'esistenza di impianti di gestione rifiuti.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.9 Zone sottoposte a vincolo paesaggistico

Con il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004: «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137.*», il Governo ha varato il nuovo codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, sulla base della delega prevista dall'articolo 10 della Legge n.137 del 06/07/2002: «*Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché di enti pubblici.*».

Il provvedimento determina una semplificazione legislativa rispetto alla previgente disciplina, fornendo uno strumento per difendere e promuovere il tesoro degli italiani, anche attraverso il coinvolgimento degli Enti Locali, e definendo in maniera irrevocabile i limiti dell'alienazione del demanio pubblico, che escluderà i beni di particolare pregio artistico, storico, archeologico e architettonico.

All'interno del "patrimonio culturale nazionale", si inscrivono due tipologie di beni culturali: i beni culturali in senso stretto, coincidenti con le cose di interesse storico, artistico, archeologico, ecc., di cui alla Legge n.1089 del 01/06/1939 «*Tutela delle cose di interesse artistico e storico.*», e quell'altra specie di bene culturale, in senso più ampio, che è costituita dai paesaggi italiani (già retti dalla Legge n.1497 del 29/06/1939 «*Protezione delle bellezze naturali.*» e dalla Legge n.431 dell'08/08/1985 «*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazioni dell'art.82 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616 [Legge Galasso].*»), frutto della millenaria antropizzazione e stratificazione storica del nostro territorio, un unicum nell'esperienza europea e mondiale tale da meritare tutto il rilievo e la protezione dovuti.

L'area in cui è ubicato l'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl, così come evidenziato nell'analisi del PUTT/P di cui innanzi e in riferimento alle disposizioni del codice per i Beni Culturali e Paesaggistici, non è sottoposta a vincolo paesaggistico.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.10 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in Puglia

In seguito all'emanazione da parte della Comunità Europea della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, "relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e della Direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2/04/1979 concernente "la conservazione degli uccelli selvatici" sono stati individuati sul territorio nazionale una serie di Siti di Interesse Comunitario (SIC) e di Zone a Protezione Speciale (ZPS).

Inoltre l'indagine condotta con il Progetto Bioitaly ha rappresentato la più approfondita e completa analisi delle risorse naturali presenti sul territorio regionale.

L'indagine ha rilevante valore scientifico e conservazionistico ed è caratterizzata dall'uso di criteri e procedure standardizzate a livello comunitario, che hanno permesso di avere un quadro di riferimento preciso e verificabile.

Per la delimitazione dei proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) caratterizzati dalla presenza di specie di fauna ricompresa negli Allegati della Direttiva "Habitat", si è tenuto conto delle esigenze ecologiche delle specie, individuando gli habitat di specie in relazione all'estensione dei territori di caccia, di nidificazione, delle rotte migratorie.

Si è quasi sempre constatato come alla presenza di uno o più habitat d'interesse comunitario corrispondesse anche la presenza di una o più specie, .

Pertanto, in quasi tutti i pSIC, si segnala la contemporanea presenza di più specie e habitat.

Ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva Habitat, le ZPS fanno già parte della Rete Natura 2000 e, pertanto, non sono richiesti gli ulteriori adempimenti di validazione comunitaria previsti invece per i pSIC.

Tali zone, ai sensi dell'articolo 4 della predetta direttiva, sono destinate a tutelare i territori più idonei in numero e in superficie alla conservazione delle specie di cui all'Allegato I contenuto nella

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

stessa direttiva, tenuto conto delle necessità di protezione delle stesse specie nella zona geografica marittima e terrestre in cui si applica la direttiva.

Per habitat di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di Zone Speciali di Conservazione (ZSC), elencati nell'Allegato I della Direttiva, si intendono gli habitat che rischiano di scomparire o che costituiscono esempi notevoli delle caratteristiche tipiche di una o più delle cinque zone biogeografiche europee: alpina, atlantica, continentale, mediterranea, macaronesica (isole atlantiche delle Azzorre, Canarie e Madeira).

Le specie animali e vegetali di interesse comunitario, la cui conservazione richiede la designazione di ZSC, elencate negli Allegati II, III e IV della Direttiva, vengono suddivise in base alla loro rarità e consistenza, pertanto le specie prioritarie sono le specie a maggiore rischio per la cui conservazione l'Unione Europea ha una particolare responsabilità.

Entro il 2004 dovevano essere designate le ZSC, individuandole tra i pSIC, la cui importanza sia stata riconosciuta e validata dalla Commissione e dagli stessi Stati membri mediante l'inserimento in un elenco definitivo.

Le ZSC e le ZPS costituiranno la Rete Natura 2000, inoltre alla designazione delle ZSC faranno seguito l'individuazione delle norme di salvaguardia e l'adozione di eventuali piani di gestione.

A seguito della designazione delle ZSC, gli Stati membri (e quindi in Italia anche le Regioni) hanno l'obbligo di *"mantenere in un soddisfacente grado di conservazione"* gli habitat e le specie presenti in tutti i pSIC.

L'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, a seguito degli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva n.92/43/CEE del Consiglio, tra gennaio 2003 e marzo 2006, è stato adottato dalla Decisione della Commissione Europea del 19/07/2006, a norma della stessa direttiva.

L'Allegato 1 della predetta decisione costituisce un elenco provvisorio dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, comma 3, della Direttiva n.92/43/CEE e tutte le informazioni riportate nell'elenco in questione si basano sui dati proposti, trasmessi e convalidati da Spagna, Francia, Grecia, Italia, Portogallo e Regno Unito.

77/212

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Tale elenco sarà rivisto alla luce di ulteriori proposte da parte degli Stati membri in conformità all'articolo 4 della Direttiva n.92/43/CEE per taluni tipi di habitat e specie, precisati nell'Allegato 2 e nell'Allegato 3 della presente decisione.

In esso sono riportate varie informazioni:

- A. codice del SIC, composto da nove caratteri, di cui i primi due rappresentano il codice ISO dello Stato membro;
- B. denominazione del SIC;
- C. * = presenza nel SIC di almeno un tipo di habitat naturale e/o specie prioritari ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva n.92/43/CEE;
- D. superficie del SIC in ettari [ha] o lunghezza in chilometri [km];
- E. coordinate geografiche del SIC (latitudine e longitudine).

La scala di rappresentazione cartografica richiesta dall'UE era 1:100.000 con una visualizzazione, quindi, molto ridotta.

La Puglia ha svolto nei tempi stabiliti, insieme a poche altre Regioni, il proprio lavoro, producendo un'ottima analisi del territorio e delle presenze naturalistiche mediante il progetto Bioitaly.

L'indagine ha rilevante valore scientifico e conservazionistico ed è caratterizzata dall'uso di criteri e procedure standardizzate a livello comunitario, che hanno permesso di avere un quadro di riferimento preciso e verificabile.

Per ogni sito, è stata compilata una scheda che riporta informazioni: sulla identificazione e la localizzazione del sito, sui tipi di habitat presenti, sulle specie animali e vegetali presenti, sullo stato di protezione del sito, sulle attività antropiche, sulla vulnerabilità.

La base di dati e di conoscenze emerse hanno consentito, mediante elaborazione cartografica, l'individuazione e la delimitazione di 77 pSIC, di cui sei designati come Zone di Protezione Speciale (ZPS) che si sono aggiunte alle precedenti dieci designate nel 1988, già tutelate in quanto Riserve Naturali dello Stato.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Il numero complessivo di ZPS presenti nella Regione Puglia è quindi pari a 16.

Si può constatare come la Puglia, pur avendo una superficie molto piccola e un'alta densità abitativa, abbia un'elevata biodiversità rispetto alle altre aree di riferimento.

Nella Regione, rispetto ai valori nazionali, troviamo il 43% degli habitat, il 65% degli uccelli nidificanti, il 44% dei mammiferi: dati che evidenziano la ricchezza del patrimonio naturale della Puglia.

La presenza di elevata biodiversità è probabilmente dovuta a vari fattori che possono essere così riassunti:


- la posizione biogeografica della Puglia, ponte nel Mediterraneo tra l'Europa, l'Asia minore e l'Africa. Questa posizione ha probabilmente permesso la colonizzazione della nostra Regione da parte di specie appartenenti a varie aree geografiche;
- la variabilità e la complessità delle condizioni climatiche regionali. Sono infatti rappresentati climi molto diversi a distanze ravvicinate: dal clima quasi montano delle alture del Sub Appennino dauno a quello semidesertico del Tavoliere. Questo determina la coesistenza di vari microclimi in ambiti ristretti con conseguente diversificazione di habitat e quindi di specie;
- la complessa storia geologica della Puglia, che ha determinato a più riprese collegamenti terrestri con la penisola balcanica, permettendo così numerosi scambi, grazie ai quali la Puglia presenta attualmente popolamenti floro-faunistici composti con specie di origine appenninica, dinarica ed egeica;
- la superficie regionale è compresa in fasce altitudinali basse o medie, fasce a maggiore biodiversità. Monte Cornacchia, la vetta più alta della Puglia, raggiunge appena 1.151 m;
- la presenza di una notevole diversità di nicchie ambientali;
- l'isolamento di alcune aree, ad esempio il Gargano, che precludendo scambi con altre popolazioni, ha determinato l'evoluzione di popolazioni locali in specie endemiche, presenti cioè unicamente in quel sito.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.10.1 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), proposti Siti di Importanza Comunitaria (pSIC) e Zone di Protezione Speciale (ZPS) nella Provincia di Taranto

L'elenco dei SIC per la regione biogeografica mediterranea, a seguito degli elenchi trasmessi alla Commissione ai sensi dell'articolo 1 della Direttiva n.92/43/CEE del Consiglio, tra gennaio 2003 e marzo 2006, è stato adottato dalla Decisione della Commissione Europea del 19/07/2006, a norma della stessa direttiva.



Nella provincia di Taranto ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/03/2005 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la Regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva n.92/43/CEE.» sono stati individuati 8 pSIC.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Nella tabella che segue insieme ai pSIC della provincia di Taranto è indicato anche un pSIC appartenente al territorio provinciale di Bari che però interessa anche alcuni comuni del tarantino.

Provincia di Taranto – Tabella SIC			
N°	Codice	Denominazione	Comuni
1	IT9130001	Torre Colimena Superficie	Manduria, Avetrana
2	IT9130002	Masseria Torre Bianca Superficie	Taranto
3	IT9130003	Duna di Campomarino	Maruggio, Manduria
4	IT9130004	Mar Piccolo	Taranto
5	IT9130005	Murgia di Sud – Est	Gioia del Colle (BA), Noci (BA), Alberobello (BA), Martina Franca, Ceglie Messapica (BR), Ostuni (BR), Massafra, Mottola, Castellaneta, Crispiano
6	IT9130006	Pineta dell'arco ionico	Ginosa, Castellaneta, Palagiano, Massafra, Taranto
7	IT9130007	Area delle Gravine	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte
8	IT9130008	Posidonieto Isola di San Pietro - Torre Canneto	Demanio marittimo
9	IT9120007	Murgia Alta	Quasi completamente in provincia di Bari con una parte del territorio dei comuni di Castellaneta e Laterza

Tabella 1.1 – Proposti Siti di Interesse Comunitario (pSIC) individuati in Provincia di Taranto ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/03/2005 «Elenco dei proposti siti di importanza comunitaria per la Regione biogeografica mediterranea, ai sensi della Direttiva n.92/43/CEE.».

Secondo il Decreto Ministeriale del 25/03/2005 «Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.» in provincia di Taranto è stata individuata 1 ZPS indicata nella tabella che segue che mostra anche una ZPS appartenente al territorio provinciale di Bari che però interessa anche alcuni comuni del territorio tarantino.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Provincia di Taranto – Tabella Z.P.S.			
N°	Codice	Denominazione	Comuni interessati
7	IT9130007	Area delle Gravine	Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello, Mottola, Massafra, Crispiano, Statte
9	IT9120007	Murgia alta	Quasi completamente in provincia di Bari con una parte del territorio dei comuni di Castellaneta e Laterza

Tabella 1.2 – Zone di Protezione Speciale (ZPS) individuati in Provincia di Taranto ai sensi del Decreto Ministeriale del 25/03/2005 «Elenco delle Zone di protezione speciale (ZPS), classificate ai sensi della direttiva 79/409/CEE.».

Una delle aree più importanti dal punto di vista naturalistico e paesaggistico del versante orientale è costituita dal pSIC-ZPS dell'Area delle Gravine che la Regione Puglia, con Legge Regionale (Puglia) n.18 del 20/12/2005: «Istituzione del Parco naturale regionale "Terra delle gravine.», ha sottoposto a speciale regime di protezione istituendo il Parco naturale regionale "Terra delle gravine".

Altro elemento caratteristico del paesaggio è costituito dalla presenza di formazioni boschive dominate dal Fragno (*Quercus troiana Webb*) una quercia comune nei balcani che trova in quest'area importanti comunità sia nel SIC Area delle Gravine che nel SIC Murgia di Sud Est che in quello della Murgia Alta.

Estremamente importante è la comunità di specie rupicole di uccelli associate a queste aree gravinali, infatti, si segnala il Capovaccaio (*Gypaetus barbatus*), il Gufo reale (*Bubo bubo*), il Lanario (*Falco eleonora*), l'Averla cenerina (*Lanius collurio*), la Ghiandaia marina (*Apus caffer*).

Numerosi anche i rettili con cospicue popolazioni di Colubro leopardino (*Elaphe situla*) e del Geco di Kotschy (*Cyrtopodion kotschy*), inoltre, risulta significativa anche la popolazione dell'unico anfibio d'interesse comunitario pugliese: l'Ululone dal ventre giallo (*Bombina variegata*), riclassificato come Ululone appenninico (*Bombina pachypus*).

Man mano che si scende verso la costa ionica si incontra l'estesa formazione di pineta su dune a Pino d'Aleppo (*Pinus Alepensis L.*) inserita nel pSIC, che rappresenta il più esteso habitat italiano di conifere vegetanti su dune.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Come mostra la cartografia seguente, nel territorio di Taranto sono presenti varie SIC e ZPS, ma l'impianto in oggetto non rientra in alcuna perimetrazione di tali tipologie di aree.


Sedici gli habitat presenti e diciassette le specie di uccelli nidificanti, il valore più alto dopo la Provincia di Foggia.

La prateria di Poseidonia, invece, rappresenta uno degli habitat prioritari presenti in diversi tratti prospicienti le coste della Provincia delimitate da aree SIC marine.

Di seguito viene riportata la cartografia relativa alle Aree SIC, pSIC e ZPS del territorio provinciale di Taranto e del territorio comunale di Palagiano.


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.11 Aree protette nazionali, regionali e provinciali

In seguito all'impulso dato dalla legge quadro nazionale sulle aree protette, la 394 del 1991, tutte le Regioni hanno cominciato ad adeguare le proprie disposizioni in merito di Aree Protette.

Anche la Regione Puglia ha cominciato a regolamentare le proprie aree protette sia di valenza internazionale (aree Ramsar), che nazionale (Parco Nazionale dell'Alta Murgia), che regionale mediante l'istituzione di una serie di Parchi e Riserve regionali.

La Legge Regionale (Puglia) n.19 del 24/07/1997 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.» definisce un Ente gestore unico, a carattere provinciale, che svolga attività di programmazione e monitoraggio delle aree protette con vincolo regionale.

All'interno delle aree protette, insistono attività economiche (agricole, agroalimentari, zootecniche, turistiche) che è fondamentale valorizzare nell'ottica di una sinergia tra tutela ambientale e sviluppo economico e sociale.

1.11.1 Aree protette nella Provincia di Taranto

L'articolo 11 della Legge Regionale (Puglia) n.17 del 30/11/2000 «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale.» ha previsto che, in materia di Aree Protette, i compiti e le funzioni delle Province fossero disciplinati dalla Legge Regionale (Puglia) n.19 del 24/07/1997 «Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella Regione Puglia.» la quale definisce le norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale ed ambientale della Regione.

L'ente che gestisce tali Aree per la Provincia di Taranto è "l'Assessorato alle Aree Protette della Provincia di Taranto" che ha come scopo fondamentale quello di valorizzare e promuovere i Parchi, le Aree Protette, ecc., sia quelle già istituite, sia quelle ancora da istituire, oltre ad impegnarsi per la loro salvaguardia da aggressioni all'ambiente e al territorio.

Nell'ottica dello sviluppo sostenibile, l'Ente Provincia opera sistematicamente a favore della protezione del patrimonio naturalistico provinciale, spesso aggredito da proposte di insediamenti

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

produttivi, anche turistici, che esulano da una attività pianificatoria complessiva e che piuttosto che sviluppo porterebbero solo irreparabile degrado del patrimonio naturalistico.

L'azione della Provincia è volta a:

- a. garantire la conservazione degli habitat naturali;
- b. indirizzare la nuova occupazione prioritariamente alle attività di cura e salvaguardia del territorio in ambito locale e promuovere professionalità nella gestione e nella valorizzazione delle risorse naturali;
- c. orientare le attività di ripristino ambientale prevalentemente al recupero di zone sottoposte a maggiore stato di degrado (bonifica di cumuli inerti e di rifiuti, recupero e bonifica di elementi infrastrutturali e aree industriali dismesse);
- d. indirizzare la fruizione a scopo ricreativo ed educativo di ogni area protetta con 1a creazione di centri visita attività didattiche, aree sosta, nella fascia esterna o contigua all'area, ciò anche allo scopo di diminuire l'afflusso verso le aree più sensibili, soddisfacendo i bisogni ricreativi nella fascia esterna;
- e. mantenere un alto livello di attenzione rispetto al rischio che modelli di sviluppo distruttivi siano importati nelle aree protette (ad esempio incrementando un tipo di fruizione turistica incompatibile con la sostenibilità ambientale).

Sulla base del Provvedimento (Conferenza Stato-Regioni) del 24/07/2003 «*Approvazione del V aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree naturali protette, ai sensi del combinato disposto dell'art.3, comma 4, lettera c), della legge 6 dicembre 1991, n.394, e dell'art.7, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.*», in Provincia di Taranto sono individuabili 4 aree naturali protette istituite ai sensi della Legge n.394 del 06/12/1991 «*Legge quadro sulle aree protette.*» che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, al fine di garantire e di promuovere la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale, in particolare:

- 2 riserve naturali biogenetiche statali;
- 2 riserve naturali regionali orientate.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Inoltre risultano presenti nell'area il Parco Regionale "Terra delle Gravine" e la Riserva Regionale del "Litorale Tarantino Orientale" (Foce del Chidro, saline e dune di Torre Colimena, palude del Conte e duna costiera, boschi Cuturi e Rosamarina).

Nella seguente tabella sono indicate le aree protette che afferiscono al territorio provinciale di Taranto in ordine di istituzione e con la relativa classificazione:

Provincia di Taranto – Aree naturali protette		
Classificazione	Iter istitutivo	Comuni interessati
Riserva Naturale Statale delle "Murge Orientali"	Decreto Ministeriale del 29/03/1972	Martina Franca, Massafra
Riserva Naturale Statale di "Stornara"	Decreto Ministeriale del 14/07/1977	Castellaneta, Ginosa, Massafra e Palagiano
Riserva Regionale del "Litorale Tarantino Orientale" (Foce del Chidro, saline e dune di Torre Colimena, palude del Conte e duna costiera, boschi Cuturi e Rosamarina)	Legge Regionale n.24 del 23/12/2002	Manduria
Riserva Regionale Orientata "Bosco delle Pianelle"	Legge Regionale n.27 del 23/12/2002	Martina Franca
Parco Naturale Regionale "Terra delle Gravine"	Legge Regionale n.18 del 20/12/2005	Castellaneta, Crispiano, Ginosa, Grottaglie, Laterza, Martina Franca, Massafra, Montemesola, Mottola, Palagianello, Palagiano, S. Marzano di S. Giuseppe, Statte e Villa Castelli
Riserva Naturale Orientata Palude "La Vela"	Legge Regionale n.11 del 15/05/2006	Taranto

Tabella 1.3 – Aree naturali protette regionali presenti nella Provincia di Taranto (Fonte: Elenco Ufficiale delle Aree naturali protette – Assessorato all'Ambiente – Ufficio Parchi e Riserve naturali).

Come mostra la cartografia seguente l'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl non ricade all'interno della perimetrazione di nessuna tipologia di Aree protette.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.20 – Aree protette nell’area prossima all’impianto.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.12 Zonizzazione territoriale e classificazione acustica del sito

In riferimento alla zonizzazione territoriale del Comune di Palagiano, non avendo provveduto lo stesso Comune alla suddivisione del territorio comunale nelle zone di cui alla Tabella I del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/03/1991 «*Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno.*», così come previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera a) della Legge n.447 del 26/10/1995: «*Legge sull'inquinamento acustico.*», la classificazione acustica del sito in cui è ubicato l'impianto, secondo le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, del sopra citato decreto, è definita come "*Tutto il territorio nazionale*".

L'attività lavorativa in progetto non comporterà, comunque, emissioni di rumore superiori al limite diurno di 70 dB(A) (il rumore ambientale nel periodo notturno sarà del tutto trascurabile, in quanto non verrà svolta alcun tipo di attività lavorativa).

Per verificare il rispetto dei limiti imposti dalla normativa vigente, saranno effettuate delle misurazioni fonometriche con lo scopo di determinare i valori assoluti di immissione di rumore nell'ambiente esterno.

1.13 Descrizione di massima dello stato del sito di ubicazione dell'impianto

Come già indicato innanzi, il sito in cui è ubicato l'impianto ricade nel territorio del Comune di Palagiano, in provincia di Taranto, lungo il corso Lenne (il cui prolungamento diventa la Strada Provinciale 31), all'esterno della zona abitata.

Dal vigente PdF del Comune di Palagiano la zona in cui sarà ubicato l'impianto è dedicata, urbanisticamente, agli insediamenti agricoli (zona omogenea E – agricola).

La zona presenta un andamento piano-altimetrico pressoché pianeggiante con quote sul livello del mare pari a circa 27÷30 m ed è decisamente ben collegata sul piano della viabilità stradale.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.14 Inquadramento geologico, geomorfologico e sismico

1.14.1 Caratteri geologici e geomorfologici della Provincia di Taranto e dell'area dell'impianto

Nel territorio della Provincia di Taranto la successione delle formazioni litologiche riconoscibili è costituita, procedendo dal basso verso l'alto, da:

- Calcarea di Altamura;
- Calcareniti di Gravina;
- Argille Subappennine;
- Calcareniti di Monte Castiglione;
- Depositi lagunari e palustri;
- Depositi alluvionali;
- Depositi costieri;
- Depositi di copertura quaternari.

Il Calcarea di Altamura è costituito da calcari compatti, ceroidi, con frattura concoide e di colore grigio-nocciola, spesso rossastri in superficie per via dei fenomeni di alterazione.

Questi calcari spesso assai puri localmente passano a dolomie calcaree o a calcari dolomitici.

La stratificazione è sempre evidente e lo spessore degli strati varia da 2 m sino a trasformarsi in una vera e propria laminazione, soprattutto nei livelli più bassi (a sud di Crispiano).


Le Calcareniti di Gravina sono costituite da biocalcareni e biocalciruditi in grossi banchi, con intercalazioni calcilutitiche.

Le Argille Subappennine sono costituite da argille marnose a luoghi fittamente fratturate.

I depositi marini terrazzati poggiano in trasgressione su superfici di abrasione poste a quote diverse e generalmente affiorano in corrispondenza di depressioni morfologiche.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.21 – Stralcio della tavola geologica con l'indicazione dell'area in cui è ubicato l'impianto

Sotto l'aspetto tettonico il territorio della provincia di Taranto presenta uno stile nel complesso molto semplice, nonostante sia stato interessato da una notevole attività distensiva.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

L'assetto strutturale dell'intera zona murgiana è dominato dai calcari del cretaceo superiore; questi danno luogo a tavolati calcarei blandamente deformati in ampie pieghe a grande raggio di curvatura, i cui fianchi sono disarticolati da faglie dirette sub-verticali.

Su tali strutture, allungate essenzialmente in direzione NO-SE, si sono impostati, con un susseguirsi di episodi trasgressivi, i bacini di sedimentazione cenozoico - quaternari.

In linea generale, i calcari del cretaceo superiore degradano verso il Mar Ionio per effetto sia di un'immersione in questo senso che per la presenza di faglie, a direzione appenninica, che ne determinano l'abbassamento verso sud-ovest.

In corrispondenza del margine meridionale delle Murge gli strati calcarei presentano inclinazioni medie di 10°-15°, dando luogo ad una monoclinale che si immerge al di sotto dei sedimenti più recenti.

I calcari riaffiorano più a sud in una serie di rilievi, più o meno continui, separati dall'esteso alto strutturale delle Murge da una sinclinale, ed allineati in direzione ONO-ESE, tra Mottola e Montemesola, e NNO-SSE, tra Montemesola e Lizzano.

Nel complesso, nell'affioramento calcareo di San Giorgio Jonico-San Crispieri, gli strati immergono debolmente a NE e le faglie dirette sub-verticali che ne delimitano la struttura monoclinale le conferiscono i caratteri di un horst.

Lungo la fascia costiera, la giacitura del substrato calcareo è sempre debolmente immergente verso il mare (S o SSO), talora interrotta da faglie non rilevabili in superficie.

Le fasi di tettonica distensiva riscontrate risultano essere essenzialmente due, almeno per quanto concerne il basamento calcareo.

Una prima fase, di minore entità, diede luogo alla formazione di una gradinata di faglie dirette con orientazione circa EO.

Questa fase ribassò la zona in cui attualmente si trova il Mar Piccolo interrompendo la continuità degli affioramenti mesozoici, come si riscontra in prossimità dell'abitato di San Giorgio Jonico.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

In seguito, una fase distensiva di maggiore entità generò un sistema di faglie dirette con orientazioni NO-SE e NE-SO.

Questo sistema di faglie coniugate ribassò ulteriormente l'attuale Mar Piccolo.

Si ritiene che la dislocazione del substrato calcareo sia continuata anche dopo la deposizione dei sedimenti suprapliocenici - infrapleistocenici: si porta come esempio la faglia che delimita a SO il rilievo calcareo di San Giorgio Jonico, il movimento della quale ha continuato a propagarsi entro le argille bradaniche e le calcareniti del pleistocene medio e superiore.

Accanto alle faglie certe riscontrate in corrispondenza degli affioramenti calcarei, si ritiene probabile la presenza di altre mascherate dalla copertura superficiale e quindi di non facile individuazione.




Figura 1.22 – Schema tettonico dell'area di Taranto

Geologicamente la Provincia di Taranto è caratterizzata dalla presenza della piattaforma carbonatica mesozoica che costituisce un potente corpo geologico su cui è presente l'Altopiano

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

murgiano, grosso horst asimmetrico allungato in direzione appenninica, che si diparte dal fiume Ofanto e termina in corrispondenza della soglia messapica e del bassopiano della Penisola Salentina.

Dal punto di vista morfologico si possono distinguere da nord a sud tre zone direttamente connesse alla costituzione geologica:

- a) zona murgiana caratterizzata da discrete pendenze;
- b) zona intermedia a debole pendenza;
- c) zona costiera.

Le propaggini meridionali delle Murge occupano la parte settentrionale dell'arco ionico-tarantino e sono costituite dalle aree topograficamente e strutturalmente più elevate caratterizzate da maggiori pendenze.

L'altopiano carbonatico, avente prevalentemente una direzione appenninica, si presenta intensamente gradonato da faglie sub-verticali, che sovente isolano blocchi singoli (horst).

Nel complesso il basamento carbonatico degrada da NE a SO, sia per effetto della naturale giacitura degli strati sia per la presenza di fratture e di piani di faglie distensive che causano l'abbassamento del substrato dando luogo ad un bacino abbastanza irregolare.

Più rari, invece, sono i fenomeni plicativi rappresentati da anticlinali con vergenza NE aventi una limitata estensione e con fianchi debolmente inclinati.

Verso sud i calcari si immergono al di sotto dei sedimenti più recenti e riaffiorano in una serie di rilievi discontinui, noti come Murge Tarantine, che si allungano in direzione ONO-ESE tra Mottola e Crispiano e in direzione NNO-SSE tra Crispiano e Lizzano.

Essi non costituiscono un corpo unico, ma dei rilievi discontinui aventi pareti con pendenze molto accentuate che si staccano nettamente dal paesaggio circostante.

Nel complesso i lineamenti morfologici caratterizzanti la zona esaminata si sviluppano preferenzialmente con direttrici EO o ESE-ONO, e subordinatamente NE-SO o NS, cioè le stesse direttrici dei principali elementi tettonici.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Anche per i rilievi e le depressioni si osserva un'indubbia corrispondenza tra morfologia e caratteristiche strutturali, a conferma che le strutture tettoniche dei calcari cretacei costituiscono il motivo fondamentale nella definizione del paesaggio.

Tali rilievi sono separati da vallate molto ampie e con fondo piatto, aree naturali di scolo per le acque di ruscellamento.

La zona intermedia, caratterizzata da pendenze più lievi, raccorda l'altopiano murgiano alla costa.

La morfologia della zona è caratterizzata da ripiani pianeggianti o debolmente inclinati verso il mare, con scarpate in corrispondenza degli orli dei terrazzi associati alle antiche linee di costa e delle faglie che interessano il substrato calcareo.

La fascia costiera è caratterizzata da superfici terrazzate e antiche linee di costa.

Le quote di massima ingressione del mare mediopleistocenico diminuiscono procedendo da NO a SE di Taranto.

L'attuale linea di costa si presenta molto articolata ed in particolare risulta disposta in direzione E-O ad oriente di Torre Sgarrata, mentre segue l'andamento NO-SE ad occidente della stessa torre.

Fra Capo San Francesco e Torre Sgarrata, prevale una linea molto irregolare costituita da una rapida successione di baie sabbiose della lunghezza di alcune centinaia di metri e poco profonde, raddoppiate da cordoni dunali oggi praticamente scomparsi, e di promontori rocciosi di varia ampiezza, ricchissimi di anfrattuosità e di pozze.

Per lo più questi promontori si presentano piatti e poco rilevati ma talvolta si elevano a dominare le baie attigue: Torre Castelluccia è, ad esempio, a 24 metri sul livello del mare.

Più ad est il paesaggio muta: compaiono arenili che si sviluppano per vari chilometri con formazioni di dune alte e penetranti varie centinaia di metri nell'entroterra.

In particolare, l'area in cui sarà ubicato l'impianto, come meglio visto innanzi, situata in località Lamoscella, a circa 25-27 m slm, nel territorio del Comune di Palagiano, lungo la fascia costiera occidentale delle Murge tarantina, è morfologicamente pianeggiante e a vocazione fortemente agricola.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

In questa zona, fin dal secolo scorso è praticata la coltura estensiva.

Sono presenti, anche se in misura modesta, vigneti e uliveti che interrompono le colture estensive e le aree adibite a pascolo subordinate alle predominanti colture ad agrumeti tipiche dell'area.

Non vi è un'adeguata copertura vegetativa boschiva pertanto i terreni sono sottoposti ad una eccessiva insolazione con conseguente aumento dell'evaporazione reale generale.

Inoltre, l'azione degli agenti esogeni (precipitazioni atmosferiche, variazioni climatiche, ecc.) si esplica soprattutto nei terreni sabbioso-limoso-conglomeratici di ambiente marino, determinando forme di erosione che comunque non modificano l'originaria morfologia sub-pianeggiante dell'area.

Per quanto concerne la tettonica, in linea generale, l'area dove sarà ubicato l'impianto non presenta particolari complicanze: i calcari mesozoici degradano da NE a SO e ciò per effetto sia di una immersione in questo senso sia per la presenza di fratture, in genere non rilevabili in superficie, che determinano l'abbassamento del substrato calcareo.

Lungo la fascia costiera, la giacitura è in generale una monoclinale, interrotta da faglie non rilevabili in superficie e che interessano soprattutto il substrato calcareo.

La copertura dei terreni Plio-Pleistocenici assume tendenzialmente andamento con caratteri di sub-orizzontalità, a testimonianza che l'attività tettonica ha interessato solo marginalmente l'area durante il periodo di deposizione dei sedimenti.


Non si rileva sull'area di intervento alcuna variazione significativa dell'assetto morfologico dei suoli dovuto all'attività in progetto o alcuna singolarità geologica degna di specifica tutela.

1.14.1.1. Sismicità

La Mappa delle massime intensità macrosismiche osservate nei comuni italiani, redatta a partire dalla banca dati macrosismici del Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNdT) e dai dati del Catalogo dei Forti Terremoti in Italia, e rappresentata relativamente alla Regione Puglia nella figura seguente, evidenzia per l'intera Provincia di Taranto il manifestarsi in passato di terremoti con modesti livelli di soglie di danno (< 8).

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



Dalla Carta della pericolosità sismica nel territorio nazionale, riportata nella figura seguente, si evidenzia una pericolosità media del VI-VII grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS) in corrispondenza di Taranto.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)





Figura 1.24 – Carta d'intensità macrosismica: valori corrispondenti al IX grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (MCS). Fonte: Gruppo Nazionale per la Difesa dei Terremoti.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

L'Ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20/03/2003 «*Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica.*» ha determinato una nuova classificazione sismica del territorio italiano, dalla quale si evince che al Comune di Taranto è stata attribuita la Categoria 3a «*modesto rischio sismico*» ossia con valori di accelerazione orizzontale (ag/g) con probabilità di superamento pari al 10% con T=50 anni compresi tra 0,05 e 0,15, come riportato nell'Allegato 1 della Deliberazione di Giunta Regionale n.153 del 02/03/2004 «*Legge Regionale 20/00 - OPCM 3274/03 – Individuazione delle zone sismiche del territorio regionale e delle tipologie di edifici ed opere strategici e rilevanti - Approvazione del programma temporale e delle indicazioni per le verifiche tecniche da effettuarsi sugli stessi.*».

Tale zonizzazione sismica non pone particolari necessità di una maggiore attenzione nella caratterizzazione stratigrafica e nella determinazione degli spessori delle litologie a differente comportamento sismico in relazione alle singole proprietà di liquefacibilità delle litologie incoerenti.

La determinazione della velocità di propagazione delle onde sismiche nei differenti mezzi litologici (determinazione delle V_{s30}) diviene un necessario strumento di indagine geognostica per la valutazione delle caratteristiche geotecniche delle litologie in relazione al loro comportamento sismico.

Infatti, per quanto riguarda l'area provinciale di Taranto, la nuova situazione è riportata nella tabella seguente:

Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione dei decreti fino al 1984	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi dell'OPCM (2003)
16073001	Avetrana	4	4	4
16073002	Carosino	4	4	4
16073003	Castellaneta	4	3	3
16073004	Crispiano	4	3	3
16073005	Faggiano	4	4	4
16073006	Fragagnano	4	4	4
16073007	Ginosa	4	3	3
16073008	Grottaglie	4	4	4
16073009	Laterza	4	3	3

segue alla pagina successiva...

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

...continua dalla pagina precedente

Codice Istat 2001	Denominazione	Categoria secondo la classificazione dei decreti fino al 1984	Categoria secondo la proposta del GdL del 1998	Zona ai sensi dell'OPCM (2003)
16073010	Leporano	4	4	4
16073011	Lizzano	4	4	4
16073012	Manduria	4	4	4
16073013	Martina Franca	4	4	4
16073014	Maruggio	4	4	4
16073015	Massafra	4	3	3
16073016	Monteiasi	4	4	4
16073017	Montemesola	4	4	4
16073018	Monteparano	4	4	4
16073019	Mottola	4	3	3
16073020	Palagianello	4	3	3
16073021	Palagianello	4	3	3
16073022	Pulsano	4	4	4
16073023	Roccaforzata	4	4	4
16073024	San Giorgio Jonico	4	4	4
16073025	San Marzano S.G.pe	4	4	4
16073026	Sava	4	4	4
16073027	Taranto	4	3	3
16073028	Torricella	4	4	4
16073029	Statte			3

Tabella 1.4 – Classificazione sismica della Provincia di Taranto

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.14.2 Idrografia ed idrogeologia del territorio

Il territorio della provincia di Taranto, così come l'intera area pugliese, appare caratterizzato, per le condizioni climatiche e geomorfologiche, dalla sostanziale carenza di idrografia superficiale attiva.

Infatti, ad esclusione delle gravine e di altre incisioni di minore entità (lame), mancano delle precise direttrici superficiali di deflusso.

In quelle zone dove vi sono affioramenti di calcari mesozoici lo scorrimento superficiale risulta minimo ed avviene solo in concomitanza di eventi meteorici rilevanti; pertanto le incisioni ivi presenti (denominate gravine) hanno carattere torrentizio.

Infatti, di norma asciutte, solo in occasione di eventi piovosi di notevole entità tali incisioni partecipano al drenaggio delle acque meteoriche, con portate talora cospicue.

Il sollevamento tettonico ed i processi morfogenetici quaternari hanno avuto un ruolo preminente nella loro creazione.

Presentano alvei profondi delimitati da pareti subverticali.

La maggior parte delle gravine ha un orientazione NE-SO e tende a sfociare nella piana costiera ad ovest di Taranto.

Per quanto riguarda le lame, sempre nella fascia occidentale, ve ne sono diverse..

Si osserva la presenza anche di numerosi canali, per la maggior parte realizzati a seguito della bonifica di questa zona.

Sempre nel sistema idrografico occidentale sono individuabili numerose sorgenti in gran parte localizzate nei pressi della Lama di Lenne.

L'idrografia di superficie della porzione centrale della zona di Taranto è contraddistinta da pochi canali a carattere torrentizio.

Nelle aree occupate da sedimenti più recenti esistono pochi canali perenni (alimentati da sorgenti solitamente situate in prossimità del mare); tali corsi d'acqua attraversano le zone pianeggianti con alvei poco incisi, generalmente rettilinei e con una limitata estensione lineare.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Il Fiume Galeso si origina dalle omonime sorgenti situate tra la città di Taranto ed il quartiere Paolo VI e dopo un percorso di solo 900 metri sfocia nel Mar Piccolo.

Il Canale d'Aiedda invece raccoglie nel suo più lungo percorso i reflui di diversi centri abitati e recapita le sue acque nel Mar Piccolo.

Nella zona a Sud di Taranto si rinvencono i canali di bonifica della Salina Grande.

Nella Salina Piccola si riscontra la presenza di una parziale urbanizzazione successiva alla bonifica.

La maggior parte di questi canali sono stati sottoposti a lavori di sistemazione ordinaria delle sponde da parte del Genio Civile.

Nel settore più orientale la rete idrografica superficiale è oltremodo esigua ed è costituita da poche lame o canali che si riversano in mare dopo un percorso generalmente breve; questi canali interessano in direzione nord-sud il territorio, ma non possono certamente competere con quelle maestose manifestazioni che sono le gravine.

La zona in cui sarà ubicato l'impianto, in occasione di eventi piovosi di eccezionale intensità verificatisi nel mese di settembre del 2003 e 2006, è stata interessata da fenomeni di allagamento, così come tutto il territorio di Palagianò.

Il deflusso anomalo delle acque di ruscellamento superficiale, dovuto per lo più alle attività antropiche sviluppatasi lungo le vie di scorrimento naturale (come ad esempio le lame) ed alla scarsa o nulla manutenzione e pulizia delle stesse, ha determinato gravi dissesti idrogeologici nell'area, ma ciò è avvenuto in maniera marginale e poco significativa, rispetto al centro urbano di Palagianò, non rappresentando condizioni quindi di eccessiva criticità per l'impianto in progetto.

In generale, le strutture viarie fungono da barriera al naturale deflusso gravitativo delle acque meteoriche che, invece di defluire in maniera diffusa, vengono captate e convogliate dalle strutture antropiche viarie, determinando un aumento della velocità di deflusso.

Il potere dilavante delle acque di deflusso aumenta all'aumentare della velocità di ruscellamento superficiale, causando fenomeni di dilavamento superficiale, trasporto delle frazioni più fini e, contestualmente, situazioni di dissesto idrologico.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Lo studio idrogeologico dell'area di intervento evidenzia che la suddivisione delle acque di precipitazione è direttamente influenzata dalla permeabilità dei terreni affioranti, dall'intensità delle precipitazioni locali e dalla morfologia e acclività dei versanti.

Un esame idrografico ad ampio raggio mostra un reticolo superficiale poco sviluppato e in generale una buona permeabilità di insieme dei complessi litologici affioranti.

Il comportamento e la gestione delle acque di ruscellamento superficiale dipendono in particolare dalle caratteristiche di permeabilità delle litologie affioranti.

Le calcareniti affioranti ed i calcari cretacei presenti più a monte hanno delle caratteristiche di permeabilità differenti dai depositi alluvionali e dalle litologie argilloso-siltose; in particolare, oltre alla permeabilità primaria conferita dalla tessitura e struttura (grado di porosità) acquisita durante la diagenesi, essi hanno una permeabilità secondaria, predominante, acquisita durante i periodi post-orogenetici, definita di fessurazione o carsica.

I sedimenti calcarei, molto permeabili per fessurazione e dissoluzione, e i sedimenti calcarenitici, permeabili per porosità, costituiscono delle aree dove si sviluppa un considerevole processo di infiltrazione e, quindi, di rialimentazione dell'acquifero.

Come già visto nei paragrafi precedenti, l'Autorità di Bacino della Puglia ha prodotto una cartografia specifica delle aree a pericolosità idraulica, ossia le aree sondabili dalla quale si evince che l'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl sarà ubicato proprio ai margini di queste aree.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.26 – Contenuto idrico unitario.




Figura 1.27 – Deflusso superficiale annuo.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.28 – Idrografia superficiale.




Figura 1.29 – Pendenze.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.14.3 Condizioni meteo climatiche

L'area circostante il sito è prevalentemente pianeggiante ed è caratterizzata da una quota di circa 25-27 metri sul livello del mare.

Le caratteristiche climatiche generali dell'area sono quelle tipiche della Puglia: si ha un clima piuttosto mite, ma soggetto comunque a notevoli sbalzi di temperatura.

La Puglia è infatti esposta sia alle correnti atmosferiche provenienti dalla fascia calda tropicale, sia dalle discese di aria fredda provenienti dai Balcani.

I dati raccolti e riepilogati nel seguito sono stati definiti in massima parte sulla base dei valori misurati principalmente dall'Aeronautica Militare e dalla Marina Militare.

La stazione di misura cui si è fatto riferimento è posizionata a Massafra (latitudine 40° 35' 20", longitudine 17° 06' 43"), molto vicina all'area di studio e ad essa riferibile, che garantisce una significativa rappresentatività del territorio garantendo l'attendibilità delle conclusioni a cui si avviene.

1.14.3.1. Temperatura, precipitazioni e umidità relativa

Le caratteristiche climatiche dell'area denotano aspetti spiccatamente mediterranei, ossia inverni non eccessivamente rigidi, con temperature che raramente raggiungono gli 0°C, ed estati molto calde, con temperature superiori anche ai 30°C per periodi sufficientemente ampi.

Durante la stagione primaverile possono verificarsi gelate per effetto delle notevoli escursioni termiche.

Di seguito si riportano i valori medi delle temperature massime e minime rilevate mensilmente ed annualmente dal 1926 al 2001 dall'Osservatorio meteorologico di Massafra su menzionato.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

La tabella seguente, invece, riporta i valori medi della temperatura dell'aria osservata nella stessa stazione meteorologica nel periodo 1998-2001.

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
T media [°C]	10,4	10,1	13,7	15,8	21,4	24,8	27,1	28,7	23,1	20,3	15,1	10,9
T media max	13,5	13,9	17,5	10,9	25,7	29,5	31,7	33,6	27,3	23,9	18,4	14,0
T media min	7,3	6,4	9,9	11,7	17,1	20,2	22,4	23,8	19,0	16,6	11,8	7,8

Tabella 1.6 – Valori medi temperature su base mensile

L'analisi della tabella evidenzia che a Palagiano il mese di febbraio presenta sia la temperatura media più bassa (10,1°C) che il minimo valore della temperatura mensile (6,4°C).

Nel mese di agosto si è osservata sia la temperatura media mensile più alta (28,7 °C) sia il suo valore massimo assoluto (33,6°C).

La temperatura media annua riferita al periodo 1999-2001 è risultata essere 18,4°C.

A conferma di quanto su esposto si riportano di seguito alcune mappe riportanti le temperature medie pugliesi.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.30 – Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature minime.




Figura 1.31 – Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature medie.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.32 – Misurazioni delle stazioni termometriche – Temperature massime.




Figura 1.33 – Mappa delle temperature annue medio – massime in Puglia.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.34 – Mappa delle temperature annue medie in Puglia.





Figura 1.35 – Mappa delle temperature annue medio – minime in Puglia.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



Durante la stagione primaverile possono verificarsi gelate per effetto delle notevoli escursioni termiche che risultano abbastanza contenute e in linea con le caratteristiche del clima temperato tipico del mediterraneo.

Per quanto concerne la piovosità, in riferimento ai valori medi annui del periodo 1921-2003, i valori delle precipitazioni variano tra i 279 mm (nel 1986) e gli 1097 mm (nel 1976) con un valore medio pari a 836 mm di pioggia.

Le precipitazioni sono concentrate nel periodo autunnale-invernale, mentre il periodo estivo è prettamente caratterizzato da periodi siccitosi che possono avere durate ragguardevoli, anche mensili.

Come già detto innanzi, negli ultimi anni si sono verificati eventi piovosi di eccezionale intensità (settembre del 2003 e 2006) provocando fenomeni di allagamento significativi per tutto il territorio circostante all'abitato di Palagiano.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

Inoltre, si sono verificate precipitazioni a carattere torrentizio, concentrate in periodi di tempo ristretti, che hanno evidenziato la criticità idrologica superficiale di deflusso nell'area murgese, dato il denudamento del suolo, conseguenza della coltivazione estensiva sviluppatasi nel secolo scorso, che ha eliminato gran parte della copertura boschiva che contribuiva in maniera determinante al trattenimento della porzione di suolo e alla limitazione del denudamento superficiale.

Qui di seguito, si riportano i dati di pioggia desunti dalla consultazione degli Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico e Mareografico, relativi alla stazione pluviometrica di Massafra, che si riferiscono ad un periodo di osservazione che va dal 1921 al 2003.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)


 <p style="text-align: center;">REGIONE PUGLIA PRESIDENZA SETTORE PROTEZIONE CIVILE Ufficio Idrografico e Mareografico</p>																										
Stazione: MASSAFRA												lat. 40°35'20,8" long. 17°06'43,5														
Tabella piogge totali mensili ed annue																										
ANNO	Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno	
	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi
1921	53	8	40	6	22	6	86	10	32	6	90	9	5	3	104	6	61	7	35	2	112	10	123	11	763	84
1922	77	10	51	12	25	6	29	8	10	1	14	4	2	1	0	0	76	11	27	8	56	8	55	6	422	75
1923	100	13	45	8	39	6	44	6	11	3	69	6	12	3	53	4	79	4	13	2	85	6	113	14	663	75
1924	123	14	68	10	54	10	38	2	4	1	16	3	21	3	0	0	22	2	75	10	113	14	51	3	585	72
1925	2	1	66	8	51	8	68	10	78	10	15	5	34	3	6	1	81	6	57	8	125	13	21	8	604	81
1926	40	8	6	4	55	8	34	4	31	6	63	7	63	5	13	1	50	3	4	1	46	5	32	7	437	59
1930	75	9	71	9	32	1	100	6	33	4	42	3	8	1	0	0	0	0	63	5	23	2	141	9	588	49
1931	70	8	80	8	36	4	63	8	26	4	10	2	0	0	0	0	21	2	34	3	83	8	33	6	456	53
1932	38	3	28	5	164	10	52	6	3	2	19	1	32	3	6	1	10	1	15	2	89	6	42	3	498	43
1933	123	12	56	5	11	4	10	2	33	4	26	3	2	1	12	2	45	2	44	2	110	12	120	15	592	64
1934	36	6	117	7	41	8	29	5	41	6	39	3	4	2	0	0	86	7	17	6	31	4	37	5	478	59
1935	31	5	35	3	26	3	1	0	7	2	35	3	74	2	23	3	10	2	47	4	91	8	59	10	439	45
1936	14	3	52	8	39	6	53	4	53	7	69	5	0	0	3	2	33	4	19	5	73	3	152	5	560	52
1937	17	5	50	5	38	2	26	5	49	6	3	2	1	0	49	2	73	4	93	8	60	12	76	8	535	59
1938	51	9	48	4	9	2	47	7	77	7	0	0	0	0	75	7	39	4	18	4	61	4	92	10	517	58
1939	72	10	59	4	103	11	9	3	43	9	25	3	0	0	32	5	92	6	37	7	27	3	56	11	555	72
1940	151	14	29	6	5	2	69	7	59	7	20	4	12	1	3	2	0	0	143	9	88	6	129	8	708	66
1941	64	7	38	7	10	3	54	6	19	6	7	1	13	1	76	2	85	6	46	10	193	7	52	8	657	64
1942	94	9	81	12	186	15	17	3	11	2	43	4	7	1	8	1	0	0	1	1	54	6	54	4	556	58
1943	105	13	2	1	146	11	19	5	8	2	2	1	0	0	0	0	21	1	88	6	108	5	27	6	526	51
1944	16	4	56	5	41	6	8	3	9	2	5	1	1	0	37	5	49	4	74	10	0	0	45	9	341	49
1945	94	12	7	2	1	0	8	1	1	1	1	0	23	2	27	2	28	3	4	2	105	13	72	10	371	48
1946	48	9	0	0	22	6	5	1	26	3	4	1	0	0	0	0	0	0	56	7	86	5	127	12	374	44
1947	38	4	83	9	1	0	17	2	40	5	3	2	10	2	61	8	31	2	75	7	33	6	38	7	430	54
1948	64	6	27	4	1	0	54	6	62	5	2	1	40	1	5	1	19	2	57	5	68	7	14	4	413	42
1949	72	8	1	0	103	12	8	3	4	1	31	3	5	1	9	3	59	4	123	8	135	8	12	3	562	54
1950	43	10	40	3	42	5	31	2	25	3	21	2	7	2	15	2	44	4	51	5	42	9	127	9	488	56
1951	118	11	24	5	35	4	16	5	17	4	4	1	0	0	47	4	96	5	74	10	49	4	38	5	518	58
1952	56	8	22	8	29	7	10	1	15	4	0	0	94	6	6	2	19	3	37	4	98	11	114	9	500	63
1953	21	4	2	1	0	0	46	5	38	2	24	6	23	2	73	4	17	2	77	11	86	7	35	5	442	49
1954	51	10	85	10	104	12	10	4	99	9	40	5	0	0	7	1	2	1	67	6	85	13	33	5	583	76
1955	101	10	30	7	55	7	41	4	3	1	2	1	14	2	15	3	142	10	73	9	15	3	17	4	508	61
1956	13	5	192	19	40	9	29	9	46	3	43	6	9	1	0	0	13	2	21	2	106	7	34	5	546	68
1957	159	13	3	2	74	7	13	3	61	9	2	1	20	3	2	0	35	3	105	10	110	9	99	8	683	68
1958	29	6	5	3	53	10	74	11	44	6	10	2	21	2	16	1	33	4	21	4	152	16	32	6	490	71
1959	34	5	1	0	33	6	81	9	61	11	41	5	24	5	21	3	20	3	13	4	116	10	54	7	499	68
1960	63	8	47	7	153	13	64	10	10	4	21	1	32	3	0	0	19	5	42	7	50	5	78	11	579	74
1961	86	11	20	5	13	3	12	3	12	3	9	3	16	3	4	1	0	0	165	6	55	7	45	8	437	53
1962	25	6	55	3	90	8	16	7	66	4	4	3	26	3	48	1	12	5	56	7	61	7	50	9	509	63
1963	32	12	58	12	41	7	19	5	49	8	47	6	16	5	20	3	13	1	140	7	9	3	101	10	545	79
1964	23	5	61	6	85	9	14	3	29	6	70	5	15	2	21	4	30	4	67	11	130	9	103	9	648	73
1965	97	10	49	6	38	7	41	7	4	3	5	2	0	0	22	3	35	7	0	0	37	6	63	5	391	56
1966	100	12	8	2	42	8	36	5	43	10	28	4	54	4	30	1	54	6	166	12	88	6	62	9	711	79
1967	32	5	32	3	16	4	48	8	3	1	15	3	55	5	7	3	97	5	18	3	28	3	65	11	416	54
1968	35	8	32	6	19	5	7	3	25	6	35	9	4	1	30	4	41	5	4	2	76	8	103	14	411	71
1969	59	5	31	8	135	15	15	4	16	4	48	7	39	3	33	6	67	8	12	3	76	3	90	12	621	78
1970	43	8	34	6	45	7	9	3	40	4	16	3	10	2	11	4	43	6	43	7	18	5	17	5	329	60
1971	107	7	36	5	68	8	44	4	22	5	23	2	24	5	6	1	104	10	0	0	38	9	14	5	486	61
1972	132	16	200	14	49	6	46	9	8	2	2	0	67	5	43	6	125	10	144	8	7	2	80	7	903	85

Tabella 1.7 - Valori medi delle precipitazioni mensili e annue rilevate dalla stazione pluviometrica di Massafra dal 1921 al 1972

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

ANNO		Gennaio		Febbraio		Marzo		Aprile		Maggio		Giugno		Luglio		Agosto		Settembre		Ottobre		Novembre		Dicembre		Anno	
		mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi	mm	giorni piovosi
1973	87	8	151	8	108	11	29	6	10	2	52	4	21	2	31	7	87	5	23	5	11	3	49	7	659	68	
1974	49	7	114	13	45	4	95	13	33	5	10	3	0	0	6	2	15	3	162	11	77	3	74	3	680	67	
1975	17	5	46	5	60	9	4	1	30	5	8	3	16	1	4	1	2	1	54	9	89	8	79	6	409	54	
1976	21	4	57	8	89	5	19	9	99	9	137	6	104	9	46	7	9	3	134	5	283	12	99	10	1097	87	
1977	56	6	29	4	6	2	57	3	8	2	32	5	0	0	8	3	40	6	15	1	54	7	30	5	335	44	
1978	87	14	40	7	61	11	70	9	52	7	6	2	2	1	16	3	23	4	60	9	8	2	41	9	466	78	
1979	43	11	90	10	72	6	48	5	8	2	47	4	12	2	22	5	25	3	63	7	101	10	31	6	562	71	
1980	133	14	7	3	124	10	4	1	83	11	5	1	8	1	49	4	16	2	44	8	68	11	57	8	598	74	
1981	42	11	97	12	15	3	10	4	25	5	16	4	17	3	45	5	29	5	25	4	23	6	101	13	445	75	
1982	20	3	95	12	143	11	50	7	50	3	9	2	7	1	60	6	21	5	58	4	71	4	44	9	628	67	
1983	4	2	12	3	92	7	7	4	10	3	84	8	27	4	48	6	24	5	42	5	49	8	115	13	514	68	
1984	45	8	104	8	48	12	78	8	19	6	8	1	0	0	36	7	49	3	66	6	69	8	141	10	683	77	
1985	66	9	13	2	63	10	53	5	26	5	6	1	4	1	3	1	1	1	54	7	89	11	11	2	389	55	
1986	32	7	117	13	80	10	4	1	36	4	10	3	105	5	1	1	12	3	17	4	22	4	6	2	442	57	
1987	41	7	39	8	84	13	15	2	64	9	8	3	3	2	2	1	14	2	85	6	38	9	26	5	419	67	
1988	41	5	32	10	95	9	27	5	29	4	53	7	0	0	5	2	51	4	43	4	22	5	31	6	429	61	
1989	10	2	3	2	25	5	33	7	18	4	62	7	42	3	0	0	26	2	26	7	6	1	28	5	279	45	
1990	8	1	11	4	17	3	33	4	19	4	4	2	7	2	21	3	12	2	49	5	104	8	54	10	339	48	
1991	34	2	33	4	9	5	84	11	31	5	3	1	31	3	2	1	32	4	55	5	42	6	31	5	387	52	
1992	31	4	19	3	41	4	43	11	13	4	46	7	23	2	1	1	30	4	46	3	9	3	33	2	335	48	
1993	22	3	47	6	117	11	8	3	35	5	5	1	2	1	1	0	72	5	29	3	140	12	63	6	541	56	
1994	88	10	104	>>	0	0	25	>>	22	5	5	1	16	1	3	2	2	2	15	4	43	5	75	7	398	>>	
1995	43	7	12	5	71	8	23	6	16	4	1	0	22	3	184	14	56	7	1	0	91	8	216	14	737	76	
1996	311	10	103	7	115	9	46	7	23	8	7	2	11	1	13	2	165	8	76	11	54	7	126	11	1049	83	
1997	80	6	17	3	18	5	38	7	9	3	4	2	15	2	39	2	75	3	140	10	170	11	37	4	643	58	
1998	44	4	75	4	32	5	8	3	54	11	5	2	5	1	25	3	74	6	35	6	108	6	45	9	510	60	
1999	83	8	11	6	26	5	40	6	11	3	32	4	77	6	4	2	99	7	37	5	31	6	16	6	468	64	
2000	9	2	41	8	27	3	41	4	12	3	43	2	2	1	0	0	6	1	116	7	60	6	33	4	391	41	
2001	92	11	13	3	47	3	45	7	30	3	6	1	2	1	3	1	30	4	4	2	18	7	45	8	334	51	
2002	12	3	14	3	27	6	71	10	50	6	27	3	24	4	33	5	39	7	30	7	33	5	151	12	510	71	
2003	115	9	21	6	6	2	28	7	38	5	11	2	3	2	40	6	253	5	75	10	55	3	113	13	758	70	

Tabella 1.8 - Valori medi delle precipitazioni mensili e annue rilevate dalla stazione pluviometrica di Massafra dal 1973 al 2003

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Nella seguente tabella sono riportati i valori medi delle precipitazioni su base mensile osservate sempre nella stessa stazione meteorologica di Massafra nel periodo 1993-2003.

Mese	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Sett	Ott	Nov	Dic
P min (mm)	9	11	0	8	9	1	2	0	2	1	18	16
P max (mm)	311	104	117	71	50	43	77	184	253	140	170	216
P med (mm)	81,7	41,6	44,1	34	27,7	13,2	16,2	31,3	79,1	50	73	83,6

Tabella 1.9 – Valori medi delle precipitazioni su base mensile

L'analisi della tabella consente di osservare che nel periodo di tempo considerato (1993 – 2003) il mese più piovoso risulta dicembre (83,6 mm) mentre il meno piovoso quello di giugno (13,2 mm).

Nelle seguenti figure sono riportate diverse mappe in cui si evidenziano i valori medi di evapotraspirazione registrati alle stazioni pluviometriche pugliesi, utili per avere un quadro climatico generale dell'area in esame.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.37 – Misurazioni delle stazioni pluviometriche – Evapotraspirazione potenziale.





Figura 1.38 – Misurazioni delle stazioni pluviometriche – Evapotraspirazione annua.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.14.3.2. Venti e classi di stabilità

La distribuzione statistica (in %) della velocità del vento su base annua in funzione delle direzioni del vento è riportata nella tabella sottostante (con riferimento ai dati rilevati nella stazione meteorologica dell'Aeronautica Militare di Taranto (Latitudine 40° 28', Longitudine 17° 16', Altitudine 17 m sul livello del mare) nel periodo gennaio 1951-dicembre 1977).

Con riferimento ai dati rilevati nella stazione meteorologica di cui sopra, è riportata in tabella anche la distribuzione percentuale delle frequenze di stabilità atmosferica (espressa in termini di categoria di stabilità di Pasquill) e delle velocità del vento a 10 m (espressa in m/s).

La categoria neutra (D) e quelle moderatamente e fortemente stabili (E, F+G) sono largamente predominanti rispetto alle categorie di instabilità.

La nebbia è limitata a rari episodi in corrispondenza delle calme di vento.

La classe di velocità del vento predominante è quella dei venti compresi tra 1 e 2,5 m/s con una ricorrenza del 24,77% (venti di Levante e Libeccio), seguita da quella dei venti compresi fra 4 e 6,5 m/s con una ricorrenza del 21,44% (venti di Maestrale e Scirocco).

I venti con velocità superiore a 12 m/s sono limitati allo 0,7% (venti di Maestrale e Tramontana).

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Direzione	Velocità del vento a 10 m [ms ⁻¹]						TOT
	<1,0 (calme)	1/2,5	2,5/4,0	4,0/6,5	6,5/12,0	>12,0	
0,0 - 22,5		11,43	8,58	13,38	14,75	0,83	48,97
22,5 - 45,0		11,46	6,69	8,97	7,91	0,37	35,38
45,0 - 67,5		8,93	4,47	5,92	4,25	0,10	23,67
67,5 - 90,0		29,66	14,62	8,55	3,06	0,04	55,94
90,0 - 112,5		32,23	15,88	7,68	2,43	0,04	58,26
112,5 - 135,0		11,49	6,86	6,96	4,81	0,21	30,33
135,0 - 157,5		8,62	6,54	11,04	10,32	0,40	36,92
157,5 - 180,0		11,63	11,09	17,64	15,77	0,53	56,65
180,0 - 202,5		11,98	11,42	15,16	9,75	0,37	48,68
202,5 - 225,0		16,95	11,01	17,24	9,57	0,12	54,90
225,0 - 247,5		21,67	16,69	21,85	9,50	0,25	69,96
247,5 - 270,0		9,17	7,63	9,97	3,89	0,13	30,80
270,0 - 292,5		14,66	10,34	9,47	4,06	0,17	38,70
292,5 - 315,0		16,16	12,21	15,21	7,94	0,37	51,89
315,0 - 337,5		15,43	13,03	22,15	19,17	1,16	70,93
337,5 - 360,0		16,24	13,74	23,24	28,44	1,92	83,58
VARIABILI		0,00	0,04	0,00	0,02	0,00	0,06
TOT	204,36	247,70	170,85	214,43	155,64	7,02	1000,00

Tabella 1.10 – Distribuzione millesimale della velocità del vento a 10 m su base annua per direzione di provenienza registrate a Taranto.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA


(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Classe di stabilità	Velocità del vento a 10 m [ms^{-1}]						TOT
	<1,0	1/2,5	2,5/4,0	4,0/6,5	6,5/12,0	>12,0	
A	1,3	1,5	0,5	0,0	0,0	0,0	3,3
B	3,0	2,9	1,9	0,8	0,0	0,0	8,6
C	0,0	1,0	1,6	4,0	1,1	0,0	7,8
D	3,6	4,7	3,6	12,7	12,5	0,5	37,7
E	0,0	1,5	6,6	2,9	0,0	0,0	11,0
F+G	14,5	14,1	2,6	0,0	0,0	0,0	31,1
NEBBIE	0,3	0,2	0,1	0,0	0,0	0,0	0,6
TOT	22,6	25,9	16,9	20,4	13,6	0,6	100,0

Tabella 1.11 – Distribuzione percentuale delle frequenze congiunte di stabilità atmosferica e delle velocità del vento a 10 m.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)




Figura 1.41 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità del vento a 10 m.




Figura 1.42 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (1/2,5 m/s) del vento a 10 m.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)




Figura 1.43 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (2,5/4,0 m/s) del vento a 10 m.






Figura 1.44 – Anemogramma della distribuzione millesimale della velocità (4,0/6,5 m/s) del vento a 10 m.


VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)



STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)



Dall'analisi di quanto sopra illustrato e dalla cartografia ivi riportata, si evince che i venti sono per l'area di interesse per lo più provenienti da NO (> 10%) e con minor intensità e frequenza da Ovest e da Est.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.15 Vegetazione, flora e fauna

1.15.1 Territorio

Da un punto di vista paesaggistico è possibile distinguere due aree morfologicamente distinte del paesaggio della provincia di Taranto: il versante occidentale e quello sud-orientale.

La morfologia del territorio del versante occidentale è caratterizzata da una fascia dunale immediatamente a ridosso della costa, bassa e sabbiosa, alle cui spalle si estende la piana costiera, che risale verso monte con una lieve pendenza.

Un primo gradino morfologico conduce ad un altopiano posto a circa 200÷250 metri sul livello del mare di altitudine che, con andamento pressoché pianeggiante, risale verso le formazioni collinari della Murgia Tarantina tramite un secondo gradino alto in media 200 metri sul livello del mare.

In questo altopiano a tavolati, che costituisce il prolungamento verso il mar Jonio delle alture murgiane, trovano posto le gravine, profonde gole scavate dall'azione erosiva delle acque, canalizzate in fratture o discontinuità del blocco calcareo, che solcano il territorio da Nord a Sud raggiungendo anche la profondità di 200 metri, estendendosi da Matera ad Ovest, sino a Grottaglie, ad Est.

Il versante sud-orientale, invece, presenta morfologie tipiche della piana salentina caratterizzata da leggere variazioni altimetriche.

La morfologia risulta nel complesso ondulata, con presenza di serre meno elevate rispetto a quelle che si riscontrano nel Salento Meridionale e le quote variano dal livello del mare sino a 140 metri sul livello del mare.

Nella provincia di Taranto, possiamo distinguere due aree di interesse ambientale rilevante: l'Arco Jonico Tarantino e il territorio delle gravine.

L'Arco Jonico Tarantino è la regione costiera che si sviluppa ad Ovest di Taranto sino alla foce del Bradano.

Essa è caratterizzata da ampi arenili delimitati da una fascia di boschi di Pino d'Aleppo, di origine artificiale, che ricopre la vasta fascia dunare larga tra i 250 ed i 2.000 metri, e da dune a ginepro.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

L'area in cui sarà ubicato l'impianto si presenta pressoché pianeggiante circondata da una serie di colline che costituiscono i bordi meridionali delle Murge; questo paesaggio abbastanza piatto è interrotto dalla presenza di solchi di erosione che localmente assumono forme caratteristiche: le gravine e le lame.

Le gravine sono dei canyon di origine erosiva originatisi da corsi d'acqua sovrainposti a fratture della crosta rocciosa superficiale.

Sono caratterizzate da una sezione trasversale a "V" molto stretta, con pareti assai ripide, quasi verticali.

Le lame invece, sono solchi visibili nel terreno, tracce di antichi corsi d'acqua generalmente ampi ma poco profondi.

Sono caratterizzate da una sezione trasversale molto aperta, sono poco incise e con decorso piuttosto regolare.

Tra queste ultime si segnala il canale "*Lamoscella*", che può essere considerato (come dice anche il nome) una piccola lama, segnalato anche nella cartografia prodotta dall'Autorità di Bacino, riportata in precedenza.

L'aspetto attuale dell'area, in generale, è il risultato di attività antropiche che hanno modificato il paesaggio con coltivazioni intensive (uliveti, vitigni, ma soprattutto agrumeti); vi è inoltre la presenza sporadica di capannoni, per lo più dedicati ad attività artigianali.

Non sono comunque da rilevare particolari relazioni visuali nell'area in cui sarà ubicato l'impianto, anche per l'assenza di punti di vista significativi; pertanto, si ritiene che l'impianto non modifichi sostanzialmente la percezione visuale.

L'area interessata dal progetto, inoltre, non presenta peculiarità naturalistiche di rilievo riguardanti la componente floristica-vegetazionale, poiché le coltivazioni agricole intensive hanno soppiantato le specie originarie (come ad esempio la macchia mediterranea).

La fauna, a causa di questa forte pressione antropica, è costituita dalle specie più adattabili e quindi meno esigenti.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

La popolazione faunistica di maggiore rilievo è quella di rettili ed anfibi legati all'ambiente delle lame.

Non sono rilevabili, comunque, particolari criticità in tali ambiti.

Verranno comunque considerate misure di mitigazione degli impatti sulla componente vegetale ed animale che consisteranno nella sistemazione di aree a verde lungo il perimetro dell'impianto.

È prevista a tale scopo la piantumazione di essenze arboree a basso e ad alto fusto tipiche della zona (autoctone), in modo da creare un *continuum* vegetazionale e paesaggistico con l'area naturale e la piantumazione di una serie di essenze finalizzate alla realizzazione di siepi.

1.15.2 Clima e vegetazione

La Puglia costituisce la porzione più orientale della Penisola Italiana ed è dominata dal macroclima mediterraneo più o meno profondamente modificato dall'influenza dei diversi settori geografici ed all'articolata morfologia superficiale che portano alla genesi di numerosi climi regionali a cui corrispondono vari tipi di vegetazione.

Secondo uno studio su "*Vegetazione e clima della Puglia*" (F. Macchia, V. Cavallaro, L. Forte, M. Terzi), realizzato dal Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali dell'Università degli Studi di Bari, è possibile riconoscere la presenza di almeno cinque aree climatiche omogenee (Cfr. figura seguente), di varia ampiezza in relazione alla topografia e al contesto geografico, entro le quali si individuano sub-aree a cui corrispondono caratteristiche fitocenosi.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Il territorio di Taranto, si trova a cavallo tra la quarta e la quinta area climatica omogenea.




Figura 1.48 – Aree climatiche omogenee

L'isoterma di gennaio e febbraio di 19 °C definisce la quinta area climatica, attenuata solo in corrispondenza delle Serre Salentine a sud e dalle Murge di SE a nord.

In corrispondenza dei primi rilievi murgiani quest'area climatica prosegue verso NW dividendosi in due strette fasce litoranee di cui quella adriatica degrada termicamente sino a portarsi su valori di 17 °C in corrispondenza della pianura di Bari, mentre quella jonica è compresa tra 19 e 18 °C.

Questi valori termici invernali permettono l'affermazione di *Quercus ilex L.*, anche se le colture hanno ormai cancellato nella pianura ogni antica copertura arborea riconoscibile.

Il Leccio, tuttavia, si rinviene ancora a nord di S. Cataldo di Lecce in contrada Rauccio ove dà luogo a formazioni pure il cui sottobosco è caratterizzato da tipiche sempreverdi mediterranee.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Il Leccio in Puglia si rinviene di frequente anche nell'area climatica caratteristica del Fragno, ove forma leccete pure a ridosso dei gradoni murgiani di SE o sui pendii del versante adriatico tra Ostuni e Monopoli.

Tenendo in conto che per tutte le stazioni termometriche gli effetti della lunghezza della radiazione solare si riferiscono a superfici orizzontali, la presenza del Leccio sui costoni rocciosi è una coerente risposta agli incrementi termici invernali che si realizzano in prossimità del suolo per effetto dell'incidenza relativa delle radiazioni solari, le quali provocherebbero un aumento della media termica sino ai valori di 18 °C e 19 °C di gennaio e febbraio ottimali per tale pianta in Puglia.

1.15.3 Fauna e avifauna

La struttura della comunità animale è costituita da poche specie di grande taglia, mentre molto più numerose sono quelle di piccola taglia come insetti, invertebrati e micromammiferi.

La spinta antropizzazione del sito, la mancanza di grandi distese boschive, la forte attività venatoria subita, la scarsità di luoghi di rifugio e di altri luoghi particolarmente ricchi di cibo non permette la presenza di molte specie di mammiferi, soprattutto di grossa taglia.

Sono presenti innumerevoli specie di insetti e aracnidi, animali perfettamente adattati ad un ambiente trofico particolarmente avverso ed antropizzato.

Nel territorio tarantino, tra i mammiferi si riscontrano specie a grande diffusione come la volpe (*Vulpes vulpes*), la donnola (*Mustela nivalis*), la faina (*Martes foina*), il riccio (*Erinaceus europeus*) e la talpa romana (*Talpa romana*), ma anche mammiferi di piccola taglia tra cui arvicole e ratti.

Le prime due specie, più in generale la gran parte delle specie dei mammiferi qui considerate, presentano caratteristiche ecoetologiche di tipo "generalista", tali da poterle considerare tra i mammiferi che meglio sono riusciti ad adattarsi e convivere con l'uomo (preferenze alimentari di tipo onnivoro od opportunista, grande flessibilità nella scelta dei luoghi di rifugio e di nidificazione, elevata tolleranza ai vari fenomeni di disturbo antropico, abitudini di vita prevalentemente notturna o crepuscolare).

Tra i rettili più diffusi nell'area tarantina troviamo il ramarro (*Lacerta viridis*), la lucertola campestre (*Podarcis sicula*), la luscengola (*Chalcides chalcides*) ed il biacco (*Coluber viridiflavus*).

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Il territorio è, inoltre, caratterizzato dalla saltuaria presenza di uccelli svernanti o migratori, ma anche stanziali nidificanti nell'area, soprattutto in prossimità delle aree lagunari e marine.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

1.16 Indicazione della presenza, nel raggio di 1 km dal perimetro dell'impianto, di strutture produttive, civili ed abitative, di infrastrutture in genere, di aree protette ed habitat naturali

TIPOLOGIA	SI	NO
Attività produttive	X	
Case di civile abitazione	X	
Scuole, ospedali, ecc.		X
Impianti sportivi e/o ricreativi	X	
Infrastrutture di grande comunicazione	X	
Opere di presa idrica destinate al consumo umano		X
Corsi d'acqua, laghi, mare, ecc.		X
Riserve naturali, parchi e zone agricole		X
Pubblica fognatura	X	
Metanodotti, gasdotti, acquedotti, oleodotti	X	
Elettrodotti di tensione maggiore o uguale a 15 kV		X

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.17 Indicazione dei piani regionali, provinciali o di risanamento ambientale in cui è inserito il Comune di ubicazione dell'impianto

1.17.1 Piano Operativo Nazionale (PON), Piano Operativo Regionale (POR), Progetti Integrati Territoriali (PIT)

Dall'analisi del Piano Operativo Nazionale (PON) e del Piano Operativo Regionale (POR), emerge una puntuale attenzione rivolta al completamento delle grandi direttrici ferroviarie Sud-Nord (Taranto-Bari-corridoio Adriatico) ed Est-Ovest (Bari-Napoli-corridoio Tirrenico), lo stesso non si può dire per i collegamenti stradali nell'ambito della stessa Regione o con le Regioni confinanti, necessari per garantire un facile accesso delle aree produttive ai porti.

Nell'attuazione del POR, la Regione Puglia ha inteso realizzare la formulazione di Progetti Integrati Territoriali (PIT) finalizzati al conseguimento, in una limitata porzione di territorio che presenta problemi e potenzialità omogenei, di uno specifico comune obiettivo attraverso la realizzazione di una pluralità di interventi finanziabili nell'ambito di diverse misure contenute nel POR e con risorse provenienti dai vari fondi comunitari.

Il POR Puglia attraverso il PIT si pone l'obiettivo di privilegiare uno sviluppo socio economico in grado di rispettare le vocazioni territoriali della Puglia e di favorire processi di crescita e di integrazione dei comparti e delle filiere produttive, promuovendo la nascita e lo sviluppo di nuove attività attraverso prodotti innovati capaci di incorporare conoscenze e nuove tecnologie in grado di aumentarne il grado di competitività, lo sviluppo economico e l'occupazione.

Il sistema economico dell'area di Taranto ha da sempre avuto nel porto il motore nevralgico del suo sviluppo rappresentando un accesso all'Europa attraverso la rotta dell'Est per Suez e Gibilterra.

Sebbene la realtà infrastrutturale mostri un buon numero di collegamenti, l'area non può sfruttare in maniera economicamente idonea gli investimenti già sostenuti ed è ancora fortemente penalizzata sia dalla qualità delle infrastrutture viarie, ferroviarie, portuali e aeroportuali, sia dal mancato completamento di alcuni interventi fondamentali.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Il settore della logistica portuale rappresenta pertanto un'opportunità di sviluppo in una logica di diversificazione della struttura economico - produttiva dell'area non ancora in grado di esprimere modelli di specializzazione produttiva integrati.

La situazione economica presenta alcune emergenze un po' tutti i comparti, mentre diffuse aree di criticità sono presenti a livello sociale, nei livelli di istruzione ed occupazione, nell'ambiente.

L'area può godere di numerose risorse naturali, come il paesaggio, l'ambiente naturale ed il patrimonio storico che risultano, tuttavia, scarsamente valorizzate in termini di offerta strutturata e qualificata.

1.17.2 Piano Generale dei Trasporti (PGT) e Piano Regionale dei Trasporti (PRT)

Il Piano Generale dei Trasporti e della logistica costituisce lo strumento di definizione delle priorità d'intervento sul sistema nazionale dei trasporti, costituendo altresì il quadro di riferimento delle pianificazioni sott'ordinate (Piano Regionale dei Trasporti).

L'obiettivo principale di tale piano è quello di creare una forte integrazione fra le infrastrutture ed i servizi di trasporto multimodale e di intervenire sullo sviluppo della logistica, al fine di raggiungere una dotazione di servizi di alta qualità.

Tra gli interventi programmati a livello nazionale dal PGT, riguardanti la Regione Puglia e comportanti, tra l'altro, sicure ricadute sul sistema portuale tarantino sono da ricordare i seguenti tre interventi sulla rete ferroviaria nazionale:

il completamento del raddoppio della linea ferroviaria Bari-Taranto e relativo collegamento con il porto;

la creazione di un corridoio-merci per container e semirimorchio lungo la direttrice Sicilia-GioiaTauro-Taranto-Bari-Rimini-Bologna-Brennero;

la creazione di un corridoio-merci high-cube Taranto-Bari-Bologna-Brennero.

Con Delibera di Giunta Regionale n.1719 del 06/11/2002 è stato approvato il Piano Regionale dei Trasporti (PRT), il quale rappresenta il documento programmatico generale della Regione Puglia rivolto a realizzare sul proprio territorio, in armonia con gli obiettivi del piano nazionale dei trasporti

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

(PGT) e degli altri documenti programmatici interregionali, un sistema equilibrato del trasporto delle persone e delle merci conformemente ai piani di assetto territoriale e di sviluppo socio-economico.

I principali interventi previsti dal PRT sul sistema infrastrutturale regionale relativi all'ambito portuale di Taranto riguardano:

- sistema stradale: ammodernamento del collegamento SS7-SS106;
- sistema ferroviario: completamento del raddoppio della linea Bari-Taranto, più una serie d'interventi che confermano gli obiettivi posti dal PGT;
- sistema dei nodi infrastrutturali (porti – aeroporti): per il Porto di Taranto, la Regione assume una destinazione funzionale come sistema portuale e distripark al servizio dell'intermodalità terrestre dei grandi flussi merci del transhipment mediterraneo ed oceanico del porto. Per l'aeroporto di Grottaglie, invece, la Regione assume una specializzazione del Porto di Taranto.

Dall'insieme dei documenti considerati, risulta che l'impianto in progetto non contrasta con nessuno degli indirizzi nazionali e regionali.

Peraltro, l'impianto potrà beneficiare dell'integrazione delle infrastrutture e dello sviluppo di un sistema di reti interconnesso che ne rafforzi la sua posizione sul mercato.

1.17.3 Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)

Per scongiurare la prospettiva del progressivo degrado dei vari paesaggi della Puglia, in attuazione dei principi sanciti dall'articolo 9 della Costituzione, il Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004: «*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.*», il cosiddetto "*Codice Urbani*", disciplina i contenuti della pianificazione paesaggistica (articolo 143), attribuendo alla Regione (articolo 135) il compito di far sì "che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato".

La Giunta regionale, affermando che "*Il Piano Urbanistico Territoriale Tematico (PUTT/P), elaborato ai sensi della Legge Regionale n.56/1980 (..) appare non coerente con alcuni elementi di innovazione introdotti dal Codice dei beni culturali e del paesaggio*", ha attribuito, con Delibera n.357 del 27/03/2007, l'incarico di coordinamento scientifico per "*la redazione del nuovo Piano Paesaggistico regionale, adeguato al*

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

Decreto Legislativo n.42/2004" ad Alberto Magnaghi, professore della Facoltà di Architettura dell'Università di Firenze.

A seguito di tale incarico, la Giunta, con Delibera n.1842 del 13/11/2007, ha approvato il documento Piano Paesaggistico Territoriale della Regione Puglia – Documento programmatico, presentato alla seduta del Comitato Scientifico del 18/09/2007 (verbale), che stabilisce i principali obiettivi del Piano: uno sviluppo locale autosostenibile, fondato sul riconoscimento e la valorizzazione dell'identità dei luoghi, mediante lo sviluppo della società locale: la conquista di parola degli abitanti sulle capacità di plasmare il proprio ambiente di vita e di relazione, attraverso una crescita della coscienza di luogo.

La coscienza di luogo è intesa come la consapevolezza, acquisita attraverso un percorso di trasformazione culturale degli abitanti e dei produttori, del valore patrimoniale dei beni comuni territoriali (materiali e relazionali), in quanto elementi essenziali per la riproduzione della vita individuale e collettiva, biologica e culturale.

Nel mese di Luglio 2009 si è concluso il secondo ciclo di Conferenze d'Area al fine di garantire il più ampio coinvolgimento della intera comunità regionale nella definizione degli obiettivi, contenuti e indirizzi del Piano stesso, alla quale hanno partecipato i rappresentanti degli Enti Statali e Locali, le associazioni, le forze sociali, economiche e professionali.

Con la Deliberazione della Giunta Regionale n.1947 del 20/10/2009 è stato adottato lo "Schema di Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR)", costituito da 8 capitoli:

- d) Relazione generale;
- e) Descrizione sintetica norme di attuazione;
- f) Atlante del Patrimonio Ambientale, Territoriale e Paesaggistico;
- g) Lo Scenario strategico;
- h) Schede degli Ambiti Paesaggistici;
- i) Il sistema delle tutele;
- j) Il rapporto ambientale;
- k) Allegati.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

A proposito dello scenario strategico, il PPTR evidenzia alcune strategie di fondo in cui si inquadrano gli obiettivi generali e gli obiettivi di qualità paesaggistica degli ambiti:

- l) sviluppo locale autosostenibile che comporta il potenziamento di attività produttive legate alla valorizzazione del territorio e delle culture locali;
- m) valorizzazione delle risorse umane, produttive e istituzionali endogene con la costruzione di nuove filiere integrate;
- n) sviluppo della autosufficienza energetica locale coerentemente con l'elevamento della qualità ambientale e ecologica;
- o) finalizzazione delle infrastrutture di mobilità, comunicazione e logistica alla valorizzazione dei sistemi territoriali locali e dei loro paesaggi;
- p) sviluppo del turismo sostenibile come ospitalità diffusa, culturale e ambientale, fondata sulla valorizzazione delle peculiarità socioeconomiche locali.

Queste strategie sono declinate nel Piano attraverso gli obiettivi generali di carattere territoriale e paesaggistico:

- q) realizzare l'equilibrio idrogeomorfologico dei bacini idrografici;
- r) sviluppare la qualità ambientale del territorio;
- s) valorizzare i paesaggi e le figure territoriali di lunga durata;
- t) riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- u) valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo;
- v) riqualificare i paesaggi degradati delle urbanizzazioni contemporanee;
- w) valorizzare la struttura estetico-percettiva dei paesaggi della Puglia;
- x) progettare la fruizione lenta dei paesaggi;
- y) riqualificare, valorizzare e riprogettare i paesaggi costieri della Puglia;
- z) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nello sviluppo delle energie rinnovabili;
- aa) definire standard di qualità territoriale e paesaggistica nell'insediamento, riqualificazione e riuso delle attività produttive e delle infrastrutture;
- bb) definire standard di qualità edilizia, urbana e territoriale per gli insediamenti residenziali urbani e rurali.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

In particolare, l'obiettivo generale numero 11. delinea quelle che sono le principali criticità ambientali, edilizie, urbanistiche, paesaggistiche delle aree produttive delle urbanizzazioni contemporanee (aree artigianali, industriali, logistiche, capannoni sparsi, magazzini, ecc.).

Il progetto in questione risulta coerente con le misure di mitigazione di tali criticità ed, in particolare, con le criticità legate al problema del risparmio e della produzione energetica, del ciclo delle acque e soprattutto del ciclo dei rifiuti.

1.17.4 Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG)

L'assetto del territorio regionale è il risultato di politiche, naturalmente non solo regionali, che si rivolgono ad un contesto fisico e sociale di grande complessità, frutto di esigenze ed interessi spesso conflittuali.

Il Documento Regionale di Assetto Generale (DRAG) è un insieme di atti amministrativi e di pianificazione, da assumere da parte della Regione, inteso a definire un assetto ottimale e condiviso di questo contesto, da prefigurare e disciplinare attraverso gli strumenti della pianificazione territoriale regionale, nonché attraverso indirizzi alla pianificazione provinciale e comunale, che con tali strumenti devono risultare compatibili.

Questo Documento Regionale di Assetto è previsto dalla Legge Regionale n.20 del 27/07/2001 (articolo 4, comma 1), che ne disciplina i contenuti e le procedure di formazione ed approvazione (articolo 5).

Il DRAG – Indirizzi, criteri e orientamenti per la formazione, il dimensionamento e il contenuto dei piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) (Legge Regionale n.20 del 27/07/2001, articolo 4, comma 3, lettera b e articolo 5, comma 10 bis) – è stato approvato il 29/09/2009 con Delibera di Giunta Regionale n.1759).

Il Documento si configura come un testo di Linee Guida che, rendendo più espliciti e dettagliati gli obiettivi e i principi espressi nella norma regionale in modo essenziale e con scarse indicazioni operative, è finalizzato a fornire alle Province indirizzi e orientamenti in grado di contribuire in modo efficace alla redazione ed approvazione dei loro strumenti di pianificazione.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

1.17.5 Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)

La pianificazione di area vasta ha nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) il suo strumento principe.

Al contrario di altri strumenti, quali il piano strategico di area vasta, funzionale alla programmazione dello sviluppo nella logica della finanza di progetto statale e comunitaria, il PTCP è obbligatorio in quanto espressamente previsto dalle leggi statali (Legge n.142 del 08/06/1990 e Decreto Legislativo n.267 del 18/08/2000) e regionali (Legge Regionale n.20 del 27/07/2001), anche di settore, per l'esercizio delle competenze proprie dell'Ente Provincia e di quelle ad esso trasferite e/o delegate dal legislatore statale e regionale.

La funzione fondamentale del PTCP è quella di coordinare i comportamenti dei diversi attori/soggetti (pubblici e privati), che operano nel territorio provinciale.

Si tratta, pertanto, di un coordinamento di processo e solo indirettamente anche di prodotto, nel senso dell'esito dell'azione di piano che è, per lo più, demandata ai diversi soggetti attuatori del piano, in specie i Comuni.

La Provincia è soggetto attuatore solo per le materie di cui è competente o che, nella logica della sussidiarietà verticale, dalla Regione o dai Comuni, le vengono affidate.

Stante il quadro legislativo e la logica pianificatoria, la Provincia di Taranto, nella redazione del primo piano territoriale di coordinamento, ha optato per una forma di piano e per uno stile di pianificazione ispirato alla:

- semplificazione,
- sussidiarietà,
- coerenza territoriale,
- sostenibilità ambientale,
- integrazione territoriale,
- appropriatezza,
- flessibilità,

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

nonché al coinvolgimento di tutti gli attori/soggetti che operano nel territorio provinciale al fine di disegnare il territorio voluto, o meglio l'assetto territoriale programmatico.

Il PTCP disegna un assetto programmatico sulla base dei seguenti essenziali obiettivi:

- coerenza territoriale;
- tutela e valorizzazione delle risorse naturalistiche;
- integrazione territoriale;
- equilibrio e redistribuzione nell'uso delle risorse del territorio.

Lo schema di assetto programmatico territoriale definito è sottoposto, attualmente, alla discussione e alla valutazione dell'intera comunità provinciale (tramite la procedura di Valutazione Ambientale Strategica).

Si può comunque affermare che **l'intervento risulta compatibile con gli orientamenti programmatici del piano, non ricadendo in nessuna area critica, vulnerabile o di particolare pregio individuata nello schema di assetto territoriale.**

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2. DESCRIZIONE DEI CICLI PRODUTTIVI

2.1 Caratteristiche dei processi produttivi

Il processo produttivo della ITALSVET ECOLOGIA Srl si svolgerà all'interno del capannone della superficie di circa 122 m² e sul piazzale esterno che ha una superficie di circa 2.580 m², per un totale della superficie del lotto di circa 2.700 m².

Il piazzale esterno sarà adibito principalmente al deposito del materiale imballato (carta e cartone, plastica), di materiali non imballati contenuti all'interno di cassoni scarrabili a tenuta coperti con teloni impermeabili e delle frazioni non recuperabili di scarto della selezione (sovvali e scarti da smaltire) contenute, imballate o alla rinfusa, allo stesso modo entro cassoni scarrabili, pronte per essere avviate agli impianti di recupero/smaltimento finale.

Sempre sul piazzale esterno saranno realizzate due tettoie metalliche a copertura del trituratore e della pressa oleodinamica per la riduzione volumetrica dei rifiuti non pericolosi (principalmente carta e cartone, teli in polietilene).

Ovviamente il piazzale esterno verrà utilizzato anche per la manovra e il parcheggio di mezzi e attrezzature.

Al fine di evitare la dispersione nel terreno sottostante di eventuali sversamenti accidentali, le aree esterne dell'impianto sono tutte idoneamente pavimentate, così come pure quelle interne al capannone, dove verrà svolta l'attività di deposito dei rifiuti pericolosi (vuoti di fitofarmaci, accumulatori e oli esausti) e di selezione e cernita dei rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto.

Nel capannone sono stati realizzati dei locali adibiti ad uso spogliatoio, servizi igienici (WC, lavabo dei bagni) e ad uso ufficio, aventi complessivamente una superficie calpestabile di circa 15 m²; il resto della superficie coperta sarà utilizzata per lo stoccaggio delle batterie, oli esausti e vuoti di fitofarmaci in ingresso e per le operazioni di selezione e cernita dei rifiuti non pericolosi.

Di seguito vengono descritte nel dettaglio le varie fasi di lavorazione.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Raccolta e trasporto

La ITALSVET ECOLOGIA Srl potrà occuparsi direttamente della raccolta e del trasporto dei rifiuti dal luogo di produzione fino al proprio impianto con mezzi propri poiché, come già detto innanzi, iscritta all'Albo Nazionale Gestori Ambientali per le seguenti categorie di raccolta e trasporto rifiuti:

- Categoria 1, Classe E;
- Categoria 2, Classe F;
- Categoria 5, Classe F.

[D15] Deposito preliminare

Le operazioni di deposito preliminare D15 (ex stoccaggio provvisorio) saranno effettuate nel momento in cui i rifiuti giungono in impianto subito dopo la raccolta presso i produttori e il trasporto, preliminarmente alle operazioni di smaltimento presso impianti terzi.

Si ribadisce che i rifiuti sottoposti al deposito preliminare saranno esclusivamente i rifiuti pericolosi che si intende gestire in impianto e cioè principalmente i vuoti di fitofarmaci, le batterie e gli accumulatori al piombo, gli oli esausti.

Il deposito preliminare dei rifiuti avverrà esclusivamente entro idonei contenitori, in funzione del loro stato fisico e della loro pericolosità, sempre comunque all'interno del capannone, nelle aree identificate con la lettera **C** in planimetria (Cfr. Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

Tale area è dotata di una griglia per la raccolta di eventuali sversamenti liquidi accidentali che sono idoneamente convogliati nelle vasche interrate per l'accumulo di percolati (indicate con il numero **4** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*"), da 3 m³ totali; periodicamente si provvederà allo svuotamento di tali vasche ed al successivo invio del loro contenuto allo smaltimento finale presso impianti terzi autorizzati.

Lo stoccaggio dei rifiuti sarà consentito in appositi contenitori e/o cassoni a tenuta stagna.

I contenitori impiegati saranno, in generale, casse a tenuta stagna, big-bags con fodera di sicurezza interna, casse e fusti di varie dimensioni con coperchio a tutta apertura.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Su ogni confezione di rifiuti, intesa come singolo e ben individuabile contenitore di qualsiasi tipo contenente rifiuti in deposito preliminare, verrà apposta, in posizione ben visibile, un'etichetta su cui saranno indicati il codice CER e le descrizioni del rifiuto contenuto nella confezione.

[R13] Messa in riserva

La messa in riserva è da considerarsi come l'insieme delle operazioni finalizzate all'attività di recupero di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi; essa rientra, ai sensi dell'articolo 183, lettera l), del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008, nella definizione di stoccaggio.

L'attività di messa in riserva [R13] è finalizzata a rendere conformi alle norme tecniche e contrattuali il recupero/riciclaggio dei rifiuti pericolosi e non pericolosi, le cui norme tecniche di recupero non sono disciplinate dai rispettivi decreti attuativi (Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006: «*Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22".*» e Decreto del Ministero dell'Ambiente n.161 del 12/06/2002: «*Regolamento attuativo degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile ammettere alle procedure semplificate.*»).

La messa in riserva sarà normalmente limitata al tempo strettamente necessario per mettere in lavorazione partite omogenee di rifiuti recuperabili e riguarderà, anche, tutte quelle tipologie sopra indicate per le quali il recupero/riciclaggio finale avverrà in altri impianti terzi autorizzati.

La messa in riserva riguarderà, altresì, quelle tipologie di rifiuti sopra indicate per le quali l'impianto non è dotato delle attrezzature impiantistiche necessarie per il loro recupero/riciclaggio finale (principalmente vetro, metalli, legno); in tal caso, la messa in riserva sarà finalizzata al solo raggruppamento di partite omogenee di rifiuti per il loro successivo conferimento presso impianti terzi autorizzati al recupero/riciclaggio.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

[R12] Selezione e cernita

Ai sensi dell'Allegato 2 "Operazioni di recupero" della Direttiva della Comunità Europea n.98 del 19/11/2008: «Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.», in mancanza di un altro codice R appropriato, l'operazione di recupero R12 "Scambio di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate da R1 a R11" può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la compattazione, la triturazione, la separazione, il raggruppamento prima di una delle operazioni indicate da R1 a R11 nello stesso Allegato.

Considerando la tipologia e l'origine dei rifiuti per i quali si richiede l'autorizzazione alla gestione dell'impianto, non si renderanno necessarie operazioni di selezione e cernita molto spinte, pertanto tali operazioni saranno solo di tipo manuale.

I rifiuti, una volta conferiti in impianto, e dopo un primo controllo visivo e documentale, verranno scaricati nell'area di selezione e cernita, all'interno del capannone (indicata con la lettera **B** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)").

In tale area gli operatori preposti selezioneranno manualmente le frazioni recuperabili da quelle non recuperabili.

In particolare, saranno sottoposti ad operazioni di selezione e cernita i rifiuti non pericolosi in ingresso all'impianto (principalmente carta e cartone, plastica) che potrebbero contenere materiali estranei, soprattutto ai fini di una corretta attuazione delle successive fasi di lavorazione (triturazione o compattamento).

Per quanto riguarda, invece, i materiali selezionati ma non compattabili (metalli, vetro e legno), essi verranno accumulati alla rinfusa entro cassoni scarrabili a tenuta, per essere successivamente trasportati presso impianti terzi di ulteriore selezione e/o recupero diretto.

Allo stesso modo, anche i rifiuti assimilabili agli urbani e/o altri rifiuti speciali, prodotti come scarti di selezione, compattati in balle o alla rinfusa, saranno accumulati entro cassoni scarrabili a tenuta, per essere successivamente avviati agli impianti di recupero/smaltimento finale.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Tutti i processi di selezione avverranno nel rispetto della normativa europea sulla classificazione dei materiali da avviare a recupero.

Adeguamento volumetrico: triturazione e pressatura [R12]

A valle della selezione, è prevista, per le tipologie di rifiuti assimilabili alla carta e cartone, alla plastica, la riduzione volumetrica tramite triturazione o pressatura.

Come già detto per la selezione e la cernita, anche la riduzione volumetrica operata tramite triturazione o compattamento può essere identificata come operazione R12 ai sensi del citato Allegato 2 della Direttiva della Comunità Europea n.98 del 19/11/2008.

La riduzione volumetrica consentirà di razionalizzare l'immagazzinamento dei materiali selezionati e compattabili e di ottimizzarne i costi di trasporto agli impianti di riciclaggio finale.

L'area indicata in planimetria indicata con il numero **26** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*" sarà dedicata all'adeguamento volumetrico mediante triturazione meccanica dei rifiuti solidi (principalmente carta e cartone, plastica), finalizzata all'ottimizzazione dei volumi da stoccare e trasportare; tale operazione avverrà al coperto, al di sotto di una tettoia metallica.

I rifiuti triturati verranno direttamente stoccati all'interno di un contenitore a tenuta stagna che sarà preventivamente disposto al di sotto del trituratore e successivamente movimentato mediante carrello elevatore; infine si avrà lo stoccaggio degli stessi rifiuti all'interno dei cassoni scarrabili a tenuta stagna, oppure il triturato verrà sottoposto all'ulteriore fase di pressatura.

Sempre al coperto, nell'area indicata con il numero **30** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*", avverrà l'operazione di adeguamento volumetrico tramite pressa oleodinamica orizzontale.

Il rifiuto verrà scaricato in piccole quantità sul nastro trasportatore, dove sarà sottoposto ad una fase preventiva di selezione e cernita manuale; arrivato alla bocca di carico, per caduta, entrerà nella pressa oleodinamica in cui avverrà la riduzione volumetrica tramite un pistone idraulico, in modo da formare balle da 80 cm di lato e 80-100 cm di altezza.

La stessa macchina, a ciclo continuo, provvederà ad imballare la palla con legami in filo di ferro zincato.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Completato il ciclo di lavorazione, le balle saranno stoccate nelle aree di deposito dedicate rispettivamente alla plastica e alla carta e cartone (Cfr. le lettere **H** ed **I** della Tavola n.5 "Layout dell'impianto (stato di progetto)").

Si sottolinea che i rifiuti che verranno sottoposti al ciclo di lavorazione completo (cioè fino alla formazione delle balle) sono quelli maggiormente trattati dalla ITALSVET ECOLOGIA Srl, ovvero plastica, carta e cartone; non sarà possibile, inoltre, eseguire l'adeguamento volumetrico di rifiuti appartenenti a tipologie differenti in maniera contemporanea.

Produzione di materia prima secondaria per l'industria cartaria [R3]

Come già specificato in precedenza, la tipologia di rifiuti identificata come carta e cartone, sottoposta a tutto il ciclo di lavorazione, ovvero alla selezione e cernita per l'eliminazione di eventuali impurità presenti e alla compattazione con imballaggio finale in balle, diventa una materia prima secondaria per l'industria cartaria rispondendo ai requisiti delle norme UNI EN 643, secondo quanto indicato nell'Allegato 1, Suballegato 1 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006: «Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n.22".».

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.2 Modalità di conferimento

Il conferimento dei materiali all'impianto avverrà nei seguenti modi:

- raccolta differenziata multimateriale in sacchi;
- raccolta differenziata multimateriale sfusa;
- raccolta differenziata monomateriale di una singola frazione merceologica conferita sia sfusa che in sacchi;
- rifiuti pericolosi e non pericolosi da avviare presso impianti terzi alle successive fasi di recupero o smaltimento finale.

L'accesso in impianto per il conferimento dei rifiuti sarà consentito esclusivamente ai soggetti previsti dal programma di lavoro stilato, che dovranno essere preventivamente autorizzati dalla direzione tecnica dell'impianto e conferire con veicoli idonei al trasporto dei rifiuti.

Qualsiasi veicolo che giungerà in impianto, non rispettando le modalità di trasporto definite, verrà respinto al mittente a prescindere dall'intrinseca accettabilità o meno dei rifiuti trasportati.

Si specifica che i rifiuti saranno conferiti in impianto anche con mezzi di proprietà della stessa società che, come già detto in precedenza, risulta regolarmente autorizzata al trasporto di rifiuti speciali pericolosi e non, mediante iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali – Sezione Regionale della Puglia nelle pertinenti Categorie e Classi.

Per verificare il peso dei rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto sui diversi tipi di veicoli e/o all'interno di grandi contenitori, sarà eseguita una doppia pesata (lordo e tara) mediante una pesa automatica a ponte (indicata con il numero **3** nella Tavola n.5 "*Layout dell'impianto (stato di progetto)*") della portata di 50.000 kg.

L'operatore addetto all'utilizzo del dispositivo di pesatura rileverà visivamente l'esatto posizionamento del veicolo o del contenitore sulla stessa e darà il consenso per la registrazione del peso; la stessa operazione sarà effettuata a veicolo/contenitore scarico in uscita dall'impianto.

Per differenza tra lordo e tara si otterrà il peso, che verrà registrato sull'apposito talloncino.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

L'operatore addetto procederà, quindi, alla verifica del documento che accompagna il materiale conferito, confermando il peso riportato, oppure scrivendo nell'apposito spazio quello riscontrato a destino.

Ogni veicolo utilizzato per il conferimento, infatti, sarà sottoposto, prima dello scarico, a una serie di verifiche mirate alla constatazione che il rifiuto conferito sia effettivamente quello indicato dal produttore in fase di richiesta dell'omologa.

I veicoli che conferiranno i rifiuti potranno sostare in un'apposita area destinata al parcheggio degli automezzi.

In prima istanza si eseguirà la verifica relativa alla documentazione di accompagnamento e, successivamente, sempre all'atto dell'ingresso del veicolo in impianto, il personale addetto all'accettazione procederà, quando possibile, a un preliminare esame visivo sulle corrette modalità di imballaggio (idoneità, etichettatura, stivaggio del carico, ecc.) adottate durante il trasporto e sullo stato del carico (condizioni e integrità dei contenitori utilizzati, ecc.).

Qualora lo si ritenga necessario, potranno essere svolti ulteriori esami mirati verso parametri di rapida determinazione, in seguito ad adeguati campionamenti del carico in ingresso.

La titolarità del rifiuto rimane in capo, comunque, al produttore sino al momento della formale accettazione del carico.

Se il riscontro sarà diverso da quello atteso e quindi i rifiuti non saranno accettabili (per esempio a causa di difformità nelle caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di conferimento o altro), il carico sarà respinto al mittente (produttore).

Ciascun carico di rifiuti dovrà, inoltre, essere accompagnato da un Formulario di Identificazione Rifiuto (FIR) nel quale devono risultare i seguenti dati:

- nome e indirizzo del produttore e del detentore;
- origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- impianto di destinazione, data e percorso dell'istradamento.

Il formulario di identificazione rifiuto dovrà essere redatto in quattro esemplari, compilato, datato e firmato dal produttore dei rifiuti e controfirmato dal trasportatore.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Una copia del formulario dovrà rimanere presso il produttore, mentre le restanti tre copie, controfirmate e datate in arrivo all'impianto, verranno acquisite una dalla Direzione Tecnica aziendale e le altre due dal trasportatore, che provvederà a trasmetterne una al produttore/detentore del rifiuto conferito.

Poiché l'esercizio dell'impianto sarà fondato su un'attenta programmazione delle varie attività di accettazione, stoccaggio, trattamento e successivo conferimento a impianti esterni autorizzati, il programma di lavoro sarà delineato, di volta in volta, al fine di distribuire, per quanto possibile, omogeneamente, tali attività, in modo da evitare eventuali rallentamenti, attese o intralci tra i mezzi esterni e i mezzi interni di movimentazione e anche per evitare che si vengano a creare situazioni di pericolo per gli operatori sia esterni sia interni all'impianto.

Con riferimento a quanto disposto nel programma di lavoro, sarà cura degli addetti interni indicare le capacità residue di stoccaggio all'operatore che gestirà i carichi in ingresso all'impianto.

Gli autisti saranno assistiti nelle operazioni di carico e scarico affinché le stesse avvengano in maniera ordinata presso le aree indicate nel programma di lavoro, evitando che si vengano a creare sversamenti accidentali e/o che vengano effettuate operazioni non conformi alle procedure impartite dalla direzione.

Ultimate le operazioni di conferimento, all'autista sarà consegnata la documentazione di attestazione per il quantitativo di rifiuto verificato e accettato.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.3 Caratteristiche costruttive e impianti

L'impianto in progetto, così come meglio illustrato negli elaborati grafici, sarà costituito principalmente da:

- A. capannone di lavorazione e messa in riserva, comprendente un locale ufficio, uno spogliatoio e i servizi igienici;
- B. vano tecnico per il gruppo idrico antincendio;
- C. serbatoio per la riserva idrica antincendio;
- D. pesa a ponte;
- E. locale pesa;
- F. trituratore coperto da tettoia (in progetto);
- G. pressa oleodinamica coperta da tettoia (in progetto);
- H. area di conferimento rifiuti;
- I. area di messa in riserva (da adeguare);
- J. piazzale sosta e manovra automezzi;
- K. griglie di raccolta acque meteoriche (da adeguare);
- L. impianto trattamento acque meteoriche (da completare per l'area non ancora pavimentata).

2.3.1 Struttura del capannone prefabbricato

Il capannone industriale esistente, all'interno del quale saranno svolte le attività di selezione e cernita dei rifiuti in ingresso ed il deposito preliminare dei rifiuti pericolosi in ingresso all'impianto (vuoti di fitofarmaci, batterie ed accumulatori al piombo, oli esausti), come già specificato innanzi, ha una superficie di circa 122 m².

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

L'illuminazione naturale e l'aerazione del capannone sono garantite da idonee superfici finestrate.

L'area di lavorazione (selezione e cernita) e stoccaggio (deposito preliminare) è idoneamente pavimentata ed è dotata di opportune pendenze per il convogliamento di sversamenti liquidi accidentali verso la griglia di raccolta posta in posizione centrale (indicata con il numero **43** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

Tali liquidi vengono accumulati nelle vasche di raccolta dei percolati da 3 m³ totali (indicati con il numero **4** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*"); periodicamente si provvede al loro prelievo ed trasferimento presso idonei impianti terzi autorizzati al loro smaltimento finale.

2.3.2 Ufficio e locali per il personale

L'ufficio tecnico-amministrativo ed i locali per il personale sono allocati all'interno del capannone (indicati rispettivamente con i numeri **42, 41 e 40** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

I servizi per il personale addetto constano di un locale adibito a spogliatoio e di un bagno preceduto dal relativo antibagno.

La fornitura di acqua ad uso potabile e per i servizi igienici viene assicurata da una riserva idrica da 5.000 litri in un serbatoio in acciaio inox dotato di impianto di autoclave (Cfr. numero **5** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*"), posizionato all'esterno del capannone.

2.3.3 Servizi tecnologici

2.3.3.1 Impianto di depurazione Imhoff

Le acque nere provenienti dai servizi igienici defluiscono in un impianto di depurazione del tipo Imhoff (esistente) e poi vengono accumulate in deposito temporaneo nella vasca a perfetta tenuta stagna secondo le disposizioni di legge vigenti (Cfr. numeri **9 e 10** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

I fanghi di stabilizzazione e le acque reflue chiarificate vengono periodicamente prelevate e avviate presso idonei impianti terzi autorizzati al loro recupero/smaltimento finale.

2.3.3.2. Gruppo elettrogeno

Nella zona indicata con il numero **7** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)" è stato posizionato un gruppo elettrogeno da 24 kW per la produzione di energia elettrica, non essendo l'area dell'impianto asservita dalla rete elettrica nazionale.

2.3.3.3. Serbatoio di gasolio

Nell'area indicata con il numero **8** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)" è stato posizionato un contenitore-distributore rimovibile di gasolio per autotrazione della capacità di 5.000 litri.

2.3.3.4. Impianti elettrici

Le apparecchiature e le installazioni elettriche, oltre a soddisfare i requisiti progettuali connessi all'attività, corrispondono alle prescrizioni delle norme CEI vigenti e a quanto previsto dalla Legge n.186 dell'01/03/1968: «Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici.», dalla Legge n.46 del 05/03/1990: «Norme per la sicurezza degli impianti.» e dal Decreto del Presidente della Repubblica n.277 del 15/08/1991: «Attuazione delle Direttive n.80/1107/CEE, n.82/605/CEE, n.83/477/CEE, n.86/188/CEE e n.88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della Legge n.212 del 30/07/1990.» e conformi alle norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (Decreto del Presidente della Repubblica n.547 del 27/04/1955: «Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.»; Decreto Legislativo n.626 del 19/09/1994: «Attuazione delle Direttive n.89/391/CEE, n.89/654/CEE, n.89/655/CEE, n.89/656/CEE, n.90/269/CEE, n.90/270/CEE, n.90/394/CEE, n.90/679/CEE, n.93/88/CEE, n.97/42/CEE e n.1999/38/CE, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.»; Decreto Legislativo n.758 del 19/12/1994: «Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.»; Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.»; Decreto Legislativo n.106 del

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

03/08/2009: «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.»).

2.3.3.5. Impianto d'illuminazione interna

L'impianto d'illuminazione del capannone industriale tiene conto del livello d'illuminamento richiesto per le singole zone di lavorazione ed è tale da garantire i requisiti basilari, affinché si abbia un elevato grado d'uniformità, giusta resa dei colori, limiti d'abbagliamento, ecc.

2.3.3.6. Impianto idrico antincendio

L'opificio industriale è servito da impianto idrico antincendio, costituito da una rete ad anello che alimenta gli idranti, con caratteristiche tecniche e prestazionali da garantire le condizioni di prevenzione incendi.

La rete è alimentata dal gruppo idrico antincendio, posizionato nell'area indicata con il numero **39** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*", mentre la riserva idrica antincendio è contenuta nel serbatoio fuori terra da 22 m³, in acciaio zincato, indicato con il numero **6** nella stessa Tavola.

Inoltre, saranno posizionati idonei impianti mobili (portatili e/o carrellati) di estinzione in modo da essere prontamente disponibili e utilizzabili da personale adeguatamente formato.

2.3.4 Sistemazione delle aree esterne

2.3.4.1. Acque bianche (acque meteoriche)

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici coperte e dei piazzali della parte di impianto esistente e già pavimentata (circa 2.200 m²) recapitano per pendenza verso griglie di raccolta poste a livello del piano di calpestio e, una volta intercettate, a mezzo di canalizzazioni interrato, vengono convogliate verso un idoneo impianto di trattamento (esistente), dove subiscono un processo di sedimentazione, dissabbiatura e disoleazione (Cfr. numeri da **11** a **17** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

Come sistema di smaltimento di tali acque meteoriche trattate è prevista l'immissione negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

L'acqua trattata viene avviata ad una trincea drenante (indicata con il numero **18** nella stessa planimetria) che consiste in una tubazione forata disperdente del diametro di 250 mm, interrata ad una profondità non superiore al metro e rinterrata con materiale drenante a pezzatura decrescente dal basso verso l'alto, variabile da cm 7 a cm 1.

Per consentire un ulteriore affinamento delle acque sul fondo della trincea è stato posato uno strato di 30 cm di sabbia con funzione di filtro.

La parte superiore della trincea è colmata con terreno vegetale che consente la piantumazione di diverse specie autoctone sempreverdi ad elevato apparato fogliare (alloro, pitosforo, ecc) in modo da aumentare l'assorbimento dell'acqua mediante evapotraspirazione.

La parte di impianto che verrà pavimentata e che sarà dedicata alle aree di massa in riserva ed al posizionamento del trituratore sarà anche idoneamente provvista di un sistema di convogliamento ed accumulo delle acque meteoriche.

In particolare saranno realizzate due vasche (Cfr. i numeri **48** e **49** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)"), da 8,3 m³ ciascuna, per l'accumulo di tali acque che, unitamente alle acque meteoriche raccolte nell'area ove sarà posizionata la pressa oleodinamica, saranno periodicamente prelevate ed avviate al recupero/smaltimento finale presso idonei impianti terzi autorizzati.

Per il dimensionamento dell'impianto di trattamento e smaltimento in subirrigazione negli strati superficiali del sottosuolo (già esistente) e delle due vasche di accumulo (da realizzare) delle acque meteoriche ricadenti sulla parte di impianto che verrà pavimentata si rimanda al successivo paragrafo 1.07.3.

2.3.4.2. Impianto d'illuminazione esterna

L'impianto d'illuminazione dell'area esterna all'impianto è stato realizzato con fari isolati, disposti lungo il perimetro del capannone, e tiene conto del livello d'illuminamento richiesto per le singole aree ed è tale da garantire i requisiti basilari, affinché si abbia un elevato grado d'uniformità, giusta resa dei colori, limiti d'abbagliamento, ecc.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.3.4.3. **Parcheggi**

Sono state dedicate apposite aree del piazzale esterno ai parcheggi per i dipendenti e per i visitatori (Cfr. numero **50** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

2.3.4.4. **Recinzione**

Il lotto su cui insisterà l'attività di stoccaggio e recupero in progetto risulta completamente recintato con muri in c.a. su cui poggia una rete metallica tipo "*orsogrill*", per un'altezza totale di circa 2 metri.

2.3.4.5. **Aree a verde**

La sistemazione del verde è stata realizzata con piantumazione di essenze ornamentali, che necessitano di minima manutenzione, hanno facilità di crescita e il vantaggio di creare barriere ambientali esteticamente apprezzabili.

Nei pressi del cancello di ingresso e nella parte finale dell'impianto (cioè la parte attualmente non pavimentata) saranno realizzate, con lo stesso fine, ulteriori aree a verde in cui saranno piantumate specie vegetali autoctone ad alto fusto (Cfr. numero **52** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*").

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.4 Opere in progetto

Come già detto in premessa e meglio illustrato negli elaborati grafici ivi allegati, il presente progetto prevede le seguenti opere di adeguamento e completamento:

- pavimentazione in calcestruzzo armato del tipo industriale della parte di lotto ancora non impermeabilizzata;
- adeguamento e completamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche esistente;
- posizionamento del trituratore e della pressa oleodinamica per la riduzione volumetrica dei rifiuti;
- posizionamento di tettoie metalliche per la copertura del trituratore, della pressa oleodinamica e delle aree di deposito delle materie prime secondarie (carta e cartone);
- realizzazione di un cordolo in calcestruzzo armato per la separazione delle acque meteoriche ricadenti sull'area di lavorazione della pressa oleodinamica;
- realizzazione di un sistema per il convogliamento e l'accumulo delle acque meteoriche ricadenti nella parte di impianto che si prevede di pavimentare.

La pavimentazione della parte di lotto non ancora impermeabilizzata sarà realizzata in calcestruzzo armato del tipo industriale, idonea al transito dei veicoli semoventi d'ogni tipo.

Il getto di calcestruzzo avverrà su sottofondo livellato e rullato, dosato a 3,5 quintali di cemento tipo 32.5, armato con rete del diametro di 6 mm, maglia 20 × 20 cm, finito con spolvero additivato antiusura al quarzo sferoidale in ragione di 4 kg/m², compreso taglio e sigillatura dello spessore di 15 cm; il trattamento superficiale sarà effettuato con resine antispolvero.

Tale area, avente una estensione di circa 500 m², sarà dedicata alla messa in riserva dei rifiuti da lavorare (plastica, carta e cartone) disposti alla rinfusa in cassoni scarrabili (Cfr. numeri **24** e **25** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)"), alla messa in riserva di rifiuti non pericolosi (legno, vetro, metalli) in cassoni mobili (Cfr. numeri **35**, **36** e **37** nello stesso elaborato grafico) ed alla movimentazione degli automezzi per il carico e lo scarico degli stessi.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Inoltre, l'area indicata il numero **26** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*" sarà dedicata all'adeguamento volumetrico mediante triturazione meccanica dei rifiuti solidi (carta e cartone, plastica), finalizzata all'ottimizzazione dei volumi da stoccare e trasportare.

Il tritratore che verrà installato è una macchina con due alberi controrotanti, muniti di coltelli circolari con denti, che ruotano a velocità variabile e regolabile da 2 a 18 r.p.m.

Con l'ausilio di idonei mezzi per la movimentazione (come ad esempio caricatori gommati con benna) i rifiuti da tritare saranno scaricati nella tramoggia di carico del tritratore, mentre i rifiuti tritati saranno direttamente stoccati all'interno di un contenitore a tenuta stagna preventivamente disposto al di sotto del tritratore e successivamente movimentato mediante carrello elevatore verso le successive fasi di lavorazione.

Nella zona indicata con i numeri **29** e **30** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*" sarà installata una linea di compattamento, costituita da un nastro di alimentazione del tipo a tapparelle metalliche e da una pressa oleodinamica del tipo orizzontale continuo.

In questo modo, il rifiuto verrà compresso con un pistone idraulico in modo da formare balle di circa 80 cm di lato e 80-100 cm di altezza; la stessa macchina, a ciclo continuo provvederà ad imballare la palla con legami in filo di ferro zincato.

La compattazione consente di razionalizzare il deposito dei materiali selezionati e compattabili (carta e cartone, plastica) e di ottimizzarne i costi di trasporto agli impianti di recupero/riciclaggio finale.

La pressa oleodinamica sarà gestita mediante il quadro elettrico di comando, posizionato nell'area indicata con il numero **51** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*".

Una volta compattati e legati in balle, i materiali omogenei verranno movimentati e depositati in aree dedicate all'esterno del capannone (indicate con le lettere **I** ed **H** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*"), su pavimento impermeabile, per essere successivamente commercializzati.

Per quanto riguarda invece i materiali non compattabili (metalli, inerti, vetro e legno), essi saranno accumulati entro cassoni mobili a tenuta coperti con teloni impermeabili (posizionati

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

nell'area indicata con la lettera **L** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)", per essere successivamente trasportati presso impianti terzi di ulteriore selezione e/o recupero.

Allo stesso modo, anche i rifiuti assimilabili agli urbani e/o altri rifiuti speciali, prodotti come scarti di selezione (sovvali e scarti da smaltire), compattati in balle o alla rinfusa, saranno accumulati entro cassoni scarrabili a tenuta coperti con teloni impermeabili (posizionati nell'area indicata con la lettera **D** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)", per essere successivamente smaltiti in discarica od avviati a termovalorizzazione.

A protezione del trituratore e della pressa oleodinamica saranno realizzate delle tettoie in carpenteria metallica, costituite, ciascuna, da 4 colonne tipo HEA che sorreggono una copertura monofalda in acciaio zincato, opportunamente inclinata.

Al fine di evitare che le acque meteoriche ricadenti sull'area di lavorazione della pressa oleodinamica (potenzialmente cariche di materiale polverulento per effetto del dilavamento della superficie) vadano a miscelarsi con quelle ricadenti sulle restanti aree dell'impianto, sarà realizzato un cordolo (o cunetta) carrabile in calcestruzzo armato, avente un'altezza massima in corrispondenza della sezione di mezzzeria pari a 20 cm.

Tali acque, unitamente alle acque meteoriche ricadenti nell'area da pavimentare, saranno convogliate, tramite opportune pendenze, griglie, caditoie di raccolta e canalizzazioni interrato, in due vasche di accumulo, indicate con il numero **48** e **49** nella Tavola n.5 "Layout impianto (stato di progetto)", aventi una capacità complessiva di 16,60 m³.

Sarà realizzata, inoltre, una griglia di raccolta (indicata con il numero **44**) collegata a queste due vasche e posizionata in modo tale da evitare la miscelazione delle acque meteoriche ricadenti sulla parte di lotto da pavimentare con quelle ricadenti sulle restanti aree dell'impianto.

Periodicamente si provvederà a prelevare e avviare le acque raccolte nelle due vasche presso idonei impianti terzi autorizzati al loro recupero/smaltimento finale.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Per il dimensionamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche (sia dello stato di fatto sia dello stato di progetto) si rimanda al successivo paragrafo 2.12.4.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.5 Calcolo e verifica delle superfici e dei volumi con gli standard urbanistici ed edilizi

La particella su cui insisterà l'impianto della ITALSVET ECOLOGIA Srl, come già detto al capitolo precedente ricade, secondo il vigente PRG del Comune di Palagiano, in zona tipizzata "E - Fabbricati rurali con annesse abitazioni" e, a seguito della variante urbanistica, sarà successivamente destinata e tipizzata come zona "D - Industrie per trasformazioni agricole o artigianali".

Pertanto, per quanto riguarda il **calcolo e la verifica delle superfici e dei volumi in progetto con gli standard urbanistici ed edilizi vigenti**, si è fatto riferimento ai seguenti parametri desunti dai regolamenti edilizi vigenti utilizzando gli indici della zona "D - Industrie per trasformazioni agricole o artigianali":

- ✓ **SI** = Superficie minime del lotto di proprietà;
- ✓ **Iff** = Indice di fabbricabilità fondiaria = $1,0 \text{ m}^3/\text{m}^2$;
- ✓ **Ic** = Indice di copertura non superiore al 40% del lotto di proprietà;
- ✓ **D** = Distacco minimo dagli edifici pari a 1 in rapporto all'altezza e non inferiore a 10 m; distacco dai confini pari a 0,5 in rapporto all'altezza e non inferiore a 5 m; distacco dai fili stradali secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°1444 dell'01/04/1968 e del Nuovo Codice della Strada;
- ✓ **P** = Parcheggi nelle costruzioni pari a $1 \text{ m}^2 / 20 \text{ m}^3$ di volume edificato;
- ✓ **Prescrizioni particolari** = La recinzione lungo i fili stradali deve essere realizzata con muretto non più alto di 1,20 m e con sovrastante ringhiera di 1,80 m.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.6 Situazione di fatto

Superficie dell'area di proprietà (SI)

$$SI = 2.700 \text{ m}^2$$

Superficie coperta (Sc) del fabbricato esistente realizzato in forza alla Concessione Edilizia in Sanatoria n.25 del 14/10/2003 (Uso artigianale)

$$Sc = (17,50 \times 7,00) + (1,40 \times 1,80) + (2,20 \times 2,70) = 130,96 \text{ m}^2$$

Volume del fabbricato esistente (V)

$$V = 130,96 \times 3,70 = 453,25 \text{ m}^3$$

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.7 Dati minimi normativi

Superficie minima da cedere o da cartolarizzare per standard da destinare ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi (ai sensi del D.M. n.1444 del 02/04/1968 e sue ss. mm. e ii.):

$$2.700 \times 10 \text{ m}^2 / 100 \text{ m}^2 = 270,00 \text{ m}^2$$

Superficie massima del lotto di proprietà (SI) al netto delle aree da cedere o da cartolarizzare (ai sensi del D.M. n.1444 del 02/04/1968 e sue successive modifiche ed integrazioni):

$$SI = 2.700,00 - 270,00 = 2.430,00 \text{ m}^2$$

Superficie massima copribile (Sc) – Indice di copertura (Ic)

$$Sc = 2.430,00 \times 40\% = 972,00 \text{ m}^2$$

Volume massimo realizzabile:

$$2.430,00 \times 1 \text{ m}^3/\text{m}^2 = 2.430,00 \text{ m}^3$$

Parcheggio privato minimo (P):

$$P = 453,25 \times 1 \text{ m}^2/10 \text{ m}^3 = 45,32 \text{ m}^2$$

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.8 Situazione stato di progetto

Superfici da cedere o da cartolarizzare da destinare ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi (ai sensi del Decreto Ministeriale n.1444 del 02/04/1968 e sue successive modifiche ed integrazioni):

272,00 m²

Superficie del lotto di proprietà (SI_p) al netto delle aree da cedere o da cartolarizzare (ai sensi del Decreto Ministeriale n.1444 del 02/04/1968 e sue successive modifiche ed integrazioni):

SI = 2.700,00 - 272,00 = 2.428,00 m²

Superficie coperta del fabbricato esistente:

(17,50 × 7,00) + (1,40 × 1,80) + (2,20 × 2,70) = 130,96 m²

Superficie coperta (Sc_p) delle tettoie metalliche in progetto:

Tettoia metallica (pressa oleodinamica):

(8,00 × 10,00) = 80,00 m²

Tettoia metallica (tritratore)

(4,00 × 4,00) = 16,00 m²

Tettoia metallica (MPS)

(3,00 × 8,00) × 2 = 48,00 m²

Superficie coperta totale delle tettoie metalliche in progetto:

(Sc_p) = 80,00 + 16,00 + 48,00 = 144,00 m²

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

Superficie coperta totale (Sc_p):

$$Sc_p = 130,96 + 144,00 = 274,96 \text{ m}^2$$

Indice di copertura (Ic_p)

$$Ic = 274,96/2.428,00 \times 100\% = 11,32 \%$$

Volume del fabbricato esistente (V_p):

$$V = 17,50 \times 7,00 \times 3,70 = 453,25 \text{ m}^3$$

Parcheggi nelle costruzioni (P_p) *(ai sensi della Legge n.1150 del 17/08/1942 e sue successive modifiche ed integrazioni):*

$$P = 50,00 \text{ m}^2$$

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.9 Verifica dei parametri urbanistici di progetto

Superfici da cedere o da cartolarizzare da destinare ad attività collettive, verde pubblico o parcheggi (ai sensi del Decreto Ministeriale n.1444 del 02/04/1968 e sue successive modifiche ed integrazioni):

$$272,00 \text{ m}^2 > 270,00 \text{ m}^2$$

Superficie del lotto di proprietà (SI_p):

$$SI_p < SI$$

$$2.428,00 \text{ m}^2 < 2.430,00 \text{ m}^2$$

Indice di copertura (IC_p):

$$IC_p < IC$$

$$11,32 \% < 40 \%$$

Superficie coperta (Sc_p):

$$Sc_p < Sc$$

$$274,96 \text{ m}^2 < 972,00 \text{ m}^2$$

Volume del fabbricato (V_p):

$$V_p < V$$

$$453,225 \text{ m}^3 < 2.430,00 \text{ m}^3$$

Impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti
Corso Lenne, snc – 74019 Palagiano (TA)

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Parcheggio privato in progetto (P_p) (ai sensi della Legge n.1150 del 17/08/1942 e sue successive modifiche ed integrazioni):

$P_p < P$

$50,00 \text{ m}^2 > 45,32 \text{ m}^2$

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.10 Verifica della conformità agli standard urbanistici ed edilizi

SUPERFICI E VOLUMI (STATO DI FATTO) Foglio di mappa n.23 – Particelle nn.79 e 606 sub 1		
Tipologia delle superfici e dei volumi	Quantità	Conformità agli standard urbanistici ed edilizi
Superficie del lotto di proprietà	2.700 m ²	(Fabbricato realizzato in forza di Concessione Edilizia in Sanatoria n.25 del 14/10/2003)
Superficie coperta	130,96 m ²	
Indice di copertura	4,85%	
Volume	453,25 m ³	(Fabbricato realizzato in forza di Concessione Edilizia in Sanatoria n.25 del 14/10/2003)
Indice di fabbricabilità fondiaria	0,1678 m ³ /m ²	
Superficie a parcheggio	/	(Fabbricato realizzato in forza di Concessione Edilizia in Sanatoria n.25 del 14/10/2003)
Superficie a verde	/	

segue alla pagina successiva...

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

...continua dalla pagina precedente

SUPERFICI E VOLUMI (STATO DI PROGETTO) Foglio di mappa n.23 – Particelle nn.79 e 606 sub 1		
Tipologia delle superfici e dei volumi	Quantità	Conformità agli standard urbanistici ed edilizi
Superficie del lotto di proprietà al netto delle aree da cedere	2.428 m ²	I_{cp} < I_c 11,32 < 40%
Superficie coperta	274,96 m ²	
Indice di copertura	11,32%	
Volume totale (V ^{tot})	453,25 m ³	I_{ffp} < I_{ff} 0,1866 m ³ /m ² < 1,0 m ³ /m ²
Indice di fabbricabilità fondiaria	0,1866 m ³ /m ²	
Superficie a parcheggio	50 m ²	P_p > P 50 m ² > 45,32 m ²

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.11 Descrizione dei sistemi di controllo e misura

I sistemi di controllo previsti nell'impianto sono i seguenti:

- quadri elettrici di controllo e comando del gruppo elettrogeno e dei macchinari/attrezzature utilizzati nelle diverse operazioni connesse al ciclo produttivo;
- quadro elettrico di controllo e comando del gruppo idrico antincendio e degli annessi impianti di protezione attiva.

I sistemi di misura utilizzati saranno la pesa automatica a ponte della portata da 50.000 kg e la documentazione relativa ai rifiuti che saranno gestiti in impianto.

Dal punto di vista documentale, la scrivente ditta provvederà regolarmente nei termini di legge ai seguenti adempimenti amministrativi previsti dalla legge in materia di gestione rifiuti:

- registro di carico e scarico per la registrazione delle quantità di rifiuti in ingresso e in uscita dall'impianto;
- dichiarazione ambientale (MUD), che annualmente viene trasmessa alla competente CCIAA;
- analisi chimico-fisica delle acque meteoriche depurate ai fini della loro caratterizzazione come rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 o per verificarne la conformità ai parametri della Tabella 3 di cui all'Allegato 5 alla Parte Terza del Decreto Legislativo n.152 dell'03/04/2006;
- analisi chimico-fisica dei fanghi di stabilizzazione e delle acque reflue chiarificate da fossa Imhoff per la caratterizzazione come rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006;
- test di cessione sul rifiuto tal quale (ove previsto dalla normativa vigente);
- verifica di conformità agli standard merceologici delle Materie Prime Secondarie (MPS);
- verifica della qualità e delle caratteristiche dei rifiuti.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Inoltre, le apparecchiature e le installazioni elettriche, oltre a soddisfare i requisiti progettuali connessi all'attività, corrispondono alle prescrizioni delle norme CEI e nazionali vigenti in materia e conformi alle norme in vigore per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Infine, tutte le attrezzature/macchinari impiegati nel ciclo produttivo sono marchiati "CE", ove previsto, e conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza delle macchine.

2.11.1 Attrezzature, mezzi d'opera ed equipaggiamento tecnico di cui si dispone

Attualmente la ITALSVET ECOLOGIA Srl dispone dei seguenti principali mezzi e attrezzature:

- compattatore mobile per rifiuti, marca "DAF";
- automezzo cassonato con caricatore per rifiuti, marca "SCANIA";
- autocarro con caricatore idraulico (ragno), marca "MERCEDES";
- autocarro con vasca basculante (assemblato), tipo falcone;
- minispazzatrice, marca "APPLIED";
- motocarro con vasca basculante, marca "APE";
- furgone DUCATO, marca "FIAT";
- pesa a ponte con indicatore di peso elettronico, "PUGLIA BALANCE";
- pressa oleodinamica orizzontale, marca "ZAGIB".

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.12 Misure adottate per evitare danno e/o pericolo di danno all'ambiente e alla pubblica incolumità

2.12.1 Gestione dei rifiuti solidi e liquidi prodotti in impianto

La produzione di rifiuti è un tipico e immancabile aspetto di ogni tipo di attività: l'impatto ambientale che può derivare da una produzione di rifiuti dipende dalla quantità e dalla pericolosità del rifiuto, ma dipende, in misura probabilmente maggiore, dalla capacità sia dell'organizzazione che lo produce sia della filiera del settore (trasportatori, gestori, smaltitori) di gestire e smaltire correttamente tutti i rifiuti prodotti.

Da un punto di vista tecnico, indipendentemente dalla provenienza del rifiuto (urbano o industriale), i materiali che escono dai cicli produttivi o da altre attività possono subire, in ordine di livelli di efficienza ambientale, diversi destini:

- riutilizzo;
- recupero;
- compostaggio;
- recupero di energia tramite incenerimento;
- smaltimento in discarica.

Alcune delle modalità di gestione sono applicabili solo a particolari tipologie di rifiuti.

A supporto di tutte queste modalità di gestione vi è la raccolta differenziata che consente di separare le frazioni di rifiuto e migliorare l'efficienza del recupero o di altre modalità di gestione e anche di aumentare le quantità avviate al recupero piuttosto che all'incenerimento o alla discarica.

Nel caso specifico, i rifiuti solidi prodotti all'interno dell'impianto (sovvalli e scarti di selezione, scarti di lavorazione, ecc.) saranno accumulati in deposito temporaneo, ai sensi dell'articolo 183, comma 3, del Decreto Legislativo n.52 del 03/04/2006, in idonei contenitori (per esempio cassoni scarrabili) e successivamente prelevati da ditte terze autorizzate alla raccolta e trasporto rifiuti per il loro avvio alle successive operazioni di recupero/smaltimento finale presso impianti idoneamente autorizzati.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Verrà adottata una gestione del tutto analoga anche per i rifiuti liquidi prodotti (fanghi di stabilizzazione e acque reflue chiarificate da fossa Imhoff, acque meteoriche accumulate e fanghi di sedimentazione); si vedano, a tal proposito, i successivi paragrafi.

2.12.2 Misure di prevenzione e monitoraggio dell'inquinamento atmosferico

Per quanto esposto fin'ora, si evince che il processo di lavorazione consiste nello stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e nella selezione, riduzione volumetrica e messa in riserva dei rifiuti recuperabili (carta e cartone, plastica).

Nelle fasi di lavorazione dei rifiuti non pericolosi, condotte nel capannone o sotto tettoia prefabbricata, non vengono prodotte emissioni significative di polveri tali da necessitare di sistemi di abbattimento e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Inoltre, le diverse frazioni di rifiuti trattati, provenendo da raccolta differenziata, non contengono residui organici, tali da determinare emissioni odorogene.

Altresi, facendo riferimento ai documenti redatti dall'EUROPEAN COMMISSION – Directorate – General JRC (Joint Research Centre) – Institute for Prospective Technological Studies Sustainability in Industry, Energy and Transport European IPPC Bureau, per la movimentazione all'esterno dei rifiuti, verranno sempre adottati gli accorgimenti organizzativi e tecnici previsti dalle "Best Available Technique (BAT) on emissions from storage" riportate al capitolo 5.3. "Storage of solid" e al capitolo 5.4 "Transfer and handling of solids" dell'"Integrated Pollution Prevention and Control", di seguito riportati:

- ridurre al minimo l'altezza di scarico della benna della pala meccanica o del polipo;
- ridurre al minimo le distanze di movimentazione;
- evitare la movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di forte ventosità;
- utilizzare idonei sistemi di copertura dei veicoli e/o dei cassoni scarrabili;
- minimizzare l'altezza di caduta dei materiali;
- scegliere la giusta posizione di carico/scarico;
- adottare adeguate velocità di movimentazione;

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

- effettuare le operazioni di movimentazione assicurandosi della perfetta presa dei bracci meccanici del polipo.

2.12.3 Piano di monitoraggio e controllo

Come disposto dall'articolo 11-bis *“Attività di monitoraggio e controllo delle operazioni di recupero”*, comma 2, del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006, *“con decreto del Ministero dell'ambiente e tutela del territorio, di concerto con i Ministri delle attività produttive e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata, sono determinati i criteri per assicurare che gli impianti di recupero dei rifiuti disciplinati dal presente regolamento, in funzione delle attività di recupero svolte e delle peculiarità antropiche del sito, adottino un piano di monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate, finalizzato a garantire che le operazioni di recupero avvengano senza recare pregiudizio all'uomo e all'ambiente”*.

Nelle more dell'emanazione di tale decreto, la ITALSVET ECOLOGIA Srl intende adottare autonomamente il seguente piano di monitoraggio e controllo, che contiene una sintesi delle misure tecniche, organizzative e procedurali per il monitoraggio e controllo delle matrici ambientali interessate: scarichi idrici, emissioni sonore (rumore ambientale), rifiuti (gestiti e prodotti in impianto) e materie prime secondarie derivanti dalle attività di recupero dei rifiuti.

Scarichi idrici

Le acque meteoriche ricadenti sulle superfici coperte e scoperte di dilavamento dell'impianto recapitano per pendenza verso griglie e caditoie poste a livello del piano di calpestio e, una volta intercettate, per mezzo di canalizzazioni interrato, vengono convogliate verso due impianti di trattamento.

Come sistema di smaltimento delle acque meteoriche trattate è prevista l'immissione negli strati superficiali del suolo e sottosuolo a mezzo di trincee drenanti opportunamente predisposte.

La dispersione nel terreno delle acque meteoriche depurate avviene tramite l'utilizzo di speciali tubi forati (tubi drenanti), disposti entro trincee di subirrigazione; questa tecnica è analoga a quella utilizzata per il drenaggio dei terreni agricoli.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

L'acqua immessa in subirrigazione viene smaltita sia per effetto dell'evapotraspirazione diretta del terreno, che per assorbimento delle piante; mentre, la restante parte defluirà naturalmente, mediante uno scorrimento verticale, verso le zone a quote topograficamente più basse.

La parte superiore delle trincee è colmata con terreno vegetale piantumata con siepi in modo da aumentare l'assorbimento dell'acqua mediante evapotraspirazione.

Le acque meteoriche trattate da smaltire in subirrigazione saranno conformi ai valori limiti tabellari stabiliti dalla normativa vigente ovvero della Tabella 4 "Limiti di emissione per le acque reflue urbane ed industriali che recapitano sul suolo" dell'Allegato 5 "Limiti di emissione degli scarichi idrici" alla Parte Terza "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche" del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006.

La ITALSVET ECOLOGIA Srl provvederà altresì alla manutenzione periodica (pulizia, ispezione visiva, prove di funzionamento, ecc.) dei dispositivi e delle attrezzature che costituiscono il sistema di trattamento delle acque secondo quanto stabilito dal Sistema di Gestione aziendale per la Qualità.

– Inquinanti o parametri da monitorare:

cfr. Tabella 4, Allegato 5, Parte Terza Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni

– Metodologia di monitoraggio:

misura diretta discontinua

– Espressione dei risultati del monitoraggio (unità di misura, concentrazioni e portate di massa):

mg/litro

– Metodi di campionamento:

cfr. Allegato 5, Parte Terza, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni

– Punti di controllo:

pozzetto di campionamento

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

- Frequenza e soggetto responsabile del monitoraggio (Gestore, Società terza e/o Organi di controllo):
misura diretta discontinua/Società terza (laboratorio di analisi)

Note:

invio dei certificati di analisi agli Enti competenti e archiviazione su supporto cartaceo e/o informatico

Emissioni sonore

Nel seguito vengono riassunte le modalità di svolgimento del monitoraggio e controllo delle emissioni sonore (rumore ambientale) ai sensi della Legge n.447 del 26/10/1995 e sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'01/03/1991 e sue successive modifiche ed integrazioni, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14/11/1997: «*Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore.*» e della Legge Regionale (Puglia) n.3 del 12/02/2002: «*Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico.*», in conformità a quanto prescritto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998: «*Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico.*».

- Inquinanti o parametri da monitorare:
livello di emissione
- Metodologia di monitoraggio:
misura diretta discontinua (misurazione fonometrica)
- Espressione dei risultati del monitoraggio (unità di misura, concentrazioni e portate di massa):
dB(A)
- Metodi di campionamento:
cfr. Allegato B del Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998

179/212

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

– Punti di controllo:

in conformità a quanto previsto dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16/03/1998

– Frequenza e soggetto responsabile del monitoraggio (Gestore, Società terza e/o Organi di controllo):

ogni volta che possono intervenire modifiche tali da influire in maniera sostanziale sui livelli di rumorosità comunque almeno una volta all'anno/Società terza (Tecnico Competente in Acustica Ambientale)

Note:

invio delle misurazioni fonometriche (entro 30 giorni) agli Enti competenti e archiviazione su supporto cartaceo e/o informatico

Rifiuti e materie prime secondarie

L'accettazione di un dato rifiuto in impianto seguirà una specifica procedura articolata in fasi successive.

La procedura di accettazione si attiverà quando il singolo produttore presenterà una richiesta di conferimento di un rifiuto; all'uopo il Gestore richiederà la compilazione e presentazione di una "scheda descrittiva e caratterizzazione di base del rifiuto" in cui dovrà obbligatoriamente indicare:

- una descrizione del rifiuto che si intende conferire;
- la classificazione del rifiuto, facendo riferimento alle attuali disposizioni di legge e, in particolare, ai codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER);
- lo stato fisico del rifiuto;
- l'eventuale presenza di un campione del rifiuto che accompagni la scheda;
- le modalità di conferimento (big-bags, balle, sfuso, altro);
- l'attività produttiva di provenienza;
- la composizione del rifiuto;
- eventuali certificati d'analisi con l'identificazione della data del laboratorio che le ha effettuate;
- il quantitativo annuo di rifiuto che si intende conferire;

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

- la frequenza presunta dei conferimenti.

A tal punto, il Gestore, sulla base della provenienza, delle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto e di eventuali ulteriori riscontri analitici, nonché dei dati riportati sulla scheda rifiuto, potrà decidere di:

- ammettere il rifiuto al conferimento in impianto;
- non ammettere il rifiuto al conferimento in impianto;
- richiedere ulteriori informazioni e chiarimenti in merito alla documentazione prodotta e/o a quanto indicato nella richiesta di omologazione.

Qualora lo si ritenesse necessario, potranno essere svolti ulteriori esami mirati verso parametri di rapida determinazione, in seguito ad adeguati campionamenti del carico in ingresso.

Se il riscontro sarà diverso da quello atteso e quindi i rifiuti non saranno accettabili (ad esempio a causa di difformità nelle caratteristiche chimico-fisiche, condizioni di conferimento o altro), il carico verrà respinto al mittente (produttore).

Per le MPS in uscita, il Gestore presenta agli impianti di destinazione finale una *“scheda descrittiva e caratterizzazione di base”* in cui indica:

- una descrizione della materia prima secondaria;
- l'indicazione del rifiuto di origine;
- l'attività produttiva di provenienza;
- lo stato fisico;
- la composizione;
- le modalità di conferimento (big-bags, balle, sfuso, altro);
- le norme di riferimento per la conformità;
- l'attività di recupero/riciclaggio finale a cui la materia prima secondaria è destinata.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Le stesse procedure verranno seguite per la gestione dei rifiuti di propria produzione (ad esempio scarti e sovralli, materiale di consumo, ecc.) da smaltire presso impianti terzi di recupero/smaltimento finale.

Rifiuti (in ingresso)

– Inquinanti o parametri da monitorare:

rifiuti da avviare alle operazioni di recupero in impianto

– Metodologia di monitoraggio:

misura diretta discontinua (controllo visivo e/o analisi chimico-fisica)

– Espressione dei risultati del monitoraggio (unità di misura, concentrazioni e portate di massa):

secondo la metodologia di monitoraggio adottata

– Metodi di campionamento:

cfr. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/08/2005 e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006

– Punti di controllo:

settori di conferimento

– Frequenza e soggetto responsabile del monitoraggio (Gestore, Società terza e/o Organi di controllo):

controllo visivo e analisi qualora le caratteristiche del rifiuto risultino non conformi ai parametri dell'omologa/Società terza (laboratorio di analisi)

Note:

archiviazione su supporto cartaceo e/o informatico e annotazione su registro di carico/scarico rifiuti

invio MUD agli Enti competenti entro i termini di legge

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Rifiuti (in uscita)

- Inquinanti o parametri da monitorare:
rifiuti da avviare alle successive operazioni di recupero/riciclaggio finale
- Metodologia di monitoraggio:
misura diretta discontinua (controllo visivo e/o analisi chimico-fisica)
- Espressione dei risultati del monitoraggio (unità di misura, concentrazioni e portate di massa):
secondo la metodologia di monitoraggio adottata
- Metodi di campionamento:
cfr. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/08/2005 e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006
- Punti di controllo:
aree di stoccaggio
- Frequenza e soggetto responsabile del monitoraggio (Gestore, Società terza e/o Organi di controllo):
la caratterizzazione di base sarà effettuata al primo conferimento presso gli impianti terzi di recupero/riciclaggio finale e secondo le frequenze di omologa da loro stabilite/Società terza (laboratorio di analisi)

Note:

archiviazione su supporto cartaceo e/o informatico e annotazione su registro di carico/scarico rifiuti
invio MUD agli Enti competenti entro i termini di legge

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Rifiuti (di propria produzione)

– Inquinanti o parametri da monitorare:

rifiuti da avviare alle successive operazioni di recupero/smaltimento finale

– Metodologia di monitoraggio:

misura diretta discontinua (controllo visivo e/o analisi chimico-fisica)

– Espressione dei risultati del monitoraggio (unità di misura, concentrazioni e portate di massa):

secondo la metodologia di monitoraggio adottata

– Metodi di campionamento:

cfr. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 03/08/2005 e Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006

– Punti di controllo:

deposito temporaneo

– Frequenza e soggetto responsabile del monitoraggio (Gestore, Società terza e/o Organi di controllo):

la caratterizzazione di base sarà effettuata al primo conferimento presso gli impianti terzi di recupero/smaltimento finale e secondo le frequenze di omologa da loro stabilite/Società terza (laboratorio di analisi)

Note:

archiviazione su supporto cartaceo e/o informatico e annotazione su registro di carico/scarico rifiuti

invio MUD agli Enti competenti entro i termini di legge

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Materie prime secondarie (in uscita)

- Inquinanti o parametri da monitorare:

materie prime secondarie da avviare alle successive operazioni di recupero/riciclaggio finale

- Metodologia di monitoraggio:

misura diretta discontinua (controllo visivo e/o analisi merceologica e/o esame distruttivo della balla)

- Espressione dei risultati del monitoraggio (unità di misura, concentrazioni e portate di massa):

secondo la metodologia di monitoraggio adottata

- Metodi di campionamento:

cfr. Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.186 del 05/04/2006 e specifiche UNI

- Punti di controllo:

deposito MPS

- Frequenza e soggetto responsabile del monitoraggio (Gestore, Società terza e/o Organi di controllo):

la verifica di conformità sarà effettuata al primo conferimento presso gli impianti terzi di recupero/riciclaggio finale e secondo le frequenze da loro stabilite/Società terza (laboratorio di analisi)

Note:

archiviazione su supporto cartaceo e/o informatico e annotazione su registro di carico/scarico rifiuti

invio MUD agli Enti competenti entro i termini di legge

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.12.4 Metodologie di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne

Come già detto in precedenza, le acque meteoriche ricadenti sulle superfici coperte e dei piazzali della parte di impianto già pavimentata recapitano per pendenza verso griglie di raccolta poste a livello del piano di calpestio e, una volta intercettate, a mezzo di canalizzazioni interrante, vengono convogliate verso un impianto di trattamento (esistente), nel quale subiscono un processo di sedimentazione, dissabbiatura e disoleazione; una volta trattate, sono avviate a una trincea drenante per l'immissione delle stesse negli strati superficiali del sottosuolo.

La superficie scolante che afferisce a tale impianto è quella attualmente pavimentata, estesa circa 2.000 m², che comprende anche la copertura del capannone.

L'impianto di trattamento e successivo smaltimento in subirrigazione è dotato di un pozzetto selezionatore (indicato con il numero **11** nella Tavola n.3 "*Layout impianto (stato di fatto)*") che permette di convogliare le acque imputabili alla prima pioggia in un bacino di accumulo per sottoporle, ad evento meteorico esaurito, al trattamento di dissabbiatura e disoleazione spinta, grazie anche alla presenza di un filtro a coalescenza (Cfr. numeri **12**, **13** e **14** nello stesso elaborato grafico); dallo stesso pozzetto selezionatore le acque cosiddette di seconda pioggia sono convogliate ad una condotta di by-pass che le trasferisce direttamente ad un disoleatore prima di essere smaltite in subirrigazione.

Ai sensi della normativa ambientale regionale (in particolare il "*Piano di Tutela delle Acque*", adottato con Decreto della Giunta Regionale n.883 del 16/06/2007, le cui ultime integrazioni e modificazioni sono state recentemente approvate con Delibera di Giunta Regionale n.1441 del 04/08/2009) le acque meteoriche di prima pioggia, nel caso in questione, sono quelle corrispondenti, per ogni evento meteorico preceduto da almeno 48 ore di tempo asciutto, ad una altezza di precipitazione di 5 mm uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante servita dalla rete di drenaggio.

Pertanto, le due vasche di accumulo di tali acque hanno una volumetria complessiva di 10 m³, pari a 2.000 m² × 0,005 m, risultando opportunamente dimensionate.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

All'ingresso della prima vasca di accumulo una particolare valvola chiude l'ingresso una volta raggiunta tale volumetria.

La stessa sezione di accumulo, visti i tempi prolungati di stazionamento, svolge anche la funzione di dissabbiatore, separando dall'acqua le sostanze inerti sedimentabili che vengono raccolte sul fondo.

Sulla condotta a monte del pozzetto selezionatore sono montate due sonde unipolari collegate al quadro elettrico; tali sonde segnalano al quadro elettrico programmatore l'inizio e la fine delle precipitazioni meteoriche.

Successivamente, dopo un certo tempo (a seconda delle esigenze) dalla fine dell'evento meteorico, le acque di prima pioggia, attraverso una elettropompa sommersa, vengono rilanciate con portata controllata alla sezione di disoleazione dove, per i tempi prolungati di stazionamento e per particolari apparecchiature in esso contenute, avviene la separazione della massima parte degli oli e/o idrocarburi eventualmente presenti.

Il ciclo di funzionamento della pompa sarà impostato in modo tale che dopo 48 ore, in accordo con quanto definito al punto 3.1., lettera b), Appendice A1 del Piano Direttore della Regione Puglia, il settore di accumulo sia vuoto e pronto a ricevere un nuovo evento meteorico.

Qualora dovesse iniziare a piovere prima che siano trascorse le 48 ore, la sonda posta a monte del pozzetto selezionatore riizzerà i vari consensi, predisponendo il sistema per un nuovo ciclo.

I due disoleatori per la rimozione degli oli eventualmente presenti nelle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali esterni sono dotati, allo scarico, di un dispositivo di sicurezza consistente in un "otturatore a galleggiante" tarato in funzione della densità prevista dell'olio minerale.

L'installazione di tale otturatore determina la chiusura dello scarico del liquame ogni volta che si verifica il riempimento della "gonna di calma" del separatore; infatti, il galleggiante, man mano che aumenta lo spessore dell'olio nella gonna, si abbassa di livello perché segue il livello dell'acqua, determinando così la chiusura automatica dello scarico.

La rimozione di tali sostanze avviene durante la fase di periodica manutenzione effettuata da apposite ditte terze specializzate, attrezzati per lo spurgo di pozzi neri.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Quindi, a riepilogo di quanto detto sopra, nel rispetto di quanto stabilito al punto 6.1., Appendice A1, del Piano Direttore della Regione Puglia, il trattamento a cui vengono sottoposte le acque di prima pioggia prima di essere smaltite negli strati superficiali del sottosuolo mediante subirrigazione, consiste in una fase di grigliatura, dissabbiatura, sedimentazione e disoleatura; tale trattamento assicura per le acque meteoriche trattate i limiti di emissione previsti dalla Tabella 4, Allegato 5, Parte Terza, del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006.

Ai fini del dimensionamento della trincea drenante bisogna considerare una altezza critica di pioggia pari a 15 millimetri, come migliore compromesso tecnico tra i risultati derivanti dallo studio dei dati pluviometrici e quelli derivanti dalla letteratura tecnica di settore.

Per valutare la capacità di assorbimento dei terreni interessati dalla subirrigazione è stato considerato un valore del coefficiente di permeabilità k_c pari a 5×10^{-5} m/s, (valore tipico per la natura degli strati superficiali dei terreni interessati).

Pertanto, considerando che il carico idraulico (portata acque meteoriche di prima e seconda pioggia) da smaltire entro le 24 ore successive all'evento piovoso è pari a:

$$Q = (2.000 \times 0,02) \text{ m}^3 / 24 \text{ h} = 1,66 \text{ m}^3/\text{h} = 4,6 \cdot 10^{-4} \text{ m}^3/\text{s}$$

risulta che la superficie disperdente di rete drenante (S_d) è:

$$S_d = Q / k_c = 4,6 \times 10^{-4} \text{ m}^3 / \text{s} / 5 \times 10^{-5} \text{ m/s} = 9,2 \text{ m}^2$$

A tal punto, con una larghezza della trincea drenante pari a 1,00 m (L_t), utilizzando la formula qui di seguito indicata, risulta uno sviluppo complessivo (lunghezza della trincea drenante L_d) pari a:

$$L_d = S_d / L_t = 9,2 \text{ m}^2 / 1,00 \text{ m} = 9,2 \text{ m} \approx 10 \text{ m}$$

Parte del quantitativo di acqua, data l'area climatica in cui ricade il sito di intervento, sarà assorbita (con riferimento a ciascun periodo stagionale si ha un range del 10÷20%) sia per evapotraspirazione del terreno diretta, sia per assorbimento delle piante (circa il 2÷10%) delle stesse; mentre, la restante parte, defluirà naturalmente, mediante uno scorrimento superficiale, verso le zone a quote topograficamente più basse.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Lo strato di ghiaia, che si trova al di sotto del tubo microfessurato, può contenere un determinato volume di acqua, che a sua volta dipende dall'indice dei vuoti del misto granulare da cui è composto.

Pertanto, considerando un'altezza (Hd) dello strato di ghiaia pari a circa 0,50 m e un indice dei vuoti della stessa ghiaia $iv = 0,40$, si può calcolare il seguente volume di disperdente (Vd) a partire dal volume del letto di ghiaia (Vg):

$$Vg = Ld \times Lt \times Hd = 10 \text{ m} \times 1,00 \times 0,50 \text{ m} = 5 \text{ m}^3$$

$$Vd = Vg \times iv = 5 \text{ m}^3 \times 0,40 = 2 \text{ m}^3$$

Al fine di evitare il deposito di solidi sedimentabili trasportati dalle acque meteoriche nelle canalizzazioni e nelle tubazioni di convogliamento ed il deterioramento per abrasione delle superfici di contatto della conduttura, la velocità (v) della corrente sarà mantenuta all'interno del campo di valori:

$$v = 0,5 - 1,5 \text{ m/s}$$

Il limite inferiore di tale campo (0,5 m/s) limita al minimo il logoramento delle pareti delle condutture rallentando il deflusso dell'acqua, mentre il limite superiore (1,5 m/s) minimizza l'ostruzione della rete per depositi di materiale favorendo il deflusso.

A tal proposito, le tubazioni della rete drenante saranno poste in opera con una pendenza compresa fra lo 0,2-0,5% e collegate tra di loro da eventuali pozzetti di ripartizione.

La parte di impianto che sarà pavimentata, come già detto in precedenza, verrà dotata di opportune pendenze e griglie per la raccolta delle acque meteoriche.

Tali acque, sia di prima che di seconda pioggia, unitamente alle acque meteoriche ricadenti sull'area dedicata alla compattazione, saranno accumulate in due vasche interrato a perfetta tenuta stagna (Cfr. i numeri **47** e **48** nella Tavola n.5 "*Layout impianto (stato di progetto)*" ed i particolari indicati nella Tavola n.8 "*Particolari costruttivi*") e successivamente avviate presso impianti terzi autorizzati al loro recupero/smaltimento finale (adottando quindi per esse una gestione rifiuti in deposito temporaneo ai sensi della normativa vigente in materia ambientale).

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Considerando, ai fini del dimensionamento di tali vasche di accumulo, analogamente a quanto fatto sopra, un'altezza critica di pioggia (totale) pari a 20 mm e sapendo che l'area della superficie scolante, in questo caso, risulta pari a circa 700 m², si deve avere un volume disponibile pari a:

$$V = 700 \text{ m}^2 \times 0,02 \text{ m} = 1.400 \text{ m}^3.$$

A vantaggio di sicurezza saranno realizzate due vasche di accumulo, costituite da anelli in cemento armato prefabbricato, aventi capacità utile di 8,30 m³ ciascuna.

2.12.5 Metodologie di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque reflue civili provenienti dai servizi igienici e docce

Le acque reflue civili provenienti da servizi igienici e docce non vengono scaricate in alcun corpo recettore (acque superficiali, suolo, sottosuolo e rete fognaria) ma semplicemente in vasca Imhoff e in vasca interrata a tenuta stagna per l'accumulo delle acque reflue chiarificate, adottando quindi per esse una gestione rifiuti in deposito temporaneo ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 183 comma 3 "definizioni" del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, così come modificato dall'articolo 2 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008.

I fanghi di stabilizzazione e le acque reflue chiarificate saranno periodicamente prelevate mediante autospurgo e avviate presso idonei impianti terzi autorizzati al loro recupero/smaltimento finale.

Inoltre, la società ITALSVET ECOLOGIA Srl provvederà ai regolari adempimenti amministrativi previsti dalla legge: analisi chimico-fisica dei fanghi di stabilizzazione e delle acque reflue chiarificate da fossa Imhoff per la caratterizzazione come rifiuto ai sensi del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2.12.6 Misure di prevenzione incendi

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, si fa presente che le attività di recupero che saranno svolte dalla ITALSVET ECOLOGIA Srl nell'impianto in progetto, in forza delle attrezzature/macchinari e/o impianti installati e/o impiegati nel ciclo produttivo o complementari

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

allo stesso, sono contemplate nelle attività previste dal Decreto del Ministero dell'Interno del 16/02/1982 e, quindi, soggette al controllo del competente Comando dei VVF.

L'impianto è servito da impianto idrico antincendio, costituito da una rete ad anello che alimenta 4 idranti a muro UNI 45 (più un attacco VVF nei pressi del cancello di ingresso/uscita), con caratteristiche tecniche e prestazionali tali da garantire le condizioni di prevenzione incendi.

Il sistema comprende una riserva idrica di acqua con idonea capacità (22 m³), accumulata in un serbatoio fuori terra in acciaio zincato, per l'alimentazione dell'intera rete idrica antincendio tramite una elettropompa situata nel locale dedicato al gruppo idrico antincendio, attiguo al serbatoio.

Inoltre, sono stati posizionati idonei impianti mobili (portatili e/o carrellati) di estinzione in modo da essere prontamente disponibili e utilizzabili da personale adeguatamente formato.

Si specifica che la ITALSVET ECOLOGIA Srl è in possesso del Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Taranto con protocollo n.4032 del 06/03/2008 (Pratica n.40596) per le attività n.15, lett.a) "*Depositi di liquidi infiammabili e/o combustibili per uso industriale o artigianale con capacità geometrica complessiva da 0,5 a 25 m³*", n.43 "*Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici nonché depositi per la cernita della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per l'industria della carta con quantitativi superiori a 50 quintali*" e n.58 "*Depositi di manufatti in plastica con oltre 50 quintali*" di cui all'Allegato al Decreto del Ministero dell'Interno del 16/02/1982.

2.12.7 Sicurezza nei luoghi di lavoro

Conformemente a quanto prescritto dall'articolo 22 del Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni a proposito degli obblighi dei progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti, si specifica che sono stati rispettati i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali e tecniche e saranno scelte attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

2.12.8 Sistemi adottati per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto e ripristino del sito

A chiusura dell'impianto, prevista non prima di trent'anni da oggi, le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito saranno effettuate secondo un cronoprogramma di dettaglio da trasmettere, preventivamente, agli Organi competenti per territorio; le operazioni si articoleranno nei seguenti interventi:

- raccolta e trasporto presso impianti di recupero/smaltimento finale dei rifiuti al momento tenuti in stoccaggio;
- dismissione e smontaggio dell'impianto elettrico e della rete antincendio;
- pulizia dei sistemi di contenimento rifiuti e smaltimento dei rifiuti prodotti da dette operazioni;
- pulizia delle vasche di accumulo delle acque reflue;
- svuotamento e pulizia della vasca di riserva idrica antincendio;
- svuotamento e pulizia della fossa Imhoff;
- rimozione dei manufatti e dei sistemi di contenimento;
- demolizione delle infrastrutture obsolete;
- smaltimento in discarica per inerti e/o in idonei impianti di recupero dei rifiuti prodotti durante l'attività di demolizione;
- rottamazione di attrezzature, macchinari, impianti, apparecchiature elettriche ed elettroniche.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

2.13 Modalità e cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio delle attrezzature e dei macchinari impiegati

Vengono descritte di seguito le modalità e cautele da osservarsi nella gestione ed esercizio di macchinari e attrezzature che saranno impiegate in impianto, con particolare riferimento a quelle che sono le indicazioni tecniche di utilizzo e manutenzione raccomandate dalle case costruttrici e i comportamenti di sicurezza da osservare da parte del personale addetto all'utilizzo delle stesse, in accordo anche a quanto riportato nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) redatto dal datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008: «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.» e sue successive modifiche ed integrazioni.

Tutti i macchinari e le attrezzature che verranno impiegate e/o installate in impianto saranno marchiati "CE" e dovranno rispondere a precisi requisiti di sicurezza e qualità; al fine di garantire la loro completa funzionalità ed efficienza, si provvederà periodicamente alle normali operazioni di manutenzione ordinaria, previste dal costruttore, o all'occorrenza a quelle di carattere straordinario.

Per lo stoccaggio dei rifiuti, in impianto saranno impiegati normalmente contenitori (principalmente casse e cassoni scarrabili) che possiedono adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche del rifiuto da contenere.

I contenitori saranno provvisti di sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di carico/scarico.

Durante ogni operazione di movimentazione delle attrezzature scarrabili, onde evitare qualsiasi situazione di pericolo, gli operatori devono assicurarsi che esistano sempre i necessari spazi di manovra nel raggio d'azione del veicolo, nonché la corretta disposizione e/o stivaggio del carico e la perfetta chiusura del portellone posteriore del cassone o della pressa scarrabile.

Per quanto riguarda la movimentazione di carichi mediante l'utilizzo di mezzi meccanici, dovranno osservarsi le necessarie norme di sicurezza; in particolare, bisognerà sempre assicurarsi della corretta disposizione del carico da movimentare, onde evitare rischi di caduta, oltre che qualsiasi altra disposizione prevista e/o regolamentata in impianto.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

*(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)*

A tal proposito, bisogna sottolineare che il personale addetto all'utilizzo di tali macchinari/attrezzature, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà essere adeguatamente formato/informato sulle corrette procedure da seguire per quelle che sono le attività svolte.

Inoltre, il personale addetto, durante le varie fasi di lavoro, dovrà sempre indossare tutti i dispositivi di protezione personale (DPI) specifici per l'attività, in accordo a quanto prescritto dal Decreto Legislativo n.81 del 09/04/2008 e nelle sue successive modifiche e integrazioni in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro.

Per quanto riguarda le operazioni di adeguamento volumetrico finalizzate all'ottimizzazione dei volumi da stoccare e trasportare, esse verranno effettuate mediante triturazione e pressatura in balle di rifiuti solidi (carta e cartone, plastica).

Tali operazioni saranno effettuate tramite un tritratore meccanico ed una pressa oleodinamica orizzontale.

Durante tali operazioni, gli operatori dovranno attenersi alle modalità di utilizzo indicate dal costruttore e alle norme di sicurezza.

Dopo essere state legate con filo di ferro, le balle dei rifiuti vengono movimentate mediante carrello elevatore dotato di pinze idrauliche e stoccate sul piazzale pavimentato.

Infine, l'impianto antincendio, costituito da una rete di idranti ad acqua, e gli estintori mobili a polvere, dislocati nelle diverse zone dell'impianto, vengono verificati secondo le disposizioni e le periodicità previste dalla normativa vigente.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

3. IDENTIFICAZIONE DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Nella valutazione degli impatti potenzialmente significativi, in relazione ai comparti ambientali e sociali descritti nei capitoli precedenti, si è trascurata la dimensione temporale a breve termine, inerente, ad esempio, con la costruzione dell'opera (fase questa già superata), rispetto a quella a medio e lungo termine.

Per la natura dell'impianto in oggetto si prevede che i principali potenziali impatti, in fase di esercizio e di chiusura, siano dovuti alla **produzione polveri** (in fase di trasporto, messa in riserva e lavorazione del rifiuto inerte in ingresso), alla **produzione di rumori e vibrazioni** (durante le lavorazioni) ed alla **produzione di rifiuti** (provenienti soprattutto dalla selezione e cernita del rifiuto); inoltre si potrebbe avere un **aumento del traffico indotto**.

I comparti ambientali interessati sono l'atmosfera, l'ambiente idrico, il suolo e il sottosuolo, la vegetazione, flora e fauna e il clima acustico.

3.1 Emissioni in atmosfera

Le uniche emissioni in atmosfera durante la fase di esercizio sono di tipo polverulento, dovute principalmente al processo di lavorazione che consiste nello stoccaggio provvisorio di rifiuti non pericolosi e nella selezione, riduzione volumetrica e di messa in riserva dei rifiuti recuperabili (carta e cartone, plastica).

Nelle fasi di lavorazione dei rifiuti non pericolosi, condotte nel capannone o sotto tettoia prefabbricata, non vengono prodotte emissioni significative di polveri tali da necessitare di sistemi di abbattimento e di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Inoltre, le diverse frazioni di rifiuti trattati, provenendo da raccolta differenziata, non contengono residui organici, tali da determinare emissioni odorigene.

Altresì, facendo riferimento ai documenti redatti dall'EUROPEAN COMMISSION – Directorate – General JRC (Joint Research Centre) – Institute for Prospective Technological Studies Sustainability in Industry, Energy and Transport European IPPC Bureau, vengono strettamente osservati gli accorgimenti organizzativi e tecnici previsti dalle *“Best Available Technique (BAT) on*

195/212

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

emission from storage" riportate al capitolo 5.3. "Storage of solid" e al capitolo 5.4 "Transfer and handling of solids" dello "Integrated Pollution Prevention and Control":

- ridurre al minimo l'altezza di scarico della benna della pala meccanica;
- ridurre al minimo le distanze di movimentazione;
- evitare la movimentazione del materiale durante condizioni meteorologiche di forte ventosità;
- utilizzare idonei sistemi di copertura degli automezzi cassonati e dei cassoni scarrabili;
- minimizzare l'altezza di caduta del materiale frantumato dai nastri trasportatori;
- scegliere la giusta posizione di carico/scarico;
- adottare adeguate velocità di movimentazione;
- effettuare le operazioni di movimentazione assicurandosi della perfetta presa dei bracci meccanici delle macchine operatrici.

3.2 Emissioni idriche

Gli impatti connessi a questo comparto ambientale sono legati alle potenziali infiltrazioni nel suolo (e quindi nelle acque sotterranee) di inquinanti eventualmente rilasciati dai rifiuti stoccati nell'area di messa in riserva.

Si ribadisce, a tal proposito, che tale area sarà realizzata nel pieno rispetto delle norme di tutela ambientale e di sicurezza: avrà una pavimentazione in calcestruzzo armato del tipo industriale, realizzata in maniera tale da garantire la separazione dei rifiuti dal suolo sottostante ed è dotata di un sistema opportunamente dimensionato per la raccolta, il trattamento e l'accumulo delle acque meteoriche.

3.3 Impatti su suolo e sottosuolo

L'occupazione del suolo, effetto inevitabile dell'insediamento di un impianto di stoccaggio e recupero come quello in oggetto, può ritenersi poco significativo, per le caratteristiche attuali del sito, che si presenta già ampiamente degradato dall'attività estrattiva in corso.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Inoltre le caratteristiche pedologiche e geologiche dell'area rendono nullo il rischio del manifestarsi di eventi di dissesto idrogeologico dovuti all'insediamento dell'attività di stoccaggio e recupero di rifiuti.

3.4 Impatti su vegetazione, flora e fauna

L'impatto ambientale esercitato dalla presenza dell'impianto sulle componenti flora e fauna risulta trascurabile in quanto non vi sono emissioni atmosferiche convogliate, mentre per quelle polverulente si adottano le misure di mitigazione di cui in precedenza.

Inoltre, come già detto in occasione dell'inquadramento territoriale, si ha un forte grado di antropizzazione della zona, che risulta a prevalente destinazione agricola.

3.5 Emissioni sonore e vibrazioni

Le emissioni sonore e le vibrazioni sono prodotte principalmente da tutte quelle azioni che comportano l'uso di attrezzature e macchinari utilizzati nel ciclo produttivo e nelle operazioni di trasporto, carico/scarico e/o di movimentazione in genere dei materiali (rifiuti e/o merci), comprese quelle indotte dai sistemi infrastrutturali (impianto antincendio, cabina elettrica, impianto di trattamento acque meteoriche) presenti in impianto.

L'ubicazione dell'impianto, distante da centri abitati e da insediamenti abitativi, concorre a rendere irrilevante l'impatto prodotto dalle modeste vibrazioni che potranno verificarsi durante l'esercizio delle attività.

3.6 Produzione di rifiuti

La produzione di rifiuti è un tipico e immancabile aspetto di ogni tipo di attività: l'impatto ambientale che può derivare da una produzione di rifiuti dipende dalla quantità e dalla pericolosità del rifiuto, ma dipende, in misura probabilmente maggiore, dalla capacità sia dell'organizzazione che

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

lo produce sia della filiera del settore (trasportatori, gestori, smaltitori) di gestire e smaltire correttamente tutti i rifiuti prodotti.

I rifiuti prodotti dall'impianto sono gli scarti derivanti principalmente dalle fasi di selezione e cernita del materiale in ingresso.

Tali scarti di selezione vengono accumulati entro idonei contenitori per essere successivamente avviati al recupero/smaltimento finale presso altri idonei impianti autorizzati.

3.7 Traffico indotto

L'aumento del traffico veicolare è da ritenersi trascurabile e limitato alla fase di conferimento dei rifiuti per le successive operazioni di stoccaggio e recupero.

L'area, in cui sarà ubicato l'impianto in oggetto si trova, all'esterno del centro abitato, lungo il corso Lenne, il cui prolungamento (la Strada Provinciale 31) collega l'abitato di Palagiano con la Strada Statale 106 "Ionica", importante arteria attraverso la quale, in breve tempo, è possibile raggiungere il porto polisetoriale di Taranto.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

3.8 Matrice riassuntiva degli impatti attesi

RILEVANZA DEGLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO		COMPONENTI AMBIENTALI				
		ATMOSFERA	AMBIENTE IDRICO	SUOLO E SOTTOSUOLO	VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA	CLIMA ACUSTICO
CRITICITA'	DEPOSITO E STOCCAGGIO	L	N	N	N	N
	OPERAZIONI DI RECUPERO (LAVORAZIONI)	L	N	N	L	L
	MOVIMENTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	L	N	N	N	L
	UTILIZZO DI SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI	N	N	N	N	N
	PRODUZIONE DI RIFIUTI	L	N	N	N	N
	AUMENTO DEL TRAFFICO INDOTTO	L	N	N	L	L
LEGENDA						
N		NULLO				
L		LIEVE				
R		RILEVANTE				
MR		MOLTO RILEVANTE				

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI IN FASE DI ESERCIZIO		COMPONENTI AMBIENTALI				
		ATMOSFERA	AMBIENTE IDRICO	SUOLO E SOTTOSUOLO	VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA	CLIMA ACUSTICO
CRITICITÀ	DEPOSITO E STOCCAGGIO	RBT	N	N	N	N
	OPERAZIONI DI RECUPERO (LAVORAZIONI)	RBT	N	N	RBT	RBT
	MOVIMENTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	RBT	N	N	N	RBT
	UTILIZZO DI SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI	N	N	N	N	N
	PRODUZIONE DI RIFIUTI	RBT	N	N	N	N
	AUMENTO DEL TRAFFICO INDOTTO	RBT	N	N	RBT	RBT
LEGENDA						
N		NULLO				
RBT		REVERSIBILE A BREVE TERMINE				
RLT		REVERSIBILE A LUNGO TERMINE				
I		IRREVERSIBILE				

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

RILEVANZA DEGLI IMPATTI IN FASE DI DISIMMISSIONE		COMPONENTI AMBIENTALI				
		ATMOSFERA	AMBIENTE IDRICO	SUOLO E SOTTOSUOLO	VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA	CLIMA ACUSTICO
CRITICITA'	DEPOSITO E STOCCAGGIO	N	N	N	N	N
	OPERAZIONI DI RECUPERO (LAVORAZIONI)	L	N	N	L	L
	MOVIMENTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	L	N	N	N	L
	UTILIZZO DI SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI	N	N	N	N	N
	PRODUZIONE DI RIFIUTI	L	N	N	N	N
	AUMENTO DEL TRAFFICO INDOTTO	L	N	N	L	L
LEGENDA						
N		NULLO				
L		LIEVE				
R		RILEVANTE				
MR		MOLTO RILEVANTE				

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
 dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

REVERSIBILITÀ DEGLI IMPATTI IN FASE DI DISMISSIONE		COMPONENTI AMBIENTALI				
		ATMOSFERA	AMBIENTE IDRICO	SUOLO E SOTTOSUOLO	VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA	CLIMA ACUSTICO
CRITICITA'	DEPOSITO E STOCCAGGIO	N	N	N	N	N
	OPERAZIONI DI RECUPERO (LAVORAZIONI)	RBT	N	N	RBT	RBT
	MOVIMENTAZIONE MEZZI E ATTREZZATURE	RBT	N	N	N	RBT
	OPERAZIONI DI CARICO/SCARICO	N	N	N	N	N
	UTILIZZO DI SERVIZI E IMPIANTI TECNOLOGICI	RBT	N	N	N	N
	AUMENTO DEL TRAFFICO INDOTTO	RBT	N	N	RBT	RBT
LEGENDA						
N		NULLO				
RBT		REVERSIBILE A BREVE TERMINE				
RLT		REVERSIBILE A LUNGO TERMINE				
I		IRREVERSIBILE				

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

4. PIANO DI LAVORO PER LA EVENTUALE REDAZIONE DELLO STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE

Di seguito viene illustrato il piano di lavoro per la elaborazione dello SIA ed i contenuti dello stesso che saranno presi in considerazione qualora la Provincia di Taranto dovesse ritenere l'intervento di cui in premessa assoggettabile alla procedura di VIA.

4.1 Criteri adottati nella redazione dello SIA

Per la redazione dello SIA, in particolar modo per quanto riguarda la titolazione e l'organizzazione dei vari capitoli e paragrafi, nonché della documentazione allegata, sarà adottata l'articolazione prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1998; mentre, per quanto riguarda i contenuti, in relazione a quanto applicabile al caso di specie, sarà rispettato sia quanto richiesto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1998 nei quadri di riferimento di cui agli articoli 3, 4 e 5, sia quanto previsto dalla Parte Seconda del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006, come modificato dal Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 in vigore dallo scorso 13 febbraio, e dall'articolo 8, comma 2, della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Altresì, per gli aspetti di interesse, saranno presi in considerazione i diversi punti elaborati dalla norma UNI 10743, la quale stabilisce i criteri per la redazione di studi di impatto ambientale per i progetti di impianti di trattamento termico, chimico-fisico e biologico di rifiuti speciali (pericolosi e non); tale norma è stata elaborata dalla Commissione "Ambiente" dell'UNI, nell'ambito del Gruppo di lavoro "Impatto ambientale", ed è stata approvata per la sua presentazione alla Commissione Centrale Tecnica dell'UNI il 07/05/1997 e, infine, esaminata e approvata dalla Commissione Centrale Tecnica il 26/03/1998 per la pubblicazione come norma raccomandata.

Infine, per quanto non espressamente riportato e/o illustrato nello SIA, così come richiesto dall'articolo 2, comma 2, lettera a) e c) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/12/1988, si rimanderà agli elaborati grafici e documenti cartografici in scala adeguata consultati durante l'attività di studio (carte geografiche generali e speciali, carte tematiche, carte tecniche, foto

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

aeree, tabelle, grafici e stralci di documenti, fonti di riferimento, ecc.), e agli atti provvedimenti e/o consultivi principali ottenuti preliminarmente alla realizzazione dello stabilimento e per l'esercizio dello stesso secondo le "procedure" della normativa ambientale vigente in materia.

4.2 Finalità di uno SIA

La norma di riferimento per la redazione di uno SIA è la UNI 10742, che specifica finalità e requisiti generali per la redazione di uno SIA indipendentemente dal tipo di opera presa in esame (per quanto riguarda i requisiti specifici per le varie tipologie di opere valgono le norme specifiche ove esistenti).

4.3 Scopo e campo di applicazione di uno SIA

Lo SIA individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso particolare, gli effetti diretti e indiretti di un progetto pubblico e privato sui fattori seguenti:

- l'uomo, la fauna e la flora;
- il suolo, l'acqua, l'aria, il clima e il paesaggio;
- beni materiali e il patrimonio culturale;
- l'interazione tra i fattori di cui al primo, al secondo e al terzo punto.

Gli effetti individuabili possono essere negativi o positivi.

4.4 Applicabilità di uno SIA

Lo SIA è redatto in riferimento:

- alla realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere;
- agli interventi sull'ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo;
- ad interventi su opere già esistenti, qualora da tali interventi derivi un'opera con caratteristiche sostanzialmente diverse dalla precedente.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

Le tipologie di opere per le quali lo studio di impatto deve essere redatto sono definite dalla legislazione vigente.

4.5 Requisiti di uno SIA

Lo SIA è redatto a cura e a spese del committente del progetto d'opera.

Le informazioni che lo SIA deve fornire sono almeno:

- una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione e dimensioni in fase di costruzione e di funzionamento;
- i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente, comprensivi anche di tutte le informazioni richieste dall'autorità competente;
- una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare rilevanti effetti negativi;
- una sintesi non tecnica delle informazioni di cui al primo, secondo e terzo trattino.

Le informazioni riportate nelle diverse parti dello SIA devono essere tra di loro coerenti e coordinate.

All'interno dello studio, deve essere riportato un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal proponente nella raccolta dei dati richiesti e nella previsione degli effetti.

Tali informazioni devono essere coerenti con il grado di approfondimento progettuale necessario e devono essere strettamente attinenti alle caratteristiche specifiche di un determinato tipo di progetto e delle componenti dell'ambiente che possono subire un pregiudizio, anche in relazione alla localizzazione, tenuto conto delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

4.5.1 Riferimenti programmatici

All'interno dello SIA devono essere verificate le relazioni con:

- gli stati di attuazione degli strumenti pianificatori di settore e territoriali, nei quali è inquadrabile il progetto stesso; per le opere pubbliche sono precisate le eventuali priorità ivi predeterminate;
- i piani urbanistici, paesistici, territoriali e di settore, agli eventuali vincoli paesaggistici, archeologici, demaniali e idrogeologici, supportati da adeguata cartografia.

4.5.2 Descrizione del progetto

La descrizione del progetto comprende in particolare:

- la natura dei beni e/o servizi offerti;
- il grado di copertura della domanda e i suoi livelli di soddisfacimento, in funzione delle diverse ipotesi progettuali esaminate, ciò anche con riferimento all'ipotesi di assenza dell'intervento;
- la prevedibile evoluzione qualitativa e quantitativa del rapporto domanda-offerta, riferita alla presumibile vita tecnica ed economica dell'intervento;
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l'indicazione per esempio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche disponibili;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto, anche con riferimento a parametri di riferimento previsti dalla normativa ambientale.

Deve essere presente, se del caso, una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal proponente, con indicazioni delle principali ragioni della scelta e la motivazione

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

progettuale, sotto il profilo dell'impatto ambientale, con una descrizione delle alternative prese in esame e la loro comparazione con il progetto presentato.

4.5.3 Descrizione del sistema ambientale

La relazione riguardante l'ambiente influenzato dal progetto dell'opera comprende una descrizione delle componenti dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto proposto, con particolare riferimento ai fattori citati e all'interazione tra questi vari fattori.

4.5.4 Descrizione degli impatti ambientali

L'individuazione degli impatti ambientali comprende una descrizione (che dovrebbe riguardare gli effetti diretti ed eventualmente gli effetti indiretti, secondari, cumulativi, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi del progetto) dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull'ambiente, dovuti a:

- costruzione, esercizio e dismissione dell'opera;
- utilizzazione delle risorse naturali;
- emissione di inquinanti, alla produzione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

Il proponente deve, inoltre, indicare i metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.

Tra tutti i possibili impatti identificati, devono essere selezionati e analizzati solo quelli ritenuti in grado di produrre effetti significativi.

4.5.5 Misure di mitigazione e monitoraggio

Lo studio deve comprendere una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e, se possibile, compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.

All'interno di tali misure, sono compresi i piani di prevenzione dei danni all'ambiente, con riferimento alle fasi di costruzione e gestione e di monitoraggio ambientale.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

4.5.6 Sintesi non tecnica

Parte integrante dello studio è un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti precedenti.

Deve costituire un documento separato allo scopo di comunicare al pubblico, in maniera chiara e comprensibile, i contenuti dello studio di impatto.

La sintesi non tecnica deve contenere almeno i seguenti elementi:

- motivazione alla base del progetto;
- presentazione dell'intervento e dell'ambiente in cui esso si inserisce (dimensioni, planimetrie, cartografie e altri elementi di caratterizzazione dell'ambiente preesistente);
- presentazione dei risultati complessivi dello studio (in forma grafica e tabellare);
- sistema di monitoraggi ambientali previsti.

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

5. BIBLIOGRAFIA

- [1] Battista C., Caldarara M., Pennetta L. & Zito G., 1994. Analisi dell'aridità del clima nel Tavoliere di Puglia - 3° Colloquio *"Approcci metodologici per la definizione dell'ambiente fisico e biologico mediterraneo"* Castro (LE) 20-22 Novembre 1990, Lit. Orantes, Lecce;
- [2] Battista C., Caldarara M., Pennetta L. & Zito G., 1994a. Caratterizzazione delle condizioni di umidità del suolo in Puglia. Atti III Workshop del Progetto Strategico CNR *"Clima, Ambiente e Territorio nel Mezzogiorno"*, Potenza 26-29 Novembre 1990, G. Idonea Lit., Catania;
- [3] Boenzi F., 1984. I distretti geomorfologici della Puglia. Ed. La Scuola;
- [4] Boenzi F., Caldara M. & Pennetta L., 1998. L'influenza delle variazioni climatiche e dei processi storico-sociali sull'evoluzione delle forme del rilievo nel Mezzogiorno. Conv. Naz. *"Territorio e Società 276 nelle Aree Meridionali"* (Relazione ad invito), 24-27 ottobre 1996 Bari – Matera, Safra ed., Bari;
- [5] Bollini G., 2001. Gli indicatori ambientali e di sostenibilità. Provincia di Bologna;
- [6] Caivano A. M., 2002. Rischio idraulico ed idrogeologico. Procedure di pianificazione, verifiche e controllo. EPC Libri, Roma;
- [7] Caldara M., Capolongo D. & Pennetta L., 2003. The morphostructural characters of the substrate of the *"Tavoliere di Puglia"* (Southern Italy). Riunione Crop a Pisa, 21 dicembre 2001, Mem. Serv. d'Italia, Roma;
- [8] Caldara M., Fatiguso R., Garganese A. & Pennetta L., 1990. Bibliografia geologica della Puglia. XXXII+321 pp., Safra Ed. Bari;
- [9] Caldara M. & Pennetta L., 1993b. Nuovi dati per la conoscenza geologica e morfologica del Tavoliere di Puglia. Bonifica, VIII(3), Bastogi, Foggia;
- [10] Celico P., Nicotera P., 2000. Prospezioni Idrogeologiche. Liguori Editore, Napoli;
- [11] Di Fidio M., 1985. Architettura del paesaggio. Pirola, Milano;
- [12] Enne G., Zucca C., 2001. Indicatori di Desertificazione per il Mediterraneo Europeo. ANPA – Agenzia Nazionale Protezione Ambientale;
- [13] Fabbri M. (a cura di), 1989. Il piano paesistico nel territorio agricolo e forestale. Franco Angeli, Milano.
- [14] Fanizzi L., 2001. La prevenzione idraulico-ambientale dalle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, L'ambiente, n.5, Edizioni Ranieri, Milano;
- [15] Finke L., 1993. Introduzione all'Ecologia del paesaggio. Franco Angeli, Milano;
- [16] Franceschini S., Spaggiari R., 2000. Impatti sull'ecosistema idrico derivanti dalle acque di prima pioggia, Quaderno n.2, Edizioni ARPA R.E., Bologna;
- [17] Ingegnoli V., 1993. Fondamenti di Ecologia del Paesaggio. CittàStudi, Milano;

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

- [18] Macchia F., Cavallaro V., Forte L., Terzi M., VEGETAZIONE E CLIMA DELLA PUGLIA – Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali – Università di Bari;
- [19] Masotti L., 2002. Depurazione delle acque - Tecniche ed impianti per il trattamento delle acque di rifiuto. pp.272-273, Bologna;
- [20] Oneto G., 1987. Valutazione di impatto sul paesaggio. Pirola, Milano;
- [21] Oneto G., 1997. Manuale di pianificazione del paesaggio. Il Sole 24 Ore Pirola, Milano;
- [22] Sabato S., Marchiori S., 1989. Bibliografia Geobotanica della Puglia. Thalassia Salentina;
- [23] Pubblicazione edita dall'Aeronautica Militare e dall'ENEL, Caratteristiche diffusive dell'atmosfera.
- [24] Regione Puglia, Autorità Ambientale Regionale, 2002. Nuova stesura della Valutazione Ex Ante Ambientale - Programma operativo regionale 2000-2006. Bari, dicembre 2002 (VEA);
- [25] www.ambientediritto.it;
- [26] www.apat.it;
- [27] www.arpapuglia.it;
- [28] www.sit.puglia.it;
- [29] www.corpoforestale.it;
- [30] www.dirittoambiente.com;
- [31] www.ecologia.puglia.it;
- [32] www.edilportale.com;
- [33] www.governo.it;
- [34] www.ingpuglia.it;
- [35] www.interno.it;
- [36] www.ispesl.it;
- [37] www.istat.it;
- [38] www.meteoam.it;
- [39] www.minambiente.it;
- [40] www.minindustria.it;
- [41] www.parchi.regione.puglia.it;
- [42] www.provincia.bari.it;
- [43] www.regione.puglia.it;
- [44] www.reteambiente.it;
- [45] www.retenatura2000.it;
- [46] Aeronautica Militare e Marina Militare (dati anemometrici);
- [47] Annali Idrologici dell'Ufficio Idrografico e Mareografico di Bari (dati pluviometrici e termometrici);

STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE

(ai sensi dell'allegato 5 del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008 e dell'articolo 17 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001)

- [48] Carta geologica;
- [49] Cartografia dell'Autorità di Bacino della Regione Puglia;
- [50] Cartografia ufficiale della Regione Puglia;
- [51] Cartografia dell'Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI);
- [52] Catalogo dei Forti Terremoti in Italia (dati sismici);
- [53] Foto da satellite;
- [54] Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti (GNDT);
- [55] Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio - Guida alla fauna d'interesse comunitario
Direttiva Habitat 92/43/CEE;
- [56] Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – REPERTORIO DELLA FLORA
PROTETTA ITALIANA – Aggiornamenti del 2002; Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto
Idrogeologico (PAI);
- [57] Piano di Tutela delle Acque della regione Puglia (PTA);
- [58] Piano Operativo Nazionale (PON);
- [59] Piano Operativo Regionale (POR);
- [60] Piano Regionale dei Trasporti (PRT);
- [61] Piano Regionale di Gestione Rifiuti;
- [62] Piano Urbanistico Tematico Territoriale/Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia;
- [63] Progetti Integrati Territoriali (PIT);
- [64] Sistema Informativo Territoriale (SIT) provinciale (Parchi e Aree Protette);
- [65] Servizio Sismico Nazionale (Classificazione sismica);
- [66] Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 – Guida
metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva "Habitat" 92/43/CEE –
TRADUZIONE NON UFFICIALE a cura dell'Ufficio Stampa e della Direzione regionale
dell'Ambiente e Servizio VIA – Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VIA

(ai sensi dell'articolo 20 del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e
dell'articolo 16 della Legge Regionale n.11 del 12/04/2001 e loro successive modifiche ed integrazioni)

Il presente Studio Preliminare Ambientale è stato redatto con i contenuti di cui all'articolo 17 «*Criteri per la procedura di verifica*» della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001: «*Norme sulla valutazione dell'impatto ambientale*» e all'Allegato 5 «*Criteri per la Verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 20*» del Decreto Legislativo n.4 del 16/01/2008: «*Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152, recante norme in materia ambientale*» ai fini della Pronuncia di esclusione/assoggettabilità alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale da parte della Regione Puglia, ai sensi dell' articolo 16 «*Procedura di Verifica*» della Legge Regionale (Puglia) n.11 del 12/04/2001 e dell'articolo 20 «*Verifica di assoggettabilità*» del Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 «*Norme in materia ambientale.*» e sue successive modifiche ed integrazioni **per la realizzazione dell'impianto per lo stoccaggio e il recupero di rifiuti** della ITALSVET ECOLOGIA Srl ubicato in Palagiano (TA) al Corso "Lenne", snc, e identificato al NCEU/NCT dello stesso Comune al Foglio di Mappa n.23, Particelle nn. 79 e 606 sub.1.

Palagiano, lì 30 dicembre 2009

Il Proponente

.....

I Tecnici

.....